SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

46ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1968

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

CONVALIDA DI ELEZIONI A SENATORE *Pag.* 2684

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 2647

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 2647

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 2647, 2684

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 2647

Discussione e approvazione:

« Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » **(289)** (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*):

ARNONE 2671, 2682
BONAZZI 2668
CIFARELLI 2675
CROLLALANZA 2662
MADERCHI 2665
* MASSOBRIO 2661
NATALI, *Ministro dei lavori pubblici* . 2678, 2682
* RAIA 2674
TOGNI, *relatore* 2652, 2674, 2676
TORELLI 2657, 2682

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni . . . . . *Pag.* 2685

Annunzio di mozioni 2685

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 2685

Per lo svolgimento di un'interpellanza:

PRESIDENTE 2684
NATALI, *Ministro dei lavori pubblici* . . . 2684
PIVA 2684

Seguito dello svolgimento di interrogazioni sulle recenti alluvioni in Italia:

GATTO Simone 2648
RAIA 2650

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni 2701

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modifiche e integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 » (307).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

VIGNOLA, ALBANESE, BARDI, FORMICA, MANCINI, ZUCCALÀ e IANNELLI. — « Norme interpretative della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (308);

MANCINI, FORMICA, FOSSA, VIGNOLA, ALBANESE e PAUSELLI. — « Istituzione dell'Albo dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica e regolamento della relativa attività » (309);

MARIS, TERRACINI, TROPEANO, PETRONE, TEDESCO GIGLIA, MACCARRONE Pietro e LUGNANO. — « Modificazioni dell'articolo 281 del Codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria » (310).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Soppressione dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra » (286), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia e autorizzazioni a procedere) *e 11ª* (Igiene e sanità):

TOMASSINI ed altri. — « Istituzione di corsi di addestramento e di centri di consulenza e di assistenza nelle tecniche antifecondative » (274), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Seguito dello svolgimento di interrogazioni sulle recenti alluvioni in Italia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento delle interrogazioni sulle recenti alluvioni in Italia.

Il senatore Simone Gatto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GATTO SIMONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace che non sia presente qui, per quanto sostituito dall'onorevole Riccio, l'onorevole Giglia il quale ha svolto la parte delle risposte alle interrogazioni che competeva al suo Ministero. Infatti, desideravo dirgli che con molta facilità avrebbe potuto ascoltare da me la espressione di soddisfazione per la sua risposta, solo che si fosse attenuto, o avesse potuto attenersi, a quello che era l'oggetto specifico della mia interrogazione. Chiedevo di conoscere i motivi che hanno sinora ritardato, a 3 anni dalla alluvione del 1965, l'esecuzione di quelle opere che allora furono ritenute necessarie ed indispensabili per evitare alla città di Trapani ed alla zona circostante i disastri che si sono ripetuti anche in questo novembre del 1968.

Nella sua risposta il Sottosegretario ai lavori pubblici, onorevole Giglia, ha parlato delle cause a cui può essere attribuito il ripetersi delle alluvioni ed ha parlato anche dell'intervento del Ministero dei lavori pubblici in materia di primi soccorsi e di quello che si propone di fare. Egli però non ha dato risposta a quello che era il mio interrogativo specifico.

Tanto per non andare per le lunghe, io mi limito ora a rileggere un periodo di quello che è stato il mio intervento nella seduta del 9 dicembre 1965, all'indomani, cioè, di quella prima alluvione che vide prodursi nel territorio trapanese gli stessi gravi danni che oggi lamentiamo. Dicevo allora testualmente: « Desidero anche accennare all'imprevidenza in fatto di regime idraulico. La città è stata allagata perchè una palude, che da secoli raccoglieva le acque provenienti da monte Erice, negli anni recenti è stata colmata a scopo edilizio senza che si fosse provveduto a realizzare un collettore a monte che raccogliesse le acque provenienti dalla montagna e le scaricasse altrove ».

Come ho detto nella precedente occasione, la necessità di rimediare a mezzo di un grosso collettore, che raccogliesse le acque che si indirizzano verso la pianura e in modo particolare verso la città di Trapani dai due canaloni che percorrono tutto il fianco della montagna, era stata additata non da tecnici, ma da consiglieri comunali della città di Trapani (io tra questi) quando, in seguito a quelle imprevidenti licenze di costruzione nell'area risultante dal prosciugamento del cosiddetto lago Cepeo (in realtà una palude — ma un serbatoio di acqua che impediva l'allagamento dei quartieri periferici di Trapani —), le acque ad ogni pioggia cominciarono ad arrivare ai margini dell'abitato di Trapani. Quando si credette di riparare alla modesta inondazione di quella superficie edificata elevando il suolo stradale, le acque si avvicinarono sempre più alla città di Trapani. In quell'occasione, servendosi solo del buon senso e senza disporre nemmeno di nozioni elementari di idraulica, venne additata la necessità di costruire un collettore a monte che raccogliesse le acque provenienti dalla montagna e, approfittando della particolare situazione della città di Trapani che, come una penisola, si spinge nel mare, deviasse le acque da un lato e dall'altro della costa, una parte verso il porto e una parte verso il mare di tramontana.

Nel 1965 l'evento luttuoso di quei giorni, che, oltre ai danni oggi lamentati, ha prodotto 14 vittime, ha dimostrato che l'unica opera da realizzare è anzitutto un collettore. Non si sa perchè (a tutt'oggi non lo sappiamo data la mancata risposta del Ministero) in tre anni non si è potuto realizzare un'opera modesta che richiede il finaziamento di meno di mezzo miliardo, la cui progettazione tre anni fa era stata iniziata. Sappiamo però qualche cosa di più. Non solo è assolutamente indispensabile realizzare quel collettore al più presto a monte della città di Trapani. ma anche le opere di imbrigliamento del torrente Xitta,

la cui fiancata sinistra, cedendo, ha riversato tutta l'acqua proveniente dalla montagna verso le saline e verso l'abitato, in questi tre anni non hanno avuto un rafforzamento tale da poter garantire la incolumità dell'abitato; e, a causa di una pioggia che, intensa, è stata di modesta portata per il tempo di durata (si parla di circa un'ora di precipitazione atmosferica), il torrente ha ceduto di nuovo. Indubbiamente le opere di difesa erano state insufficienti; l'argine non era tale da poter resistere ad una modesta piena. Ma vi è di più: dalle informazioni e dai rilievi raccolti direttamente, il fondo del torrente Xitta in questi tre anni si è ulteriormente elevato di almeno due metri. Molti di noi, di quanti sono originari della zona, ricordano che il torrente Xitta, che aveva un invaso considerevole, non era percorribile data l'altezza delle sponde; oggi è a portata di mano e, quando è costretto a raccogliere un volume d'acqua di dimensioni superiori alla media, trabocca. L'argine più prezioso, quello verso la città e le saline, cede, e nel giro di qualche ora viene a perdersi una ricchezza nazionale come quella dei bacini saliniferi di entità e di valore molto superiori a quello che sarebbe il costo delle opere sufficienti ad impedire tali danni.

A mia conoscenza, in questi tre anni, è stata realizzata una sola cosa, l'unica opera a valle che senza la protezione a monte non ha efficacia alcuna, cioè quel nuovo assetto della fognatura in quella piazza in cui si è prodotta per prima l'alluvione; tale opera prevede una stazione di pompaggio che nella sua parte muraria è realizzata: ma al suo interno manca l'apparato meccanico, manca la pompa.

I danni non potevano essere più gravi di quelli che si sono prodotti data la modesta portata delle precipitazioni; però vi è un aspetto di questi danni che è particolarmente doloroso. In quest'ultimo anno il comune di Trapani, tra le tante mancate iniziative, ne ha realizzata almeno una, quella della costruzione di una nuova rete idrica interna di distribuzione; e, approfittando di ciò, si è proceduto anche al rifacimento della rete fognante. Questo rifacimento è molto recente; i solchi, gli scavi in cui si è posta la nuova rete fognante e la nuova rete interna di distribuzione dell'acqua potabile non sono ancora ricoperti da manto stradale. Le conseguenze dell'alluvione su queste opere di recente realizzazione sono gravi, per cui si dovrà procedere di nuovo alla revisione almeno della rete fognante e della rete interna di distribuzione idrica. Io ritengo che il Ministero dei lavori pubblici consideri sempre sua responsabilità primaria l'effettuazione di queste opere, anche se dovranno essere realizzate —e pare che lo stanziamento sia a tutt'oggi insufficiente — con mezzi della Cassa per il Mezzogiorno e dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici. Pur tuttavia, a prescindere dai mezzi finanziari con cui tali opere dovrebbero essere realizzate, la responsabilità primaria resta sempre quella del Ministero dei lavori pubblici, come è per ogni opera destinata alla protezione dell'abitato, delle vie di comunicazione e di sistemazione del regime idrico di una zona.

L'interrogazione che ho presentato era diretta a far assumere al Ministero l'iniziativa in proprio, quale che sia la provenienza dei mezzi di finanziamento. Di fronte ai ritardi dell'Assessorato regionale, di fronte alla mancata realizzazione di un progetto considerato idoneo da parte del comune e della provincia, deve essere il Ministero dei lavori pubblici ad assumere l'iniziativa in proprio, a far effettuare le opere, ad evitare che, per il ritardo con cui si spende mezzo miliardo, se ne debbano spendere cinque o sei dopo qualche anno. E in proposito vorrei richiamare anche l'attenzione dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici sulla necessità che sia finalmente approvato il piano regolatore intercomunale Trapani-Erice. Io che sono stato collaboratore del professor Caracciolo, l'insigne urbanista purtroppo oggi scomparso, a cui fu affidata la redazione del piano regolatore di Trapani, ricordo che egli tenne da conto il suggerimento di prevedere tra i due abitati di Trapani e di Erice, cioè alle falde della montagna e in una configurazione tale da poter evitare alluvioni come quelle che si sono prodotte, il percorso di un collettore di questo genere. Collettore da non

intendersi come una conduttura fognante, sia pure più grande, ma un vero e proprio collettore come quelli che si adoperano nelle bonifiche agrarie.

Il ritardo nell'approvazione del piano regolatore di Trapani è stato di danno per la effettuazione di questo collettore: si sono concesse delle licenze sull'area dove doveva passare il collettore, c'è stato ritardo nella progettazione ed incertezze sul percorso da fare assumere al collettore stesso, e tutto ciò è dovuto anche al fatto che non si è approvato con sollecitudine il piano regolatore di Trapani.

In ogni caso, io ritengo che sia ormai dimostrato che questa spesa debba essere effettuata al più presto, perchè sia il ritardo antecedente al 1965, sia quello dei tre anni intercorrenti tra il 1965 e il 1968 sono costati all'economia di una zona già provata da altri eventi luttuosi cifre ingenti, tali da compromettere quel modesto inizio di ripresa economica che la città di Trapani aveva manifestato dal 1966 ad oggi e che era stato già messo a dura prova anche dal recente evento sismico.

P R E S I D E N T E . Il senatore Raia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

R A I A . Signor Presidente, io sarò breve nella replica anche perchè molte cose sono state dette, per quanto riguarda questo argomento, dal senatore Gatto. Solo, desidero aggiungere poche parole.

Ho ascoltato attentamente ieri la risposta che l'onorevole Sottosegretario ai lavori pubblici ha dato alla mia interrogazione e alle altre che sono state presentate sulla specifica situazione di Trapani. Devo dire, associandomi a quanto detto dal senatore Gatto, che la risposta è stata troppo evasiva, approssimativa, completamente deludente ed ha eluso tutte le richieste, i termini, le domande che avevo posto al Governo con l'interrogazione: di tutto ha parlato, fuorchè dei problemi che io avevo posto.

Quindi, è dire poco che sono insoddisfatto perchè la mia insoddisfazione deriva non solo dall'eseguità degli stanziamenti annunciati dal Sottosegretario ieri, ma va oltre.

Da diversissimi anni siamo costretti, purtroppo, ad ascoltare il Governo che parla di immediate provvidenze ogni qualvolta vi è un'alluvione, una frana, un allagamento, una grande mareggiata: ogni volta il Governo ha annunciato le provvidenze contingenti, ha dato assicurazioni, ha detto che si sarebbe provveduto nel futuro. Puntualmente, però, come se nulla fosse stato detto, ci si dimentica degli impegni assunti per un più radicale intervento per sanare le gravi falle che si aprono; e tutto continua come prima e peggio, proprio come è accaduto nella questione di Trapani. Nel caso specifico, la città e i suoi dintorni hanno vissuto giornate di panico dopo il disastro provocato dalla pioggia e dallo straripamento del torrente Xitta avvenuto due volte nel corso di un giorno, con gravissimi danni. La città è stata immersa in un mare di fango e le conseguenze dei danni sono rilevantissime. È stata la fatalità? È la natura che si è accanita ancora una volta contro una popolazione così duramente provata? Era possibile evitare questo disastro? Era possibile evitare il danno provocato? Queste sono le domande che in occasione di questo dibattito ho sentito avanzare da diversi senatori di tutti i Gruppi politici e che anch'io non posso far altro che ripetere. Questi sono i quesiti ai quali il Governo non ha saputo dare una risposta chiara. In fondo sono le stesse domande che abbiamo avanzato in occasione di altre calamità — purtroppo innumerevoli — abbattutesi nel nostro Paese.

Noi una risposta la diamo. Diciamo che era possibile impedire tanti gravi lutti e tanti gravissimi e ingentissimi danni se si fosse tenuto fede alla impellente, riconosciuta necessità di prevedere il prevedibile e di orientare l'azione politica, amministrativa e legislativa verso più radicali interventi atti a limitare i disastri che le calamità possono apportare. Oggi, come nel 1965 (ecco perchè dico che la responsabilità è grave e ricade sugli organi dirigenti) si è tamponato l'argine del torrente; oggi, come nel 1965, è stato però lo stesso torrente a straripare. Non si tratta, cioè, di un altro torrente: si è verificata nuovamente la stessa identica situa-

zione. Che cosa ha fatto il Governo da allora ad oggi? A questa domanda noi volevamo una risposta, e non una risposta evasiva Il Governo non ha fatto niente; nessuna delle opere promesse è stata realizzata. Pertanto, senza tema di essere accusato di faziosità, posso decisamente affermare che la responsabilità in questa occasione è del Governo, perchè si può errare una volta, si può non conoscere le situazioni una volta, ma perseverare in uno stato di dimenticanza nel prendere le provvidenze necessarie è cosa grave.

Di tutto ciò ora noi piangiamo le conseguenze. A Trapani la rete della fognatura avrebbe dovuto essere costruita *ex novo* da moltissimo tempo, da 14 anni. Il progetto è stato formulato da valentissimi ingegneri e da valentissimi tecnici, ma da 14 anni si palleggiano le responsabilità. La regione dà la colpa allo Stato, alla Cassa per il Mezzogiorno; la Cassa per il Mezzogiorno o il Ministro dei lavori pubblici danno la colpa alla regione o al comune. Siamo sempre alla solita politica dello scaricabarile che ha aggravato vieppiù il problema e che ne fa pagare le conseguenze alle popolazioni interessate. Se fosse continuato a piovere, diceva ieri un giornale, la città avrebbe vissuto le ore più drammatiche della sua storia. A che vale fare progetti quando essi vengono disattesi e tutto rimane come prima? A che valgono gli studi e la stessa esperienza se tutto poi si lascia nel dimenticatoio?

Oltre che nella città, danni rilevantissimi si sono verificati anche nel circondario: strade provinciali distrutte, numerosissime case scoperchiate, vaste zone di diversi abitati allagate e immerse nel fango, bacini saliniferi andati in completa rovina, vaste zone di coltura agricola devastate, ponti rotti. Questo è il risultato di una colpevole trascuranza che va addebitata non al caso, ma, come dicevo, a coloro che ne sono responsabili.

Danni notevoli si sono avuti a Custonaci, a Valderice e in altri luoghi, e sono danni che potevano essere evitati. Bastava essere un po' lungimiranti e preveggenti, bastava far onore agli impegni che i vari Ministeri avevano preso a questo proposito.

Ora rimangono sul tappeto dei grossi problemi la cui soluzione non può più essere rimandata; si tratta in fondo degli stessi problemi che si erano posti dopo la tragica alluvione del 1965. È necessario sistemare il bacino idrografico; questa è una richiesta che è stata reiteratamente avanzata in quest'Aula: lo stesso Presidente del Consiglio ha esplicitamente ammesso ieri la necessità di questa sistemazione. Inoltre, è necessario il rifacimento della rete idrica e della rete fognante di Trapani. Intanto, in questa occasione è bene ed è utile estendere le stesse provvidenze adottate per le altre regioni alle zone di cui parlo per lenire le gravi e drammatiche condizioni in cui versano quelle popolazioni.

Il nubifragio ha aggravato la già precaria sorte delle strutture insufficienti. L'inverno si avvicina e questo rappresenta un'altra grave minaccia per il futuro di quella gente. Dire questo non significa voler descrivere a tinte fosche la reale situazione in cui ci si trova. Il Governo sappia, si ricordi che quella è una popolazione provata da altre precedenti alluvioni, provata dal terremoto; è una popolazione esasperata, sconfortata, delusa dalla politica dei Governi che si sono succeduti nel nostro Paese; non è più tempo di indugi, nè di vane promesse, nè di interventi a spizzico, nè di palliativi, come sono stati gli stanziamenti annunciati ieri dallo onorevole sottosegretario Giglia. L'insolvenza degli organi responsabili in questo caso è troppo palese e manifesta. L'avvertimento che io voglio dare non è una minaccia; l'avvertimento che io voglio dare al « Governo tampone » — perchè è così che si deve chiamare questo Governo — è che non si illuda di poter tendere la corda troppo a lungo; essa si può spezzare perchè quelle popolazioni, dati i tristi precedenti, mal più sopportano di essere turlupinate.

Detto ciò, credo che non ci sia bisogno di ribadire quanto la risposta datami sia deludente e mistificatoria.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni sulle alluvioni è esaurito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (289) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 », già approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

T O G N I , *relatore*. Premetto che questo disegno di legge, non appena pervenuto dalla Camera al Senato, è stato dal signor Presidente assegnato alla mia Commissione, la 7ª, previo parere favorevole della 2ª Commissione. Quest'ultima Commissione ha dato parere pienamente favorevole in tempo utile e la mia Commissione in due sedute ha lungamente discusso il disegno di legge e ha dato pure il suo parere favorevole.

In questa relazione, che ho l'onore di esporre brevemente all'Assemblea, ho cercato di raccogliere il più possibile gli elementi, le sollecitazioni, le critiche che nell'ampia discussione fatta in Commissione sono emerse.

Per entrare nello spirito informatore o nella *ratio* delle norme di cui al disegno di legge relativo alle modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, predisposto dal Governo e approvato dalla 9ª Commissione lavori pubblici della Camera in sede legislativa, nella seduta del 31 ottobre scorso, e ora al nostro esame, ritengo opportuno accennare, sia pure brevemente, all'ormai più che annoso problema urbanistico del nostro Paese, da più parti definito tragico e che comunque, per riconoscimento unanime, si presenta alla nostra attenzione con tutti i caratteri dell'indifferibilità e dell'urgenza che postulano una sua piena ed organica soluzione.

È noto infatti che il dibattito sui problemi urbanistici, che si sviluppa da tempo in tutte le sedi e si è venuto approfondendo attraverso vivaci polemiche, non è mai stato così acceso come negli ultimi anni. A renderlo così vivo ed attuale hanno contribuito le condizioni caotiche in cui si svolge in troppi casi l'espansione delle città, l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi e recenti avvenimenti di vasta portata.

Non occorrono molte parole per ricordare in quali condizioni sovente avviene l'espansione delle città, come anche la crescita disarmonica ed incontrollata di vaste periferie provoca il soffocamento del centro antico, la progressiva paralisi del traffico, la proliferazione di insediamenti abitativi inospitali, il decadimento della funzione della città, nonchè l'aggravamento delle condizioni finanziarie dei comuni, costretti a seguire ovunque con i servizi le iniziative private. L'espansione edilizia non interessa solo le città, ma tutto il territorio nazionale e ne consegue la distruzione e la compromissione delle coste, delle zone montane, dei boschi, delle località di interesse paesistico o turistico, nonchè la degradazione del suolo. Una così grave situazione dipende essenzialmente dalla mancanza di piani urbanistici in troppi, anzi, nella maggior parte dei comuni italiani nonchè, quando tali piani esistano, dalla inadeguatezza dei relativi strumenti di esecuzione.

All'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, se non vado errato, soltanto 744 comuni, e, ritengo, per la maggior parte soltanto sulla carta, erano obbligati alla formazione del piano regolatore generale. Questa è una cifra assai significativa che non consente la possibilità di perdere altro tempo. Di fronte a tale situazione, e ciò è generalmente riconosciuto, la legislazione urbanistica risulta gravemente carente ed inadeguata rispetto alle esigenze di una società come quella italiana in rapida e continua evoluzione. Sono pertanto fuori dubbio la necessità e l'urgenza di una riforma integrale della legislazione in materia, riforma, però, che a causa della sua complessità non

può essere definita se non dopo un approfondimento di tutti i suoi tempi ed in base ad una valutazione globale dei fini da assegnare alla riforma stessa e dei possibili suoi effetti. In attesa di una soluzione organica ed integrale non si è mancato nel recente passato di emanare provvedimenti legislativi intesi ad eliminare almeno i più gravi inconvenienti della situazione. Ultimo fra questi la legge 6 agosto 1967, n. 765, la cosiddetta legge-ponte che ha inteso, pure nei suoi limiti, eliminare, per quanto possibile, il disordine nel settore urbanistico agendo sulle cause del disordine stesso e cioè sulla mancanza di strumenti urbanistici o sul loro livello qualitativo, spesso deficiente.

Sono stati perciò stabiliti precisi termini per gli adempimenti comunali in materia di pianificazione. Sono stati posti rigorosi limiti alla attività edilizia in assenza di strumenti urbanistici e sono stati definiti alcuni fondamentali rapporti tra spazi destinati alla residenza e spazi per le attività pubbliche e collettive, nonchè limiti di densità, misure minime per gli stacchi e per le altezze degli edifici ed altri elementi da osservare nella formazione dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione per assicurare condizioni ottimali per lo sviluppo dei centri abitativi. È pur vero, come è stato rilevato da autorevoli membri della Commissione che ho l'onore di presiedere, che lo stabilimento dei termini per il rilascio di licenze edilizie ha comportato un affollamento caotico ed estremamente rilevante di richieste troppo spesso accolte dalle Amministrazioni comunali, senza possibilità (non che manchi la volontà, ma la possibilità) di un serio esame per ovvia inadeguatezza di strumenti e di mezzi tecnici.

In questa situazione, caratterizzata dal maturarsi della coscienza urbanistica e da una vivace attività comunale nel settore della formazione dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, è intervenuta la nota decisione della Corte costituzionale numero 55 del 29 maggio scorso che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 7, n. 2, 3, 4 e 40 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte — dice la sentenza — in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo. Inoltre — precisa sempre la sentenza n. 55 — dette limitazioni hanno contenuto espropriativo quando impongono alla proprietà privata un sacrificio temporaneo, se si tratta di vincoli preordinati all'esproprio, definitivo se comportano la immodificabilità del bene, senza incidere sulla sua titolarità, oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico.

La Corte costituzionale peraltro nello stesso periodo, e cioè, con la sentenza n. 56, immediatamente successiva, del 29 maggio 1968, ha riconosciuto legittime le disposizioni contenute in una legge della provincia di Bolzano (articolo 15 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8) che non prevede indennizzi per l'imposizione di vincoli a tutela del paesaggio, in quanto « le relative limitazioni — dice la sentenza — svolgono il limite connesso al regime di quei beni come categoria » e cioè — spieghiamo noi — perchè si tratta di vincoli stabiliti nei confronti di un'intera categoria di beni aventi il carattere di bellezza naturale, identificabili *a priori*, nei confronti dei quali un eventuale divieto assoluto di edificare non comprime il diritto di proprietà in quanto questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive.

La decisione della Corte costituzionale numero 55 del 1968 ha avuto grandissima eco ed ha determinato una paralisi quasi completa dell'istruttoria dei piani regolatori (*interruzione del senatore Nencioni*) e dei programmi di fabbricazione, nonchè notevoli perplessità nelle amministrazioni comunali impegnate nella formazione degli strumenti urbanistici. Infatti, a seguito della decisione — come è evidenziato nella relazione governativa al disegno di legge che è in vostro possesso — le giunte provinciali amministrative hanno ritenuto di non poter approvare le delibere di adozione dei piani, in quanto nelle delibere stesse mancava il ri-

ferimento al modo in cui i comuni avrebbero fatto fronte agli oneri di eventuali indennizzi. D'altra parte il Consiglio di Stato non esprime il parere di competenza sugli atti e i progetti presentati al suo esame in queste condizioni ed infine la Corte dei conti non registra i decreti del Presidente della Repubblica con i quali vengono approvati i piani regolatori generali. Pertanto vi è un arresto completo.

Le amministrazioni comunali, da parte loro, si sono trovate di fronte a notevoli perplessità, non potendo neppure prendere in considerazione l'eventualità di dover corrispondere gravosi indennizzi per l'imposizione di vincoli urbanistici, data anche la generale passività ben nota dei loro bilanci: tutto ciò mentre le disposizioni della legge-ponte fanno obbligo ai comuni di approntare al più presto gli strumenti urbanistici e di prevedere in questi vasti spazi vincolati agli usi pubblici o collettivi, fra i quali — è bene chiarire e precisare, dato che si discute di questo elemento — sono avviamente compresi, secondo le esigenze di una comunità civile, gli spazi destinati agli impianti ed al verde per la gioventù. La situazione richiede pertanto urgenti provvedimenti, perchè il vuoto legislativo, determinatosi dopo la decisione della Corte costituzionale, non può che recare pregiudizio all'assetto del territorio. Tale esigenza, diffusamente avvertita nel Paese, ha trovato vasta eco nel Parlamento ed il Governo, sensibile interprete di tale esigenza, ha presentato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e che ora è al nostro esame. La soluzione adottata si basa su un'attenta considerazione della sentenza della Corte costituzionale che infatti ha ritenuto che la imposizione di vincoli, aventi contenuto espropriativo, senza la corresponsione di un adeguato indennizzo, è in contrasto con l'articolo 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto i vincoli stessi sono posti a tempo indeterminato o comunque possono avere efficacia a tempo indeterminato.

In definitiva l'illegittimità, sia pure parziale, degli articoli 7 e 40 della legge urbanistica deriva dal fatto che i vincoli del piano regolatore: *a*) sono immediatamente operanti; *b*) hanno vigore a tempo indeterminato; *c*) non prevedono un indennizzo. Dalla concorrenza di questi tre presupposti nasce la incostituzionalità dei menzionati articoli della legge urbanistica mentre, per converso, la eliminazione di uno qualsiasi dei tre presupposti (la operatività immediata, l'indeterminatezza della durata temporale, la non indennizzabilità) sarebbe sufficiente a rendere costituzionalmente legittime le disposizioni in questione.

La Corte ha tenuto in particolare considerazione l'elemento dell'efficacia a tempo indeterminato dei vincoli ed ha affermato che le limitazioni, se imposte dal piano regolatore generale, appaiono illegittime. Non lo sono invece a proposito dei piani particolareggiati, nonostante la mancata corresponsione di un indennizzo, poichè — dice la Corte — « tra i limiti legittimi in quanto connaturali alle esigenze anzidette e storicamente tramandate deve farsi rientrare l'assoggettamento al vincolo di immodificabilità per la limitata durata, purchè ragionevole, dei piani particolareggiati ».

In relazione alla decisione della Corte il disegno di legge governativo è basato pertanto sulla limitazione nel tempo dell'efficacia delle previsioni di piano regolatore generale che comportino vincoli nei confronti dei diritti reali aventi contenuto espropriativo.

Non si sarebbe invero potuto agire nei confronti degli altri due aspetti del problema. Infatti l'operatività immediata delle previsioni dei piani regolatori generali è una esigenza irrinunciabile, se non si vuole che il piano stesso risulti una platonica ed inapplicabile dichiarazione di volontà del comune per quanto concerne l'assetto del territorio. Anzi, come è noto, è stato ritenuto indispensabile accordare al comune la facoltà, divenuta un obbligo con la legge-ponte, di salvaguardare le previsioni del piano adottato con le apposite misure poste dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata più volte per consentire una sempre più estesa applicazione delle misure stesse.

La corresponsione di un indennizzo, invece, comporterebbe oneri assolutamente insostenibili da parte dei comuni i quali, come è noto, non riescono a sopperire alle esigenze della urbanizzazione ed anzi già nell'attuale sistema presentano bilanci deficitari, proprio in conseguenza della necessità di realizzare le attrezzature urbane, nonostante che non debbano corrispondere alcun indennizzo per le previsioni di piani regolatori.

Il criterio informatore del disegno di legge governativo che noi stiamo discutendo appare pertanto costituzionalmente ineccepibile ed idoneo a superare l'attuale vuoto legislativo adeguando la legge urbanistica alle decisioni della Corte costituzionale. Come è stato opportunamente rilevato, essa si limita a colmare un vuoto estremamente pregiudizievole per il settore urbanistico e va considerata come un rimedio propedeutico alla legge generale urbanistica (ripeto la frase che un illustre collega della Commissione ebbe ieri ad esporre) che deve essere approvata al più presto onde evitare un maggiore e più pericoloso caos allo scadere dei previsti cinque anni.

N E N C I O N I . Propedeutica è la norma costituzionale.

T O G N I , *relatore*. Questa in ogni modo vorrebbe essere una premessa.

Il disegno di legge, così come modificato ed approvato dalla Camera dei deputati, è composto di sei articoli. L'articolo 1, lo stesso del testo governativo, riproduce l'articolo 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, concernente il contenuto del piano regolatore generale migliorandone la formulazione ed integrandone le previsioni, ad esempio, con il riferimento al n. 6), alle norme di attuazione ed al n. 5) con l'indicazione dei vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale o paesaggistico, ciò in rapporto alla decisione n. 56 del 1958 della Corte costituzionale, di cui si è fatto cenno.

L'articolo 2, anch'esso identico al testo governativo, stabilisce che le indicazioni di piano regolatore in quanto comportino vincoli preordinati alla espropriazione o che comportino l'inedificabilità, cessano di avere vigore qualora entro cinque anni (ecco il termine) dall'approvazione, non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. Inoltre, poichè l'articolo 17 della legge urbanistica del 1942 stabilisce che alcune prescrizioni del piano particolareggiato conservano un'efficacia a tempo indeterminato, anche dopo la scadenza del termine di attuazione del piano stesso, l'articolo 2 prevede che l'efficacia dei vincoli a contenuto espropriativo dipendenti da dette prescrizioni non può essere protratta oltre detta scadenza, cioè sempre cinque anni. È in questa norma la sostanza della modifica alla vigente legislazione poichè i vincoli di piani regolatori generali perdono l'efficacia a tempo indeterminato e pertanto non comportano la definitiva privazione delle facoltà del proprietario, il quale vedrà riespandersi il proprio diritto qualora i vincoli in questione non siano tradotti in un piano particolareggiato o in una lottizzazione entro il quinquennio, ovvero quando sia trascorso il termine di attuazione degli strumenti esecutivi, che non può essere superiore a dieci anni, senza che il comune abbia provveduto alle necessarie espropriazioni.

L'articolo 3, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati innovando alla legislazione vigente, stabilisce l'obbligatorietà delle misure di salvaguardia (questo è importante) di cui alla legge 5 luglio 1966, n. 517, anche per i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali, così come già disposto per i piani regolatori generali con la legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 3, ultimo comma.

L'articolo 4, anch'esso aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che, in caso di adozione dei piani particolareggiati entro il quinquennio di cui all'articolo 2 del disegno di legge in discussione, per essi debbono continuare ad applicarsi le misure di salvaguardia anche se entro tale periodo esse non vengano approvate. Tale norma in un certo qual modo viene ad attenuare, temperando-

ne il rigore, la puntuale esattezza del sistema previsto dal disegno di legge in ossequio alle decisioni della Corte costituzionale. Di fronte a qualche perplessità che può affiorare, c'è di contro che in definitiva non si ricade nella indeterminatezza, in quanto la norma è pur sempre limitata nel tempo, facendo essa esplicito richiamo ai termini di cui all'articolo 3 della citata legge n. 517 del 1966.

L'articolo 5, che nel testo governativo portava il n. 3, sostituendo il primo comma dell'articolo 40 della legge urbanistica del 1942, ribadisce con una nuova formulazione il principio della non indennizzabilità delle limitazioni e dei vincoli di piano regolatore generale, ma ciò appare costituzionalmente legittimo e corretto in rapporto a quanto stabilito dall'articolo 2 per il fatto che detta limitazione e detti vincoli hanno nel nuovo sistema efficacia soltanto per un periodo di tempo determinato, cioè i cinque anni di cui abbiamo già parlato.

L'articolo 6, per i motivi d'urgenza, stabilisce l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È stato soppresso l'articolo 4 del testo governativo che prevedeva l'estensione della normativa alle regioni e alle provincie a statuto speciale, in conformità al parere espresso dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati.

Il disegno di legge al nostro esame modifica e integra la legge urbanistica del 1942 soltanto per la parte di cui si è detto, mentre lascia sostanzialmente immutato il sistema nel suo complesso. In particolare non viene toccato il criterio dell'articolo 4 della legge urbanistica del 1942, secondo il quale la disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali generali e particolareggiati e delle norme sull'attività costruttiva edilizia. Rimane intatta inoltre la possibilità per i comuni di imporre, in sede di piani regolatori generali, vincoli con carattere espropriativo operanti immediatamente.

Il vuoto legislativo creato dalla sentenza costituzionale avrebbe potuto essere colmato con altre e più ampie modifiche alla legge urbanistica; ma non può non tenersi nel dovuto conto il particolare momento politico nel quale tale vuoto si è verificato e nel quale si è affrontato. Il Governo ha voluto adottare una soluzione che, pur corretta sotto il profilo costituzionale, innovasse la vigente legislazione nella misura minima sufficiente per consentire la piena ripresa dell'attività di formazione e di approvazione dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, lasciando impregiudicati i temi di fondo della riforma urbanistica che dovranno essere affrontati con ben determinata e precisa volontà politica al momento opportuno.

È questa una soluzione temporanea, come ribadito dal nostro Ministro dei lavori pubblici in sede di discussione del presente disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, ma tuttavia necessaria per superare la paralisi della pianificazione comunale che non intralcia, anzi postula con estrema urgenza, una integrale ed organica riforma per la legislazione urbanistica; riforma che senza ulteriori indugi deve essere affrontata con energica e decisa volontà.

Per questo la Commissione unanime ha affermato che occorre al più presto il concretarsi di un preciso impegno delle forze politiche per una riforma globale, mentre è stata altresì rilevata l'esigenza di provvedere all'aggiornamento della legge n. 167 al presente pressochè inoperante in tutta Italia.

Da troppo tempo si parla e si scrive su questa riforma urbanistica, troppo spesso limitandosi a vane polemiche e ad astratte prospettive. Occorre passare dalle parole ai fatti, dalle enunciazioni alle concrete affermazioni e soprattutto alla definizione di quelle norme e di quei princìpi che nello spirito e nella chiara portata della nostra Costituzione consentano di realizzare una nuova e vera civiltà urbanistica che, tagliando corto alle speculazioni, agli egoismi e anche alle incapacità e alle assurdità, crei per tutti gli italiani, nessuno escluso, un nuovo ambiente che rispecchi e consenta quel progresso civile al quale sono convogliati gli sforzi e i sacrifici di tutti gli italiani di buona volontà.

Con queste premesse e a queste condizioni a nome della mia Commissione rivolgo

un caldo e cordiale invito a tutti i componenti di quest'alta e autorevole Assemblea affinchè, senza indugio, approvino in via definitiva questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Torelli, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme al senatore Cengarle.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Il Senato,

ritenuta la necessità che la vigente normativa urbanistica, per quanto riguarda i territori montani e pedemontani non subisca interpretazioni restrittive;

impegna il Governo ad emanare direttive ai Provveditorati alle opere pubbliche onde, per quanto di loro competenza, tengano presente:

a) che le perimetrazioni dei centri abitati (pur corrispondenti alle precise indicazioni di legge) vengano estese a tutto il contesto dei centri stessi, con i loro vecchi nuclei, eventualmente soggetti a particolari restrizioni storiche o ambientali, ma anche con la inclusione delle zone periferiche costituite dalle costruzioni del turismo residenziale e dalle aree ancora libere ivi esistenti;

b) che la delimitazione delle zone di sviluppo nei programmi di fabbricazione, pur con la costituzione di ampie ed idonee aree per la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, del verde e di qualsiasi altro carattere saliente, siano estese alla maggior parte dei terreni fabbricabili del fondo valle.

1.

P R E S I D E N T E . Il senatore Torelli ha facoltà di parlare.

T O R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non intendo uscire dalla tematica proposta dal disegno di legge in esame, nè conosco la portata, i limiti e i motivi che l'hanno determinata. Tuttavia si tratta pur sempre di una normativa che trova il suo aggancio nella legge-ponte che costituisce in questo momento quanto meno un pilastro portante di quella che sarà la legge urbanistica definitiva, ossia di quella legge che tutti auspichiamo, perchè non è certo con provvedimenti temporanei e limitati che si può risolvere una situazione di tale gravità e portata quale è la situazione urbanistica italiana. Quindi, pur non uscendo dal contesto di questo disegno di legge, ritengo di poter esprimere alcune osservazioni sulla necessità che la legge-ponte, da cui deriva l'attuale proposta di legge, sia applicata in tutto il suo contenuto, ma non oltre i limiti da essa previsti.

Questo rilievo è tanto più importante in quanto oggi discutiamo — e io auspico ci apprestiamo ad approvare — una normativa che vuole eliminare un errore rilevato dalla Corte costituzionale con la sua sentenza 9 maggio 1968.

Sarebbe deplorevole, però, se ci astenessimo dal porre in evidenza discrasie o errori interpretativi che si vanno verificando nella applicazione della legge ponte da parte degli organi chiamati a tale compito. Non può essere che questa la sede idonea a porre in luce tali errori che dipendono da valutazioni restrittive, per non dire talvolta arbitrarie, che incidono con gravissime conseguenze in determinate situazioni ambientali che mi permetterò di esporre.

Dico subito che la legge ponte, globalmente considerata, riscuote tutta la mia approvazione, nonostante il modo quasi clandestino con cui è stata varata nella scorsa legislatura, perchè ha un suo preciso scopo, cioè di indurre i comuni italiani a munirsi degli strumenti idonei per dar corso ad una politica urbanistica razionale e, in definitiva, su misura dell'uomo troncando alla radice la maligna fonte della speculazione.

Fin dall'inizio mi sono posto questa domanda che è poi quella di migliaia di cittadini e di centinaia di tecnici: è conveniente, è giusto che le stesse norme urbanistiche valevoli per le grandi città, per i grandi ag-

glomerati urbani siano idonee, e quindi applicabili con vantaggio delle singole comunità, anche per i piccoli comuni e ancor più per i comuni di montagna quando si tiene presente che il territorio montano dove i centri abitati sono di minima entità è pari ad un terzo di tutto il territorio nazionale? A questa domanda, fino adesso, nessun urbanista, nessuna persona di governo o funzionario del Ministero dei lavori pubblici ha dato una precisa risposta, e forse non si è neppure posto il problema. Però, a dire il vero, una risposta vi fu nella seduta del 4 ottobre 1968 da parte del sottosegretario onorevole Riccio ad una mia interrogazione allorquando affermò: « Non è chiaro il motivo che differenzia, da un punto di vista urbanistico, le zone montane da quelle di pianura, anzi le difficoltà topografiche e altimetriche giustificano ancora di più in montagna una più rigorosa programmazione nel tempo e nello spazio ».

La risposta, per non dire altro, era quanto mai evasiva e, praticamente, riaffermava un concetto di parità di trattamento senza darne adeguata motivazione. Tutto questo non può che avere un valore *de iure condendo.*

Oggi, a me preme richiamare l'attenzione del Senato sull'articolo 1 della presente legge che elenca quanto debba essere previsto e contenuto nella redazione dei piani regolatori generali, e ciò in esclusivo riferimento ai comuni montani e pedemontani. Mi richiamo specialmente al numero 2) dell'articolo 1, là dove si prevede l'indicazione di zone di sviluppo dell'attuale agglomerato urbano aggiungendo due rilievi che mi appresto a fare e che trovano pure riferimento nei programmi di fabbricazione previsti dall'articolo 34 della legge.

Orbene, io chiedo che il Governo faccia applicare questi disposti di legge secondo la loro lettera e il loro spirito, impedendo che i provveditorati alle opere pubbliche negli interventi di loro competenza diano alle predette norme una qualsiasi interpretazione restrittiva o personale. Gli interventi di cui ho fatto cenno si esplicano principalmente in due circostanze: nella perimetrazione dei centri abitati e nella determinazione delle zone di sviluppo previste nei piani regolatori o nei programmi di fabbricazione.

In tema di perimetrazione dei centri abitati, a norma dell'articolo 17 della legge numero 765, i comuni non ancora dotati di programmi di fabbricazione devono provvedere alla perimetrazione dei centri abitati; e col 1° settembre scorso le costruzioni fuori da tali perimetrazioni sono limitate a un metro cubo ogni dieci metri quadrati. Una casa di dieci per quindici a due piani fuori terra richiede un terreno di diecimila metri quadrati. Inoltre la distanza di nuove costruzioni anche dalla più piccola strada, sia pure pedonale, è prescritta in metri lineari 20, qualunque sia la scoscesità del terreno e il frazionamento. Dico questo perchè il mio intervento si riferisce esclusivamente ai comuni montani e pedemontani. Praticamente quindi dal 1° settembre 1968 per i comuni non ancora dotati di programmi di fabbricazione, come la grande maggioranza dei comuni delle valli montane, risulta assolutamente impossibile qualsiasi costruzione fuori della perimetrazione suddetta.

Orbene, le norme per la perimetrazione che sono dettate dalla legge e dalla circolare n. 3210 non sono però restrittive in modo particolare; lasciano ampia facoltà agli uffici preposti di determinare caso per caso il limite di tali perimetrazioni. Più precisamente, mentre indicano con sufficiente precisione le caratteristiche che deve avere un gruppo di case per essere considerato centro abitato, sono molto vaghe e lasciano quindi ampio campo alle considerazioni di carattere locale per quanto riguarda l'estensione del perimetro del centro abitato che non può certo essere limitato al nucleo centrale di vecchie case serrate tra loro, ma deve comprendere anche la zona periferica, compresi quei terreni fabbricabili per i quali la legge prevede la possibilità di edificazione sulla base di metri cubi 1,50 per metro quadrato. Invece alcuni provveditorati, e in specie il Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte, pretendono di effettuare tale delimitazione dei centri abitati non intorno all'intero contesto abitato, che per i comuni montani turistici, a causa delle

caratteristiche di costruzione distanziata, comporta naturalmente anche terreni non ancora edificati, ma praticamente attorno ai nuclei abitati dei vecchi centri storici ormai saturi, con esclusione di tutti o quasi i terreni fabbricabili esistenti nella zona abitata e che pure sono considerati dalle norme di legge. Tali delimitazioni corrispondono a ben poco più dei detti nuclei storici che così invece di essere chiusi alla costruzione, come previsto dalla legge ponte (articolo 17, comma quinto) per giusti motivi storici e di protezione ambientale, vengono ad essere invece proprio le sole zone ammesse a edificazione. Se non si arriva a porre un freno, a modificare tale interpretazione restrittiva contraria alle parole ed allo spirito della legge, per tutto il periodo intercorrente tra il primo settembre decorso e l'approvazione definitiva dei programmi di fabbricazione, cioè almeno per due o tre anni nei comuni delle valli montane, resterà impedita totalmente qualsiasi costruzione attinente al turismo residenziale. I pochissimi terreni compresi nelle perimetrazioni saliranno a prezzi altissimi e gli altri scenderanno a zero, con quali nefaste conseguenze per l'economia di una valle montana è facile prevedere.

Tutte le strade, gli acquedotti, le opere già realizzate, o in corso di realizzazione, concepite con lo scopo di rendere possibile la vita degli abitanti delle valli alpine, con il favorire l'insediamento turistico residenziale, saranno totalmente rese inutili e risulteranno completamente sprecati i miliardi e le energie impegnati in proposito.

Questo non è nè nella lettera nè nello spirito della legge e tanto meno negli intenti del Governo. Infatti la legge, pur con le dovute cautele, prevede nei centri abitati e perimetrali le costruzioni fino a metri cubi 1,50 per metro quadro. Le perimetrazioni concepite da certi Provveditorati alle opere pubbliche sono però fatte in tal modo da eliminare quasi completamente ogni terreno fabbricabile dal perimetro dei centri abitati, rendendo così impossibile questa edificazione che pure è stata pensata e voluta dal legislatore. Può dare un'idea dei limiti ai quali è arrivato, ad esempio, il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino nelle perimetrazioni, la circostanza che per il comune di Santa Maria Maggiore, un comune in una valle alpestre di gran turismo, sono restate escluse dalla delimitazione del centro abitato zone costituite da ville i cui giardini cintati sono strettamente contingui l'uno all'altro, costituendo ininterrotte serie di costruzioni e per alcune ville è stato raggiunto il limite assurdo di circoscrivere con la perimetrazione il fabbricato, comprendendolo nel centro abitato, ed escludere invece il giardino cintato esistente intorno allo stesso.

Rimane poi il problema della delimitazione delle zone di sviluppo previste dall'articolo 1 della presente legge. Compito della programmazione edilizia è quello di regolamentare con giuste regole e ben precise proporzioni di cubature ammesse per metro quadro di terreno lo sviluppo edilizio su tutto il territorio comunale.

Le caratteristiche dei nostri comuni di valle, costituiti dai pochi terreni fabbricabili di fondo valle; la necessità di provocare e facilitare insediamenti di turismo residenziale, onde dare possibilità di vita civile agli abitanti che solo da tale attività possono trarre motivo per restare nelle valli avite; l'assenza totale di qualsiasi possibilità di attività agricola (nel senso attuale e logico della parola e cioè con ampi appoderamenti) rendono necessari criteri di delimitazione delle zone di sviluppo, che siano aderenti alla realtà e agli scopi sociali ed economici che si vogliono ottenere, pur sempre nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio, del verde e di tutto quanto l'urbanismo moderno mette giustamente in primo piano.

Ciò, come detto, è stato riconosciuto esplicitamente dal citato articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, che detta appunto le norme per la compilazione dei programmi di fabbricazione.

Conseguenza di quanto detto sopra è che, per rendere possibile l'insediamento di turismo residenziale che ricerca zone tranquille e terreni non troppo cari, nelle vallate alpine la delimitazione delle zone di sviluppo deve permettere tale prospettiva, estenden-

dosi praticamente alle intere aree di fondo valle, escludendo solo zone per salvaguardia ambientale e paesaggistica, da scegliere accuratamente, con la dovuta larghezza di vedute e con le ampiezze necessarie.

Invece, ad esempio, il Provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte intende limitare le « zone di sviluppo » nelle quali sia ammessa una giusta proporzione di edificabilità alla ristretta periferia delle zone già costruite, escludendo tutto il restante territorio di fondo valle. Secondo il Provveditorato tali zone di sviluppo dovrebbero essere limitate strettamente alle superfici necessarie per edificare il quantitativo di case che si può presumere possano sorgere in un decennio. Si vorrebbe quindi costringere il turismo residenziale in piccole zone analoghe a quelle periferiche dei grossi centri di pianura, da saturare, prima di passare ad ammettere le costruzioni su altri terreni.

Ad una mia interrogazione su questo punto il sottosegretario, onorevole Riccio, nella seduta del 4 ottobre 1968 ha risposto sostenendo con due diversi concetti la validità di questa previsione decennale di sviluppo.

Egli ha dichiarato testualmente: « Dimensionare le aree edificabili limitatamente alle prescrizioni di sviluppo prevedibili per un arco di tempo decennale risponde ad una corretta e fondamentale impostazione di ogni discorso programmatico. Pur non precisando infatti l'attuale disciplina urbanistica un limite temporale di validità degli strumenti urbanistici, è necessario un termine a cui riferire le prescrizioni ed i dimensionamenti spaziali, ad evitare una indiscriminata compromissione del territorio derivante da una possibilità edificatoria eccessivamente estesa ». Egli ha inoltre dichiarato che « l'urbanizzazione del territorio per nuclei successivi risponde poi ad una esigenza fondamentale di economia specialmente per le finanze pubbliche locali. Infatti, se viene consentito l'impianto di nuovi insediamenti in maniera diffusa sul territorio, le infrastrutture ed i servizi pubblici risulteranno sovradimensionati o carenti, in ogni caso di difficile programmazione. Procedere, viceversa, per nuclei completi o successivi consente la realizzazione integrata degli insediamenti privati e delle urbanizzazioni, secondo precisi schemi di attuazione ».

Orbene, il primo concetto può ritenersi giusto per le periferie delle grandi e medie città dove i terreni fuori delle zone edificabili sono di grande ampiezza e di natura agricola; ma è un criterio assolutamente assurdo per le valli alpine ove le costruzioni hanno solo ed esclusivamente lo scopo di insediamenti turistici residenziali. Questi devono essere vincolati a regole precise di salvaguardia ambientale e a difesa dei valori naturali, ma non possono essere costretti in assembramenti, invisi agli ospiti che dalle città cercano sui monti località tranquille e non zone di costruzione tendenti alla saturazione.

D'altronde, lo stesso Governo ammette e riconosce che questo limite temporale (un decennio) non esiste nell'attuale disciplina urbanistica ed allora come può giustificarsi, se non come atto arbitrario, questa interpretazione restrittiva da parte dei provveditorati?

Il secondo concetto sostenuto dal rappresentante del Governo per giustificare l'urbanizzazione del territorio per nuclei successivi (la preoccupazione cioè che le infrastrutture e i servizi pubblici potrebbero risultare sopradimensionati o carenti) non trova ragion d'essere perchè l'articolo 31 della legge prevede che la concessione della licenza edilizia « è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dei privati di procedere alla attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza ». Ne deriva quindi (e quanto dico ha specifico valore per le zone montane o i centri pedemontani, con minima densità di popolazione) che nessuna preoccupazione può sorgere su eventuale carenza o sovradimensione di infrastrutture o servizi pubblici, perchè queste opere saranno richieste dal comune al privato come condizione essenziale, anzi come parte integrante della stessa licenza edilizia, come già avviene normalmente, perchè è pura fantasia il supporre che il comune di montagna — con bilanci sottocassa —

possa predisporre opere di urbanizzazione primaria.

Concludendo: cosa è necessario perchè la montagna non si spopoli, perchè gli scopi dei programmi dello sviluppo alpino non siano resi vani? Che la legge-ponte urbanistica, il suo regolamento, i decreti ministeriali conseguenti, vengano applicati nella loro lettera e nel loro spirito, tenuto conto delle particolari situazioni ambientali, dell'attività economica e di vita delle valli alpine senza distruggere iniziative e miliardi spesi per la montagna.

In conseguenza mi permetto chiedere — ed ho presentato analogo ordine del giorno —: a) che le perimetrazioni dei centri abitati (pur corrispondenti alle precise indicazioni di legge), vengano estese a tutto il contesto dei centri stessi, con i loro vecchi nuclei, eventualmente soggetti a particolari restrizioni storiche o ambientali, ma anche con l'inclusione delle zone periferiche costituite dalle costruzioni del turismo residenziale e dalle aree ancora libere ivi esistenti; b) che la delimitazione delle zone di sviluppo nei programmi di fabbricazione, pur con la costituzione di ampie ed idonee aree per la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, del verde e di qualsiasi altro carattere saliente, siano estese alla maggior parte dei terreni fabbricabili del fondo valle che in assenza di qualsiasi possibile insediamento agricolo vero e proprio, se esclusi dallo sviluppo del turismo residenziale, sarebbero condannati all'abbandono e alla degradazione. Con i criteri restrittivi indicati, sarebbero condannate entro breve tempo alla miseria ed allo spopolamento anche quelle valli che grazie alle iniziative del Governo e loro ed al recente sviluppo del turismo residenziale, stanno faticosamente creando le condizioni per una seria possibilità di vita civile in montagna. Grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Massobrio. Ne ha facoltà.

* M A S S O B R I O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'assetto urbanistico del nostro Paese è divenuto uno dei problemi più urgenti ed importanti da risolvere, per la cui soluzione il Governo dovrà al più presto prendere le necessarie iniziative atte a modificare in alcune parti la legge 6 agosto 1967, n. 765, come per esempio suggerisce la proposta di legge presentata dal mio Gruppo nell'altro ramo del Parlamento. Per quanto concerne il disegno di legge al nostro esame, suggerito dalla necessità di risolvere il problema apertosi con la sentenza n. 55, del 29 maggio 1968, della Corte costituzionale, stabilendo che i vincoli del piano regolatore decadono dopo cinque anni se entro tale periodo non saranno stati prestabiliti i piani particolareggiati o i piani di lottizzazione convenzionati, dobbiamo fare alcuni rilievi per richiamare l'attenzione su quanto, a nostro avviso, la legge che stiamo discutendo non prevede.

Rileviamo, per esempio, che i piani regolatori hanno un valore a tempo indeterminato mentre non sappiamo come può un piano regolatore essere in vigore se certi suoi importanti vincoli sono decaduti. Inoltre si supponga una zona vincolata dal piano regolatore a verde pubblico. Dopo 5 anni, senza che il comune abbia fatto un piano particolareggiato, il vincolo a verde decade. In questo caso il proprietario potrebbe essere indotto a chiedere la licenza di costruzione mentre, nello stesso tempo, il comune non potrà concederla perchè contraria al piano regolatore. Dovrà quindi essere modificato il piano regolatore per restituire l'area libera. A questo fine la legge al nostro esame non dice nulla di ciò che il comune dovrà fare dopo i 5 anni.

Inoltre, il limite di 5 anni non consente ai comuni di attuare entro tale termine nessun piano regolatore, per cui detto termine andava prolungato. Tenendo conto di ciò, bisognava prevedere quali dovevano essere i compiti del comune dopo tale termine o prevedere quali saranno i diritti del proprietario. D'altro canto la proposta di legge doveva prevedere, come prima cosa, la modifica del piano regolatore.

Evidentemente, per la soluzione di certe situazioni che potranno verificarsi il Gover-

no provvederà con altre norme legislative, il che avvalorerebbe i rilievi che abbiamo ritenuto giusto e doveroso fare con il nostro intervento nell'esame della legge. A nostro avviso il Governo avrebbe potuto mettere i comuni in condizione di attuare i piani regolatori mediante prestiti oppure avrebbe dovuto permettere ai comuni stessi di recepire fondi mediante una opportuna perequazione sulle aree fabbricabili tramite una eventuale imposta di licenza.

Signor Ministro, i rilievi molto telegrafici — la voce se n'è andata e chiedo venia — che abbiamo ritenuto doveroso fare sulla legge al nostro esame vogliono essere un contributo fattivo, seppure critico, che il mio Gruppo intende dare alla soluzione completa del problema urbanistico nel nostro Paese, problema che per la sua importanza non può essere ulteriormente ritardato. In tale attesa, per tutte le ragioni alle quali ci siamo riferiti, pur riconoscendo al disegno di legge una sua validità, non possiamo esprimere voto favorevole. Grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Crollalanza. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, innanzitutto devo dichiarare che concordo con le conclusioni del relatore quando auspica che al più presto possibile, ma, io aggiungo, con la dovuta ponderazione ed ampiezza di valutazione di tutti gli aspetti che il complesso problema richiede, sia provveduto ad una nuova legge che abbracci organicamente e con moderna visione, tutto il settore della urbanistica, superando le leggi che fino ad oggi hanno regolato la materia.

Per quanto riguarda il testo del disegno di legge n. 289 al nostro esame, che contiene modifiche alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, non posso non manifestare una certa perplessità, da parte del nostro Gruppo, circa la costituzionalità della legge; ciò in contrasto con quanto l'egregio relatore, che presiede con tanta competenza e passione la 7ª Commissione permanente, ha ritenuto di poter affermare. Infatti, se è vero che alcuni giuristi confortano la sua tesi, è anche vero che altri sono di parere contrario, ritenendo che la finalità della declaratoria della Corte sia comunque quella — in relazione all'articolo 42 della Costituzione — che ogni vincolo presupponga un relativo indennizzo.

Ciò appare tanto più logico e giusto ove si consideri anche la differenza che si determina attualmente tra un proprietario che, in base al piano regolatore, è libero di disporre del suo bene nel modo migliore, anche se nei limiti della legge che approva tale piano, ed un altro che, viceversa, ne subisce il vincolo che glie ne impedisce la disponibilità e lo priva di un qualsiasi reddito per un lungo periodo di tempo.

Ma, prescindendo da siffatte considerazioni, non posso non riconoscere che una legge era quanto mai urgente e necessaria per colmare il vuoto legislativo; determinato dalla sentenza della Corte, questo è pacifico. C'è solo da rilevare che non si è provveduto conseguentemente nel modo più idoneo, tanto più che nell'articolazione stessa della legge vi sono disposizioni che si prestano ad interpretazioni varie, e quindi lasciano dei dubbi su ciò che intendono perseguire.

Prendiamo, per esempio, l'articolo 2 che dice testualmente: « Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati ».

Si dovrebbe da tale dizione arguire che la legge abbia inteso limitare il vincolo a soli cinque anni e che dopo tale tempo i proprietari siano liberi di disporre del loro bene. Al riguardo è però da rilevare, come è stato anche giustamente osservato dall'oratore che mi ha preceduto, il collega Massobrio, che anche dopo i cinque anni, se non sono stati ancora approvati i piani particolareggiati, rimane in piedi il piano

regolatore generale, che ha assegnato ad alcune zone specifiche destinazioni: la costruzione di una chiesa, di una scuola, di un'altra qualsiasi opera o il verde pubblico. In questo caso il proprietario è libero di disporre del suo bene, indipendentemente dalla questione se da quel momento abbia diritto o meno ad un indennizzo? Insomma, dopo cinque anni che cosa avviene, se il piano particolareggiato non è stato approvato? Chi assicura il proprietario che ha subìto il vincolo che con una nuova legge non si provveda a prorogarne i termini per l'approvazione?

Ma prescindendo dall'eventualità di proroghe ai piani particolareggiati, se si considera infine che i vincoli non sono limitati a cinque anni soltanto, ma forse scattano dal giorno in cui è approvato dal consiglio comunale il piano regolatore generale, con la relativa salvaguardia, per cui praticamente è da quel momento che si determina l'indisponibilità del bene con la relativa disciplina, appare evidente — tenuto conto anche del tempo occorrente per l'approvazione successiva da parte del Consiglio superiore o degli organi decentrati dei lavori pubblici — che non vi è nessuna precisa determinazione della durata di tali vincoli.

E allora qual è la conclusione di queste mie osservazioni? Che, a prescindere dal dubbio se sia costituzionale o meno la soluzione adottata, rimane un fatto, e cioè che praticamente la dizione di alcune disposizioni della legge si presta a diverse interpretazioni.

Prendendo poi lo spunto da questo disegno di legge non posso non rilevare che se in conseguenza alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fosse provveduto, a guerra finita, ad emanare il relativo regolamento, certamente l'indisciplina che si è determinata durante il *boom* edilizio, specialmente delle grandi città, dove sono affluiti gli immigrati provenienti dalle campagne abbandonate, — per cui colonie intere, che assommano a centomila o in alcuni casi a duecentomila unità, si sono trasferite dalle regioni meridionali a quelle settentrionali o nelle città delle stesse regioni centromeridionali, — non si sarebbe verificata o comunque sarebbe stata meno grave.

Si deve a tale preoccupante fenomeno di anarchia se si è stati costretti, sia pure tardivamente, a varare, ad integrazione della legge del 1942, la cosiddetta legge-ponte del 6 agosto 1967 n. 765. Senonchè questa legge, che io stesso ho auspicato, discusso ed approvato, con alcune riserve per certe disposizioni, all'atto pratico ha rivelato degli inconvenienti. Alcuni di essi sono stati testè illustrati dal collega Torelli, il quale è sceso, per altro, in eccessivi dettagli; io mi guarderò bene dal fare altrettanto, ma non posso non far presente che se poteva giustificarsi nel varo della legge l'assegnare tempi stretti sia per la compilazione dei piani regolatori sia dei piani di fabbrica — per far cessare al più presto lo stato di anarchia urbanistica e quindi per pungolare i comuni ad agire sollecitamente — al momento opportuno occorreva tempestivamente prorogare alcuni di tali termini per evitare quei prevedibili inconvenienti che in effetti si sono verificati.

Infatti, se è vero che la legge-ponte prevede, tra le spese obbligatorie dei comuni, la compilazione dei piani regolatori e di fabbrica; se è vero che prevede tutta una procedura per cui, in caso di inadempienza da parte degli amministratori comunali, il prefetto nomina allo scopo un Commissario, dando incarico al Provveditorato alle opere pubbliche di sostituirsi con propri funzionari o con professionisti privati per l'esecuzione dei piani regolatori, è anche vero che si è ignorata una realtà che, in quel momento, poteva anche essere ignorata, per lo scopo che ho già detto, ma che oggi non lo può più essere; e cioè, che sia il Ministero dei lavori pubblici, sia i Provveditorati alle opere pubbliche sono carenti di personale tecnico adeguato, come è dimostrato dai larghi vuoti esistenti nei ruoli degli ingegneri e degli architetti urbanisti. Ai concorsi si presentano pochi candidati ed i vincitori, il più delle volte, dopo aver acquisito un titolo qualificato, come è quello del Genio civile, se ne avvalgono per andare a svolgere la propria attività in aziende private, per il fatto che in esse sono

ben remunerati, cosa che non avviene nell'amministrazione dello Stato.

Inoltre, se è anche vero che la legge ponte prevede tra le spese obbligatorie dei comuni la compilazione dei piani regolatori o di fabbrica, non va dimenticato che la commissione centrale per la finanza locale opera dei tagli cervellotici anche sulle stesse spese obbligatorie, per esempio su quelle che si riferiscono alla manutenzione delle strade ed in generale delle opere pubbliche, anche se minacciano di andare in rovina o su altre esigenze non meno assillanti, e ciò allo scopo di ridurre l'integrazione finanziaria a cui lo Stato è chiamato a provvedere.

Qual è la realtà che si è verificata in base ai termini fissati dalla suddetta legge, ed alle norme e circolari emanate dal Ministero dei lavori pubblici? Che cosa è avvenuto? È avvenuto che, alla scadenza del 31 agosto di questo anno, in tutti i grossi comuni, in modo particolare, ma anche in molti altri si è verificata, nelle ultime settimane, la corsa alla presentazione dei progetti da parte di proprietari di suoli per potersi giovare delle vecchie norme urbanistiche anzichè attenersi a quelle recenti che sono più restrittive. Abbiamo assistito in conseguenza a fenomeni di questo genere: le commissioni edilizie hanno finito col dover tenere, alla vigilia della scadenza dei termini, seduta giorno e notte, molte volte costringendo i componenti ad alternarsi tra di loro, quindi privando della necessaria pienezza il collegio giudicante, con gli inconvenienti che si possono immaginare. Si sono verificati dei fenomeni per cui, per citare un caso, nella mia città sono stati presentati, solamente nelle ultime settimane, quasi duemila progetti e, di questi, ben 800 sono stati approvati rapidissimamente. È da augurarsi che lo siano stati con tutti i crismi, e non con carenze per insufficienza di giudizio!

Da un simile stato di cose quale conseguenza ne è derivata? La conseguenza è che, in base all'affrettata e forse caotica approvazione dei progetti ed alle licenze rilasciate, entro sei mesi tutti i cantieri devono dare inizio ai lavori, e quindi tutte le costruzioni previste da quei progetti devono essere avviate. Ciò sta provocando fatalmente una vera gara tra i vari costruttori per accaparrarsi gli operai necessari, che per altro si rivelano inadeguati rispetto alle necessità, e conseguentemente l'aumento, oltre le tariffe sindacali, dei salari. Inoltre le ditte fornitrici di materiali, e quant'altri collaborano alla realizzazione delle opere, hanno già aumentato i prezzi, perchè le richieste sono già superiori in alcuni casi alle normali possibilità di produzione. Ne deriva, infine, che gli alloggi subiranno, a loro volta, aumenti notevoli.

Di fronte ad una situazione di questo genere, si rendeva quanto mai opportuno, proprio in occasione del varo di questo disegno di legge, che sta per essere approvato, onorevole Ministro, inserirvi una disposizione che determinasse una proroga dei termini nell'inizio dei lavori per le licenze già concesse, consentendo in tal modo di dilatare nel tempo la realizzazione delle opere con vantaggio, sul piano economico, delle stesse. In mancanza di tale proroga si avrà sì una massa di realizzazioni, che non so poi fino a che punto potranno essere portate avanti, in rapporto ai maggiori costi, ma successivamente si verificherà una crisi nel settore edilizio perchè — non facciamoci illusioni — i piani regolatori generali e quelli particolareggiati non saranno realizzati nei tempi fissati dalla legge-ponte. Perciò, in pratica, se anche si verificherà in un prossimo lasso di tempo un nuovo *boom* edilizio con gli inconvenienti che ho lamentato, non sarà agevole evitare la successiva crisi.

In ultimo, per concludere, devo far presente che la corsa alla concessione delle licenze edilizie e alla possibilità di iniziare le relative costruzioni sta già producendo qualche caso clamoroso. Mi informava stamane un collega siciliano, il senatore Grimaldi, che nella sua città, Enna, il pretore ha richiesto tutte le licenze concesse dal comune e dopo averle diligentemente esaminate una per una ha trovato motivi di contestazione ed anche di annullamento. Ora, se nel caso specifico vi è stata una iniziativa opportuna ed una garanzia, perchè si è trovato un magistrato che, d'uf-

ficio, preoccupato del fenomeno che si è determinato, ha ritenuto di assolvere responsabilmente a questo compito, quali garanzie abbiamo che nelle altre città ove l'inflazione delle licenze dell'ultima ora si è verificata, i progetti rispondano effettivamente a tutte le norme di legge e alle caratteristiche necessarie di ordine tecnico?

Di fronte, pertanto, alle perplessità che il disegno di legge determina dal punto di vista costituzionale, il nostro Gruppo, pur riconoscendo che comunque il vuoto legislativo doveva essere colmato, avendo anche rilevato le incertezze e gli inconvenienti che deriveranno dall'interpretazione delle stesse norme di legge, è costretto a dichiarare la propria astensione dalla votazione del disegno di legge. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maderchi. Ne ha facoltà.

M A D E R C H I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, è già stato detto che la proposta di modifiche e integrazioni alla legge urbanistica che stiamo esaminando nel testo corretto dalla 9ª Commissione della Camera è un provvedimento che trae origine dalla sentenza n. 55 della Corte costituzionale. Quindi la proposta che stiamo esaminando è un modo, forse il più semplice, per aggirare le difficoltà create all'applicazione della legge n. 1150 dalla sentenza della Corte costituzionale senza modificare nulla dell'impostazione data precedentemente; ma l'impostazione precedente, come è risultato dalla discussione che abbiamo compiuto in Commissione e come sta risultando in gran parte anche questa sera qui in Aula, ha trovato una larga concordia nel senso di ritenerla insufficiente, arretrata rispetto al grado di coscienza che le grandi masse popolari hanno acquisito ormai intorno a questi problemi fondamentali della vita associata. È stato sottolineato infatti molto autorevolmente in Commissione, da parte del rappresentante del Governo ed anche da parte del Presidente della stessa Commissione, che le finalità della proposta sono solo quelle di rimuovere gli ostacoli creatisi dopo l'emanazione della sentenza, sollecitandosene l'accoglimento per il carattere particolare, quasi di tecnica legislativa. Ma poi tutti, prendendo la parola per entrare nel vivo delle questioni, si sono sforzati più per mettere in risalto i problemi che attendono una soluzione che per recare effettivamente un'adesione convinta. Tutti hanno sentito, come la discussione sta indicando anche qui in Aula, il bisogno di sottolineare la necessità di un intervento che riordini, adegui la legislazione alla situazione e alle esigenze della pianificazione urbanistica.

È stato sottolineato da tutti che non si può continuare ad andare avanti con modifiche e correttivi alle modifiche apportate alla legge del 1942; anzi il rappresentante del Governo in Commissione ha voluto chiarire che la proposta rappresenta la copertura di un vuoto creato dalla sentenza della Corte costituzionale, ma è anche la premessa, così egli si è espresso, per una riforma piena dell'urbanistica. Il Presidente della 7ª Commissione ha aggiunto di auspicare la sollecita approvazione di nuove e più avanzate norme. Personalmente io noto una contraddizione stridente in tali atteggiamenti ma, stando alle dichiarazioni, ascoltando il coro unanime, sembrerebbe che siamo tutti d'accordo per una vera riforma urbanistica; ma nè io nè la mia parte ci facciamo delle illusioni. Sappiamo bene che non ancora sono stati superati i mille ostacoli che ci separano dalla riforma. Tuttavia è lecito domandarsi: perchè ognuno sente il bisogno di guardare più in là, di andare oltre le proposte di questa legge?

Oggi esiste in Italia intorno ai problemi della casa, delle condizioni in cui si svolge la vita delle famiglie nelle città, la possibilità per portare avanti un discorso ampio, avanzato, unitario, che va molto al di là della trovata per eludere la sentenza della Corte costituzionale. E questo le varie parti politiche in qualche modo lo avvertono; ecco perchè non si possono accontentare della legge in esame che molto giustamente il collega Ripamonti definì in Com-

missione soltanto una scappatoia. Ma le scappatoie sono scappatoie, buone tutt'al più per rinviare le questioni, non per risolverle. E proprio per questo motivo le scappatoie con i rinvii rendono più acuti i problemi.

Noi comunisti siamo convinti che è giunto il momento di accogliere la richiesta pressante dei cittadini che intendono liberarsi dalla speculazione sulle aree fabbricabili, che vogliono avere a disposizione case decenti a condizioni tollerabili, che vogliono vivere in un ambiente che non li respinga in ogni modo, ma anzi li aiuti a risolvere i mille complicati problemi della vita quotidiana, che vogliono vivere in una città o in un paese ove finalmente la funzione sociale della proprietà privata non sia più pura enunciazione costituzionale ma venga rispettata dall'attuazione pratica dell'azione politica nella realtà quotidiana.

Di diverso avviso è nei fatti il Governo e le forze che lo sostengono.

Ci si viene a proporre in questa situazione a tutti nota una scappatoia che ignora tutte le questioni. Eppure oltre a quanto abbiamo già indicato occorre tener presente che una grave crisi incombe sull'attività edilizia.

Tutti sanno che, per eludere l'applicazione completa della legge-ponte, si sta creando una nuova fase di sviluppo incontrollato nell'attività del settore, che determinerà per l'enorme quantità di licenze che sono state già rilasciate uno stato di crisi gravissima. Infatti entro breve termine ci si troverà di fronte ad una enorme quantità di vani costruiti che non troveranno collocazione alcuna.

Infatti, i costi già elevatissimi tenderanno ad aumentare a causa dell'accentuato sfruttamento delle aree ad alta densità nei centri più popolosi dove, come si sa, l'incidenza del costo delle aree sul prezzo del fabbricato è elevatissima; aumenterà così il divario già esistente tra l'offerta di abitazioni e le reali possibilità delle famiglie che hanno bisogno di case. Nè si pensi che il fenomeno possa comporsi attraverso il gioco della domanda e dell'offerta, perchè, come è noto, per l'intervento degli enti finanziatori questa composizione è negata in partenza. Da ciò deriveranno nuove difficoltà, più acuti contrasti, una maggiore necessità di provvedere con adeguati interventi. Insieme a tutto questo noi riteniamo di dover segnalare anche l'altro aspetto della questione, che si riferisce alle conseguenze di questo enorme inserimento di nuove costruzioni in città come Roma, Napoli, Genova, Torino, ed altre ancora, dove il tessuto urbano è estremamente fragile, inesistente in alcuni casi, incapace comunque di reggere nuovi appesantimenti. Cosa accadrà? Quanto diventerà più acuta la crisi? Già oggi esistono nelle nostre città intere zone, interi quartieri di periferia dove mancano le strade, dove mancano le fogne, dove non c'è l'illuminazione, dove non ci sono scuole sufficienti, dove, insomma, mancano le più elementari infrastrutture. Come potranno le Amministrazioni comunali far fronte alle nuove accresciute esigenze? Come propone il Governo di rimediare a questa situazione che ci sta di fronte? A nostro giudizio questo era il momento per affrontare i nodi fondamentali e più urgenti di tutta questa intricata e delicatissima materia.

Questa doveva essere l'occasione per dimostrare nei fatti che quella riforma che tutti auspicano è veramente voluta.

Aver trascurato di profittare di questa circostanza è a nostro parere un fatto grave, soprattutto se si tiene conto che ciò avviene mentre il nostro Paese è nuovamente e così duramente provato da tragici avvenimenti come quelli che hanno colpito il Piemonte ed altre zone d'Italia e che mettono in risalto insieme alla imprevidenza dei governi passati l'assoluta imperiosa necessità di intervenire subito per assicurare una efficace difesa del suolo, un accorto assetto del territorio, una pianificazione economica ed urbanistica capace di contenere le conseguenze di eventi così dolorosi, come ieri sera in quest'Aula è stato autorevolmente ricordato da lei, signor Presidente.

Invece questo rifugiarsi del Governo dietro soluzioni di tecnica legislativa che man-

tengono immutate le condizioni preesistenti è a nostro parere un controsenso, una scelta inadeguata alle necessità, enormemente al di sotto delle spinte e delle tensioni democratiche che si manifestano fuori del Parlamento.

Noi non vogliamo non tener conto delle difficoltà nelle quali si trova ad operare questo Governo ma, tutto considerato, non pensiamo che si possa giustificare la rinuncia a tentar di trovare un momento d'intesa con le altre forze politiche per un effettivo passo in avanti sulla linea della riforma urbanistica.

D'altra parte, a ben rifletterci, non sarebbe stato nemmeno eccessivamente difficile se è vero che la Corte costituzionale ha sì creato dei vuoti nella legislazione urbanistica con la nota sentenza, una ha indicato altresì una serie di possibili soluzioni.

Nella motivazione della sentenza è detto fra l'altro che secondo i concetti, sempre più progredienti, di solidarietà sociale resta escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendolo invece ritenere caratterizzato dall'attitudine ad essere sottoposto nel suo contenuto ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare. Ed allora? Senza proporre un rinvio di cinque anni — chè di rinvio si tratta, perchè siamo tutti convinti che nei cinque anni proposti dall'articolo 2 nessun comune potrà approvare tutti i piani particolareggiati, oltre che per le lentezze burocratiche degli organismi centrali, anche e soprattutto per le difficoltà che incontreranno nel garantire le prescritte coperture finanziarie — si sarebbe ben potuto prendere il via dalle positive indicazioni contenute nella sentenza per compiere alcuni primi, importanti passi verso la riforma urbanistica.

Questo è quanto abbiamo chiesto nell'altro ramo del Parlamento, quanto abbiamo esposto nella settima Commissione del Senato, questo è quello che riproponiamo questa sera in Aula.

Noi siamo convinti che sia giunto il momento per fare piazza pulita del vecchio modo di intendere il diritto del proprietario dei terreni, diritto che non può più essere quello di costruire quando e dove vuole, per sostituirlo con una nuova, moderna interpretazione dell'uso del suolo che riconosce il diritto di edificare come attributo esclusivo della collettività, da esercitarsi attraverso appropriati strumenti di pianificazione esecutiva.

Se tale proposta venisse accolta; finalmente nelle nostre città, nei nostri comuni l'espansione edilizia si realizzerebbe in maniera ordinata, secondo un programma razionale, e sarebbe condizionata all'esistenza della urbanizzazione tecnica e sociale.

Ma questa nostra proposta, benchè considerata giusta da molti colleghi di altre parti politiche, non è stata accolta. Ne prendiamo atto per rilevare soprattutto lo scarto tra le necessità del Paese e le azioni concrete del Governo e vi mettiamo in guardia nei confronti di ciò che la vostra proposta, signori del Governo, comporterà.

Malgrado il vostro atteggiamento, noi continuiamo a dare, cioè, un nostro contributo autonomo, positivo. Vi segnaliamo, ad esempio, ancora, che la vostra proposta risolve, con la dilazione, soltanto il problema dei centri che hanno il piano regolatore, mentre non risolve il problema di tutti gli altri centri, che sono la stragrande maggioranza, che il piano regolatore non hanno. È noto che la grande maggioranza dei comuni ha soltanto programmi di fabbricazione e nessuno può dire come si verranno a trovare nei confronti dei vincoli previsti da tali piani, quando, come avverrà quasi certamente, le prefetture non approveranno i piani di fabbricazione per estensione del criterio affermato dalla Corte costituzionale nei confronti dei vincoli previsti nei piani regolatori generali.

La vostra scappatoia, cioè, è solo una mezza scappatoia che non risolve neanche su tutta l'area il solo problema che avete voluto affrontare. Tuttavia non resta che prendere nota che in questa Aula, malgrado l'impegno di molti colleghi, non esistono le condizioni per adeguare la legislazione urbanistica alle spinte che sono presenti e vive nel Paese.

Il nostro compito è quello di lavorare perchè queste spinte agiscano in maniera sempre più determinante su tutte le forze politiche democratiche, perchè si giunga al più presto possibile su questi problemi al confronto, per trovare la forza politica, l'unità necessaria per fare avanzare nuove concezioni anche in questa delicatissima materia.

Il nostro impegno è totale nel continuo contatto con i lavoratori dell'edilizia, con gli abitanti degli sterminati, disumani quartieri delle nostre città, delle borgate abbandonate e fatiscenti, con le famiglie che non hanno una casa, mentre una grande fetta di quelle costruite rimane inutilizzata a causa degli alti prezzi. Il nostro impegno è vivo a fianco dei giovani che sempre più avvertono assieme agli operai e ai cittadini la necessità di ergersi a protagonisti della propria vita nella scuola, nelle fabbriche, nelle città per scalzare le vecchie e superate alleanze politiche che sono servite soltanto da anni a portare avanti un modello di sviluppo che è in crisi profonda e che non corrisponde minimamente alle esigenze di vita civile dell'Italia d'oggi.

Per questo nostro impegno noi abbiamo fiducia di poter determinare, attraverso questa strada, quel confronto e quell'incontro che sono i presupposti di ogni vera riforma.

È una fiducia che vogliamo dimostrare ai colleghi delle altre parti politiche che avvertono l'urgenza di questi assillanti problemi assumendo un atteggiamento, come già abbiamo fatto nell'altro ramo del Parlamento, che non tenda a chiudere il discorso, che non impedisca la ricerca di soluzioni nuove. Ci asterremo perciò, signor Presidente, onorevoli colleghi, invitandovi a considerare la nostra astensione come una sollecitazione a cercare alacremente su questo terreno una intesa che consenta di cogliere le aspettative delle popolazioni che tutti qui rappresentiamo per una riforma urbanistica che assicuri al potere pubblico gli strumenti necessari per operare sul territorio, che riduca lo strapotere dei proprietari dei suoli con la divisione del diritto di proprietà dalla facoltà di costruire, che garantisca la programmazione pubblica dell'uso del territorio ed in particolare la realizzazione delle case, dei servizi, la localizzazione delle attività produttive, la collocazione delle infrastrutture a tutti i livelli, nazionale, regionale, comprensoriale e comunale. La ringrazio signor Presidente. (*Applausi dall'estrema sinistra*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il senatore Togni, Presidente della 7ª Commissione della quale mi onoro di fare parte, ha prima con assoluta obiettività e, per talune parti delle cose che ha detto, anche con molta fermezza, riportato qui in Aula nella sua relazione le conclusioni cui è pervenuta la Commissione stessa al termine di un suo lungo ed appassionato dibattito sul disegno di legge riguardante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica del 17 agosto 1942.

Che vi sia stato da parte di tutti gli onorevoli colleghi della Commissione il riconoscimento che quanto è in discussione non è altro che un provvedimento necessario, sì, ed anche urgente, ma comunque del tutto insufficiente per affrontare e cominciare a risolvere finalmente gli annosi e complessi problemi della pianificazione urbanistica nel nostro Paese è — ritengo — la prova, la dimostrazione che, nella coscienza di ognuno e nella mente di ognuno, fra quanti sanno guardare alla realtà del Paese ed ai suoi bisogni, si è fatta via via avanti nel corso di questi ultimi anni la consapevolezza della necessità, dell'urgenza di una nuova disciplina urbanistica.

Abbiamo detto tutti in Commissione, anche se con diversi accenti: avanti, passi pure questo provvedimento, attraverso il quale cercare di far fronte alla situazione venutasi a determinare in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del mese di maggio. Si tratta di una situazione sempre più grave, sempre più preoccupante, sempre più caotica, sempre più disordinata: la realtà urbanistica italiana fattasi ancora più triste; *caos* nella pianificazione e nel-

l'assetto del territorio; la politica di piano, cioè di previsioni programmatiche economiche che debbono trovare nella definizione dell'assetto territoriale i necessari accompagnamenti ed una più particolare precisazione, colpita al cuore; fortemente condizionata la stessa politica infrastrutturale; drammatica, dopo tanti anni di studio e di impegno, la situazione della pianificazione comunale, tolta praticamente ai comuni la potestà di programmare, di pianificare l'assetto del territorio; gettati i comuni nella più assoluta ed evidente impotenza; impossibilità di conseguire l'approvazione tutoria dei piani regolatori che prevedano almeno gli *standards* minimi previsti dalla legge per i vari servizi perchè, come è stato qui ricordato giustamente, lo stato delle finanze comunali è gravissimo, non consente a nessun comune di presentare all'atto dell'adozione del piano regolatore il richiesto piano finanziario per l'indennizzo.

Onorevoli colleghi, lo sappiamo tutti: le conseguenze sulle finanze comunali avrebbero dovuto e dovrebbero comportare un aumento del disavanzo di decine, e per le grosse città come Milano, Genova, Firenze, Roma, Bologna, di centinaia di miliardi solo per comprare il diritto di tradurre in un piano la misura delle esigenze sempre crescenti dell'uomo e delle manifestazioni della sua vita associata.

Ecco la situazione che abbiamo avuto nel nostro Paese dopo la sentenza della Corte costituzionale. E ancora: grosse difficoltà sul piano dello sviluppo e delle prospettive di una politica della casa che possa finalmente accogliere e risolvere i bisogni e le aspirazioni da tanto tempo non ascoltati e delusi di vaste masse di cittadini. È un discorso, questo della casa, che va fatto e che ho testè sentito opportunamente fare da altri colleghi, anche per ricordare a noi tutti, e il Governo in primo luogo, i gravissimi limiti che abbiamo dovuto constatare nella fase attuativa della legge n. 167 e pertanto l'esigenza di provvedere con la massima sollecitudine. Infine non sono meno gravi le cose per quanto riguarda l'imprenditoria edilizia. Il disegno di legge del Governo, dunque, ha guardato a questa situazione, ha preso in considerazione questi mali e questi guasti e si propone di svolgere una funzione positiva.

L'articolo 2 del disegno di legge, che in sostanza è la parte essenziale del provvedimento, dice: « Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati ». Certo, meglio quest'articolo piuttosto che la situazione che si è venuta a determinare nel già tanto tormentato panorama della legislazione urbanistica del nostro Paese in seguito alla dichiarata illegittimità costituzionale dei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge urbanistica del 1942. Certo, meglio quest'articolo piuttosto che il previsto indennizzo — dopo la sentenza della Corte costituzionale — da parte dei pubblici poteri ai privati cittadini proprietari di aree; indennizzo da prevedersi e riconoscersi non solo nei casi in cui si procede chiaramente all'espropriazione di determinati terreni, ma anche quando nella predisposizione di un piano regolatore o di altri strumenti di pianificazione del territorio vengono posti dei vincoli che rendono praticamente inutilizzabili le proprietà da parte dei singoli a fini edificatori e resti d'altra parte nell'incertezza il trasferimento della proprietà stessa e i termini di tempo in cui essa dovrebbe eventualmente realizzarsi. Certo, superiamo ciò che ho testè ricordato con l'articolo 2 del disegno di legge, tamponiamo una falla, colmiamo un vuoto prodottosi. Ma — dichiaramolo apertamente — siamo ben lontani dal fare ciò che la situazione urbanistica del Paese necessiterebbe che venisse fatto. Riconosciamo inoltre chiaramente — ieri ciò è stato fatto in Commissione anche da parte di colleghi appartenenti alla maggioranza governativa — che i cinque anni fissati dal disegno di legge, entro i quali,

dalla data di approvazione del piano regolatore generale, devono essere approvati i relativi piani particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati, sono del tutto insufficienti. Cinque anni! Certo, non è un periodo di tempo trascurabile: è la durata di una legislatura! Ma, onorevoli colleghi, noi dobbiamo porre mente allo stato di paurosa insufficienza in cui si trova l'amministrazione locale e purtroppo anche quella centrale del nostro Paese. Pensiamo come sono costretti a funzionare i nostri comuni, quelli piccoli e quelli grandi; pensiamo alle loro insufficienti condizioni finanziarie, alla mancanza di mezzi, di personale qualificato e specializzato, molto spesso alla mancanza di tecnici. Consideriamo poi che l'autonomia locale in Italia è scritta sì sulla Carta costituzionale ma è assai lontana dalle cose concrete e reali. Non vi è stato nel nostro Paese, negli ultimi venti anni, un solo atto che non abbia da una parte tolto di fatto capacità al potere locale di esaltare le sue funzioni e come conseguenza accenuato sempre di più, con una coerenza in questo caso costante, gli accentramenti ulteriori dei poteri di intervento. Quindi: controlli tutori a non finire, passaggi in mani diverse, pareri, esami, approvazioni, non approvazioni, rinvii per deduzioni, controdeduzioni; quindi: prefetti, giunte provinciali amministrative provveditorati regionali, Ministeri eccetera. E molto spesso, dicevo, non è che in fatto di efficienza, in fatto di mezzi questi enti e questi uffici dello Stato stiano poi molto meglio degli enti locali, anzi molte volte stanno peggio, carichi come sono di compiti e di funzioni di ogni genere. Non starò però a dire, a questo punto, che tenuto conto di ciò si debba giungere a prolungare il termine dei cinque anni. Il problema ormai secondo me, onorevoli colleghi, non è affatto questo, il problema a questo punto è di ben altro genere e di ben altra portata. E quando dico a questo punto intendo riferirmi alla situazione esistente nel nostro Paese, intendo riferirmi alla speculazione edilizia da un lato e al disordine urbanistico dall'altro. È strano come da un po' di tempo a questa parte questo grosso problema della speculazione edilizia, che si è fatto pesantemente sentire in Italia negli anni scorsi e che si fa tuttora pesantemente sentire, sia stato trascurato e molto spesso venga dimenticato. Bisogna invece riprendere questo discorso. È un fenomeno, questo, che purtroppo nel nostro Paese ha avuto modo di dispiegarsi con un'ampiezza che nessuna altra Nazione capitalistica conosce, non solo investendo ma addiritura piegando lo sviluppo delle città ai propri voleri ispirati ai calcoli del massimo profitto, anzichè ai bisogni degli uomini che in quelle città vivono. Da qui il sorgere degli ossessionanti alveari umani, dei quartieri dormitorio privi persino delle più elementari attrezzature pubbliche indispensabili alla vita civile, senza scuole, senza asili, senza verde, senza campi sportivi, senza edifici sanitari, culturali e ricreativi poichè questi non rendono e non danno profitto. Da qui il vertiginoso aumento del valore delle aree edificabili che si è tradotto e si traduce in una costante ascesa dei prezzi degli appartamenti e degli affitti; e da qui le drammatiche condizioni dei trasporti, costretti nelle grandi città ad inseguire il caotico sviluppo dell'agglomerato urbano, a portare le proprie linee nella direzione voluta dalla speculazione. Da qui il disastro delle finanze comunali chiamate a pagare l'acqua, la luce, il gas, i trasporti delle zone di nuova edificazione senza che chi ha tratto profitto immenso dalla spesa pubblica, in quanto proprietario delle aree valorizzate dalla urbanizzazione e proprietario della fabbrica che si vede trasportare ai cancelli la forza lavoro, ridia alla collettività almeno una parte, anche una sola parte, di ciò che indebitamente ha accumulato. Un fenomeno dunque, quello della speculazione sulle aree, che ha rappresentanto e rappresenta ancora un nodo decisivo, strutturale della società italiana. Esso si ripercuote drammaticamente sul modo di vita di milioni di persone, sull'organizzazione stessa della vita civile, incide con le taglie degli affitti sui salari e sugli stipendi, costituendo una seconda voce del capitolo sfruttamento; ed in pari tempo permette ai grandi proprietari di aree urbane, ai quali si sono aggiunti i « moderni » capitani di industria evidente-

mente attratti dall'alto tasso di profitto, di accumulare enormi ricchezze.

Contro tutto ciò le forze della sinistra si sono battute per anni; un grande contributo da tali forze è stato dato all'azione che in Italia è stata portata avanti per riuscire a porre all'attenzione — potremmo dire alla coscienza — del Paese il problema di una nuova disciplina urbanistica. Purtroppo però ai successi ottenuti (potremmo indicare, colleghi della Democrazia cristiana, la proposta di legge dell'onorevole Sullo del 1962, per esempio) hanno fatto seguito in questi anni numerose sconfitte che potremmo così indicare, compagni socialisti: accantonamento del progetto di legge Pieraccini e accantonamento del progetto di legge Mancini.

Poi si è avuta qualche schiarita: la legge ponte, che è stata qui dicordata, dell'agosto 1967, con i suoi aspetti positivi e cora: il decreto sui cosiddetti *standards* urbanistici in applicazione appunto della legge ponte e, precisamente, per l'attuazione del suo articolo 17. Infine, una nuova battuta di arresto: la sentenza della Corte costituzionale del maggio scorso.

Ora s'intende riprendere, si intende tornare a camminare in avanti, si dice che questo fa parte del Governo nel momento in cui esso ci presenta questo disegno di legge. Ma quando prima pronunciavo le parole « a questo punto » oltre a quello che già ho detto, intendevo riferirmi anche alle prospettive che ci stanno davanti, che stanno davanti alle nostre città, al Paese.

Io ricordo che all'Assemblea nazionale sui problemi della programmazione, tenutasi a Roma, all'EUR mi pare, nel gennaio dell'anno scorso, il dottor Ruffolo, segretario della Programmazione economica, fece presente che fra 10-12 anni, se le cose andranno avanti come in questi ultimi anni, nelle sole aree metropolitane avremo 35 milioni di abitanti rispetto ai 20 milioni del '61. Cosa significa questo?

Significa che si apre tutta una serie di problemi economici di localizzazioni industriali, di rapporti tra Nord e Sud, di problemi territoriali relativi al rapporto tra città e campagna che vanno affrontati in tempo per fronteggiare il fenomeno dell'urbanesimo e dello sviluppo ordinato delle città; significa problemi relativi all'insediamento rurale, a quello industriale, alle attrezzature civili nelle campagne, alla sistemazione del suolo. Tutti questi problemi, immensi e complessi, richiamano subito noi all'esigenza di non continuare oltre nella politica e nella pratica dei provvedimenti parziali e marginali, delle mezze misure, dei provvedimenti tampone come questo del quale stiamo discutendo.

Bisogna andare al fondo, bisogna modificare completamente la vecchia legge urbanistica del '42 che, senatore Crollalanza, appartiene al passato, a un mondo completamente diverso da quello degli anni nostri; bisogna giungere a modificare il regime della proprietà dei suoli; bisogna fare la tante volte promessa riforma generale urbanistica, separare, scindere — come è stato detto ormai da numerose parti e tutte autorevoli — il diritto di proprietà dal diritto di edificare. Si farà finalmente ciò, signori del Governo, si comprenderà finalmente che oggi l'urbanistica non si limita ad interventi estetici e che essa è oggi la più completa scienza sociale per l'uomo immesso nella quotidiana realtà della vita comunitaria per cui parlare oggi di urbanistica significa parlare della somma dei problemi che riguardano il futuro di tutti i cittadini? Questo avreste già dovuto aver fatto da un pezzo; questo ancora non fate, e la vostra politica delle mezze misure, della paura di urtare certi interessi vi costringe ancora una volta a questi provvedimenti affrettati, parziali, a questo provvedimento tampone che è il disegno di legge n. 289 sul quale fin d'ora dichiaro, a nome del mio Gruppo, il Gruppo cioè della Sinistra indipendente, che ci asterremo dal voto.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Arnone. Ne ha facoltà.

A R N O N E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 289 (« Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 »), presentato dal Governo e

già approvato dalla Camera, non rappresenta certo la soluzione del grave problema aperto dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 55. A tal fine, infatti, sarà inevitabile, e del resto giusto, affrontare esplicitamente il rapporto tra proprietà privata e interesse collettivo nella pianificazione urbanistica ed arrivare ad una soluzione la quale, pur tenendo conto delle esigenze di certezza che tanto hanno pesato nel determinare il giudizio della Corte, dia il necessario rilievo all'interesse collettivo e valuti adeguatamente i vantaggi, e non i soli svantaggi, che a ciascun privato deriva dagli stessi vincoli imposti alla proprietà.

Il Governo, però, sembra consapevole di tutto ciò ed è doveroso dargliene atto. Nella relazione al disegno di legge — e lo ha ripetuto il senatore Togni — è detto infatti esplicitamente che la soluzione ha carattere transitorio e serve a guadagnare il tempo necessario per l'elaborazione di quella definitiva. In questo spirito il nostro giudizio non può che essere positivo, tanto più che fu proprio il Gruppo socialista, nella dichiarazione di voto sul Governo Leone espressa dal nostro Presidente, a suggerire una strada del genere. Dicemmo appunto allora che il problema era risolvibile solo con la generale riforma urbanistica; che si trattava tuttavia di una riforma troppo ampia e complessa perchè la si potesse varare in tempo sufficiente a rimettere in moto con la necessaria immediatezza il processo di pianificazione urbanistica; che, quindi, sarebbe stato opportuno meditare sull'ipotesi di rendere determinati nel tempo, in via transitoria, i vincoli a carattere espropriativo dei piani regolatori generali.

Questo è quanto ci accingiamo a fare approvando ora questo disegno di legge. Ma è doveroso da parte nostra mettere in chiaro due cose: in primo luogo che i cinque anni di respiro che ci apriamo davanti non devono passare a vuoto, ma devono servire proprio a mettere a punto quella riforma che non deve ritenersi rinviata, ma deve essere considerata ora più urgente di prima. Sarebbe un danno irreparabile la scadenza dei vincoli fra cinque anni senza che nulla sia stato fatto. A quel punto — è bene dirlo chiaro — crollerebbe tutto l'edificio della pianificazione urbanistica e dobbiamo essere consapevoli che alcuni consensi a questo disegno di legge (consentitemi di dirlo) vengono proprio in nome di una nascosta speranza del genere. In secondo luogo è nostro dovere di legislatori domandarci anche se esistono le condizioni perchè il provvedimento riesca a conseguire lo scopo che si prefigge, e cioè la ripresa immediata del processo di pianificazione urbanistica al livello dei nostri comuni. Se infatti per carenze di altro genere tali condizioni non esistessero, allora sarebbe quasi lecito dubitare dell'opportunità di una soluzione della quale tutti comprendiamo i pericoli, tanto in fatto che in linea di principio. E qui commetteremmo un grave errore di miopia se ignorassimo che le principali discipline urbanistiche approvate negli scorsi anni dalle Camere stanno vivendo una vita assai difficile e stanno dando quindi risultati ben minori di quelli che ci aspettavamo. Mi riferisco, come è evidente, alla legge n. 167 e alla legge-ponte.

Credo che farei opera inutile se mi soffermassi dettagliatamente sulle carenze funzionali dimostrate dalla legge n. 167, che sono ben note. Vale la pena piuttosto di rammentare che essa fu voluta perchè i suoi piani diventassero, in sostanza, il primo strumento di attuazione dei piani regolatori generali; perchè attraverso quei piani si arrivasse ad un più equo rapporto tra edilizia media e di lusso ed edilizia economica e popolare, perchè, più in generale, lo intero mercato edilizio venisse contenuto e indirizzato dall'azione dei comuni che la legge voleva consentire. Ebbene, tutto questo non è potuto accadere se non in minima parte ed un dato di fatto che l'edilizia media sta andando molto al di là di quanto prevista dal programma economico nazionale, mentre quella popolare segna il passo. I comuni non hanno mezzi sufficienti per acquisire le aree da destinare ai piani, nè per sostenere le conseguenti spese di urbanizzazione, mentre una serie di complicazioni procedurali, attinenti in primo luogo alle espropriazioni, impediscono agli enti e alle cooperative di svolgere il ruolo attivo loro assegnato dalla legge.

Noi, in questo momento, non possiamo ignorare tutto questo, se in buona fede manteniamo fermo l'impegno a suo tempo riposto nella legge n. 167 e se ancora riteniamo che il senso della pianificazione urbanistica sia quello di incanalare lo sviluppo edilizio e di favorirne l'estensione in direzione dei ceti meno abbienti. Proprio per questo, all'atto dell'approvazione del disegno di legge presentato dal Governo, ritengo necessario affermare che, proprio perchè ne condividiamo lo scopo, ci accingiamo a sottoporre al Senato un nostro disegno di legge con il quale si tenta di rivitalizzare la legge n. 167 e che non è meno essenziale, a nostro avviso, perchè quello scopo sia raggiunto.

Analoghe sono le considerazioni da fare a proposito della legge-ponte, della quale tanto si è parlato nelle settimane trascorse. Anche su questo dobbiamo essere chiari: non sarò io a lamentare qui l'entrata in vigore, nel settembre scorso, delle severe disposizioni limitative che essa contiene, poichè si tratta di misure di salvaguardia irrinunciabili in assenza dei piani regolatori. Ma sappiamo tutti che scopo della legge-ponte non era quello di veder governati i comuni da disposizioni del genere, bensì quello di indurli ad adottare celermente i loro piani.

Anche questo è uno scopo che il Parlamento si era prefissato e che nei fatti è stato largamente frustrato. Perchè, per avere i piani, non basta prevedere la procedura per la loro adozione e per la conseguente approvazione, nè basta stabilire deterrenti rigorosi per il caso di mancata adozione: è necessario, sarebbe stato necessario, mettere materialmente, finanziariamente i comuni nella condizione di adottarli e lo Stato in quella di approvarli. Centinaia di comuni italiani — si tratti pure ormai di una spesa obbligatoria — non hanno i mezzi per pagare i progettisti dei loro piani e dall'altra parte le sezioni urbanistiche dei provveditorati sono del tutto sguarnite di personale; ed è ironicamente un bene, per loro, che i comuni non inviino — come dovrebbero — i loro piani, perchè se lo facessero assisteremmo al triste spettacolo di enormi ritardi nelle approvazioni, dal momento che lo Stato non è attrezzato per provvedervi.

In una situazione del genere, dunque, corriamo il rischio di prendere in giro noi stessi e il Paese, se approviamo il disegno di legge al nostro esame dicendo che questo serve a rimettere in moto il processo di pianificazione urbanistica, ignorando che quel processo rimarrà probabilmente fermo per i motivi che ho esposto. Anche su questo, perciò, il nostro Gruppo intende intervenire con le necessarie iniziative ed è anche in vista di ciò e in relazione ad un impegno che auspichiamo sia condiviso dagli altri Gruppi e dal Governo che confermiamo il nostro consenso a questo provvedimento. (*Applausi dalla sinistra*).

Non so se il Presidente consente che io parli in merito all'ordine del giorno presentato dal senatore Torelli.

P R E S I D E N T E . Ne parli pure.

A R N O N E . L'ordine del giorno del senatore Torelli nella prima parte può trovarci consenzienti perchè esso trova legittimo fondamento nella caratteristica delle strutture abitative delle zone montane. Non siamo però assolutamente d'accordo sulla seconda parte, cioè sul paragrafo *b*), che desidereremmo sopprimere e sostituire con una indispensabile racomandazione che così potrebbe essere espressa: « Invita inoltre il Governo » — questo al posto della lettera *b*) — « a rivedere le disposizioni già stabilite con apposito decreto ministeriale per quanto riguarda le distanze nei predetti territori tra edificio ed edificio e tra edifici e strade, per consentire che nei programmi di fabbricazione dei comuni montani siano valorizzati i pochi terreni edificabili esistenti. Ritenuto infine che i gravi ritardi registrati nella pianificazione urbanistica particolarmente da parte dei comuni montani siano dovuti in primo luogo alla grave insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione dei comuni predetti per le relative spese, invita il Governo a provvedere perchè siano predisposti stanziamenti per il necessario intervento statale di sostegno ».

P R E S I D E N T E . Si tratta quindi di un emendamento all'ordine del giorno del senatore Torelli.

T O G N I , *relatore*. La Commissione si riserva di esprimere il suo parere su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Raia. Ne ha facoltà.

* R A I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho il dovere, intervenendo succintamente nella discussione di questo disegno di legge, anche per fare una dichiarazione di voto, di dire che non si può pensare di risolvere con l'attuale progetto di legge il problema urbanistico. Esso infatti non può essere risolto separatamente dai problemi dello sviluppo di cui la politica urbanistica è la proiezione spaziale.

Il disegno di legge per le modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, presentato come una soluzione transitoria in vista di una futura ipotetica e mitica riforma urbanistica, in realtà si viene a porre come un ulteriore elemento che affianca un'altra legge, anch'essa provvisoria, la legge-ponte n. 765, per una politica del territorio tendente a cedere di fatto il controllo delle scelte ai privati.

Il limite dei cinque anni per i vincoli di espropriazione e di inedificabilità, qualora non fossero stati approvati i piani particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazioni convenzionati, assume — conoscendo la realtà e le possibilità in primo luogo finanziarie delle Amministrazioni locali e loro pratica impossibilità, con le attuali carenze strutturali, di cui tanto si è parlato anche negli interventi che sono stati fatti oggi, specie nel caso delle grandi aree metropolitane, come quelle di Roma, di Napoli, Milano eccetera, di redigere entro il termine fissato tutti i piani particolareggiati necessari per l'attuazione del piano regolatore — il carattere di rinuncia ad una strategia di piano a tempi lunghi. Difatti molto tempo richiederebbe la predisposizione di aree di riserva per lo sviluppo e tale strategia è indispensabile per una concezione di piano aperto e controllato nel tempo dal potere pubblica e di scelta di un metodo di sviluppo del territorio affidato prevalentemente alle lottizzazioni convenzionate che avranno elaborato i privati.

Del resto, lo stesso spirito della legge-ponte n. 765 ora prevale, nel senso che si favorisce una linea di sviluppo basata su convenzioni con i privati, il che si inquadra perfettamente nell'attuale situazione dell'industria edilizia italiana che vede un processo di concentrazione delle imprese e l'intervento delle grandi concentrazioni finanziarie nel settore degli interventi sul territorio, per cui non si pone più il problema della piccola speculazione edilizia, ma piuttosto il problema di un appoggio pubblico e di un supporto giuridico e normativo. Di fronte a questa linea riaffermiamo la necessità di una diversa politica di sviluppo del territorio, espressione di una diversa politica di sviluppo economico in cui le scelte ed il controllo di tali scelte debbono essere sottratte ai gruppi privati e debbono essere affidate all'intera collettività.

Riaffermiamo la necessità di strumenti pubblici per esercitare queste scelte e questi controlli, a cominciare dagli enti locali attraverso una loro ristrutturazione per la loro reintegrazione nei poteri economici di intervento. Quindi prendiamo oggi occasione da questo dibattito per riaffermare la necessità di un mutamento del regime proprietario dei suoli, condizione indispensabile per il controllo pubblico dello sviluppo urbanistico del territorio.

Su questi problemi evidentemente non sono d'accordo tutte le parti politiche e soprattutto non sono stati d'accordo e non lo sono le forze governative, timorose di aver coraggio, il coraggio che altri Paesi capitalistici hanno avuto 20-30 anni fa. Essendo chiaro, quindi, che questo provvedimento non risolve i problemi di fondo relativi ad una seria disciplina urbanistica, ma tende soltanto a neutralizzare, qualora non si verifichino gli impedimenti a cui facevo prima cenno, alcune indicazioni contenute nella sentenza n. 55 della Corte costituzionale, ri-

muovendo soltanto gli ostacoli di ordine giuridico successivamente e per effetto della emanazione della stessa, concludo annunciando la astensione del mio Gruppo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, una breve dichiarazione di voto. Vorrei ricordare che, quando per i repubblicani espressi il giudizio sul programma che il Governo Leone presentava al Parlamento, feci presente la necessità urgente di porre in essere le norme necessarie per superare l'*impasse* creata dalla nota sentenza della Corte costituzionale. Allora suggerii di portare l'attenzione sui meccanismi di fissazione dei prezzi estendendone la competenza sulle aree, in modo che i prezzi di queste siano compatibili con le esigenze dello sviluppo urbanistico. Sottolineai inoltre l'urgenza di completare i provvedimenti per l'organizzazione del territorio e la necessità di tenere in piedi lo sforzo che si è fatto per rendere moderna la disciplina urbanistica nel nostro Paese, sia pure nei limiti ristretti della legge-ponte.

A distanza di qualche tempo, il Governo ha ritenuto di presentare questo disegno di legge che la Camera dei deputati ha già approvato.

Io vorrò qui ricordare che, nell'immediatezza della notizia di questo disegno di legge, espressi l'opinione che il termine di cinque anni fosse troppo ristretto in relazione ai tempi che si pongono quando si dà mano all'elaborazione dei piani regolatori. Feci presente che, ove non fosse stato posto in essere un congegno per assicurare la non decadenza di questo termine, qualora il piano regolatore, per una qualsiasi ragione, non avesse avuto una spedita procedura approvativa, si sarebbe rischiato di vedere caducata la norma, appunto posta in essere per evitare che, per il rispetto quiritario del diritto di proprietà, si comprometta ogni possibilità di moderna disciplina e di adeguato sviluppo dei nostri centri urbani.

Debbo riconoscere che, in definitiva, il disegno di legge, come è stato approvato dalla Camera e come è ora qui proposto al giudizio del Senato, mi soddisfa, se non per la durata del termine, almeno per il fatto che la decorrenza dei cinque anni è prevista dalla data di approvazione del Piano regolatore generale, di modo che in parte cadrebbe la mia preoccupazione (mi sia consentito di dire che è una preoccupazione dovuta a un certo agire, con rispetto di tutti, « all'italiana »), che, mentre il Piano aspetta la sua approvazione, il termine dei cinque anni decorra fatalmente.

È anche per questa ragione che io esprimo il voto favorevole mio e dei repubblicani in relazione a questo disegno di legge. Vorrei aggiungere che noi repubblicani, mentre ci rendiamo conto della esigenza che sia ripresa in esame tutta la tematica dell'organizzazione del territorio e che sia soddisfatta la urgente esigenza, sia pure senza deviazioni avveniristiche, di una disciplina urbanistica organica e coerente, riconosciamo a merito di questo disegno di legge anche la norma dell'articolo 1, che indica con soddisfacente precisione quale deve essere la materia dei piani regolatori e il modo del loro inquadramento territoriale. Di recente è stato chiesto che ogni piano regolatore esplicitamente indichi le aree per gli impianti sportivi; altre analoghe richieste vi sono state per le aree relative al « tempo libero », altre per le aree relative alle attrezzature di gioco connesse con le sedi scolastiche. Mi pare però — lo dico perchè ne resti traccia nei lavori parlamentari — che, quando si dice al punto 4) dell'articolo 1: « le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale », si ha una dizione proprio di tutto ciò comprensiva. In relazione ad essa ci stupiremmo di qualsiasi interpretazione giurisdizionale volta a portarci conservatoristicamente indietro nella interpretazione, contro la lettera della norma e il suo intento soprattutto.

Il terzo argomento (ed ho finito, onorevole Presidente) per sustanziare il mio voto favorevole riguarda l'articolo 5 del disegno di legge che detta non essere dovuto un indennizzo particolare per le limitazioni e i vincoli previsti dal Piano regolatore gene-

rale, nonchè per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni. Chi ha pratica di queste vicende sa che molte volte, o per *chicane*, o per esosità, o comunque per la pressione di interessi particolaristici, anche da questo punto di vista vengono poste delle remore ai piani regolatori, contrastando l'opera concreta, moderna e coraggiosa che è necessaria se vogliamo evitare l'imbambarimento del nostro Paese.

Il voto favorevole, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, è espresso con l'auspicio che corrisponda all'aggiornamento normativo anche la organizzazione adeguata per la creazione e l'attuazione degli strumenti urbanistici. Io ricordo che la critica maggiore nel 1962, quando il nostro Presidente era il Presidente del Consiglio dei ministri, avverso la « legge urbanistica generale » consistè nel rilevare che sarebbero occorsi migliaia di operatori e grandi attrezzature e nuovi uffici, mentre molto poco esisteva allora e molto poco esiste oggi ancora, al riguardo, nel nostro Paese. Ebbene, io credo che è doveroso chiedere, anche in sede di approvazione della presente normativa, al Governo che responsabilmente provveda a rendere sempre più adeguati gli strumenti tecnici e amministrativi occorrenti affinchè le buone volontà volte ad elaborare programmi di fabbricazione e piani regolatori non trovino insormontabili ostacoli alla realizzazione e affinchè, ancor peggio, non accada che ogni ostacolo costituito da strozzature nel funzionamento degli uffici dello Stato, dei comuni e così via non divenga comodo pretesto per le volontà misoneiste e gli interessi mal disposti, mentre è sempre più urgente e necessaria la disciplina urbanistica del territorio nazionale.

Detto questo, non mi resta che ribadire, con questa motivazione, il consenso dei repubblicani e il mio voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T O G N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, farei torto a voi illustri colleghi se mi dilungassi ancora nel ripetere argomenti ed elementi che hanno avuto una così dotta, lunga e dettagliata esposizione sia in sede di Commissione prima, sia in sede di discussione in Aula poi.

Tuttavia, mi permetto rilevare che, se qualcuno potesse pensare o avesse potuto pensare che i problemi urbanistici esulano dalla attualità, dalla importanza, dalla rilevanza delle nostre attività e delle nostre responsabilità, evidentemente sarebbe bastato che avesse preso visione dei lavori della nostra Commissione, dove oltre 14 colleghi sono intervenuti dottamente, lungamente e dettagliatamente in due sedute oltre a coloro che sono intervenuti oggi su questa legge (che è una legge di necessità che vuole colmare solo un vuoto, grande se voi volete, ma un aspetto unico e forse secondario dell'urbanistica), per rendersi conto che effettivamente il problema ormai non solo è nella coscienza degli italiani, ma è veramente tra quelli che devono essere risolti al più presto e nel modo più integrale.

Debbo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e che hanno portato, anche se in forma giustamente critica, non polemica, elementi che indubbiamente potranno essere di studio, di chiarificazione al Ministero, al Governo, a noi stessi per la compilazione, la discussione e l'esame del provvedimento definitivo. Alcuni di lor signori hanno fatto delle osservazioni che, pur esulando dal senso specifico — per quanto rientrino nella vasta materia dell'urbanistica — come quelle fatte dai senatori Torelli, Crollalanza, Maderchi, Cifarelli e altri, in certo modo hanno portato l'attenzione su alcuni aspetti sia di applicazione delle legge precedenti, che oggi più o meno bene disciplinano la materia dell'urbanistica, sia di quelle che dovranno essere le implicazioni, le decisioni, gli orientamenti da prendere in considerazione per la compilazione del progetto definitivo, del cosidetto progetto globale. Io non credo che sia il caso di rispondere dettagliatamente a questi elementi, che sono stati portati come chiarificazione, come preoccupazione, come elementi di turba-

mento di coscienza o di responsabilità da qualche collega; mi limito a rassicurare coloro che di questi elementi si sono resi portavoce che per quanto riguarda la nostra Commissione, il Parlamento e il Ministero (per conto del quale il Ministro parlerà fra poco) questi inconvenienti saranno tenuti presenti. Ma un inconveniente in particolare, prospettato da un illustre collega, e che rispecchia una situazione veramente angosciosa, è certo quello della deficienza organica e di mezzi del Ministero dei lavori pubblici.

Permettete che sottolinei questo elemento, perchè lo conosco direttamente in quanto ho avuto l'onore di rappresentare e dirigere quel Dicastero. Vi posso assicurare che la situazione è ancora più grave e tragica di quella che può essere desunta da un esame statistico e da un confronto dei mezzi e delle possibilità con quelle che sono le necessità. Il Ministero dei lavori pubblici necessita di elementi tecnici non solo al centro ma anche in periferia, intendendosi per ciò i provveditorati attraverso i quali — il provveditorato è un imbuto — passano i piani urbanistici e anche tanti altri provvedimenti e progetti; così gli uffici del Genio civile sono oberati di un lavoro al quale coscienziosamente non possono far fronte. Occorre effettivamente che vengano sollecitati provvedimenti, iniziative, decisioni, valutazioni politiche perchè questo problema, la cui portata va sempre più aumentando di ampiezza, deve essere risolto. Ieri è stato discusso il problema delle alluvioni, uno di quei problemi che ogni anno puntualmente vengono ad angosciare con lutti, danni e necessità relative il Parlamento e tutto il Paese. Ebbene, per quanto riguarda la cosiddetta difesa o sistemazione del suolo — le parole non hanno importanza, sono i fatti che contano — è il Ministero dei lavori pubblici che deve non solo intervenire, ma studiare, provvedere, riparare sia attraverso elementi di consulenza dall'esterno, sia soprattutto con elementi di guardia, di diretto intervento, con elementi che dirigano, coordinino e sorveglino i lavori che devono essere eseguiti. Occorre — in una parola — che il Parlamento, nell'approvare questo disegno di legge, sottolinei l'importanza assoluta della necessità di colmare le carenze ma anche di potenziare ulteriormente gli organici del Ministero dei lavori pubblici, soprattutto per quanto riguarda la parte tecnica. Quindi, non solo potenziare gli organici ma dare anche i mezzi occorrenti perchè queste mansioni vengano espletate con rapidità, efficienza e senza quelle economie che si risolvano, in definitiva, in un intralcio al buon fine che ci si propone.

A L B A R E L L O . Ma se vi sono 1.500 miliardi di residui passivi nel Ministero!

T O G N I , *relatore*. Questo, onorevole collega, vuol dire che veramente lei non conosce il meccanismo di un Ministero. I residui passivi sono una cosa e le dotazioni per capitolo del Ministero sono un'altra cosa. Mi riferisco alle disponibilità che il Ministero deve avere per far fronte ai suoi compiti istituzionali. Se poi vi sono questi residui passivi, proprio la loro presenza postula la necessità di un adeguamento del personale e dei mezzi perchè i residui passivi conseguono al fatto che il Ministero molte volte non può tempestivamente fronteggiare la mole di lavoro connesso all'esame dei progetti, alle relative approvazioni e quindi agli appalti. Comunque a questo riguardo sono sicuro che gli onorevoli colleghi del Senato saranno pienamente d'accordo. Anche le critiche che sono state fatte, in definitiva, non sono delle critiche negative o semplicemente polemiche; sono critiche necessarie perchè bisogna pur riconoscere che, in questo settore, le cose non hanno camminato come dovevano camminare. Non daremo la colpa nè all'uno nè all'altro Governo, nè ad una nè ad un'altra amministrazione nè ad un uomo nè ad un altro; è però certo che siamo di fronte ad un progressivo maturarsi di elementi non coordinati e non vi è dubbio che questa infelice situazione amministrativa riflette un po' le lentezze e le complicazioni della nostra situazione politica. Non a caso mi sono permesso prima di dire che occorre un impegno fermo e deciso delle forze poli-

tiche perchè soltanto quando vi è volontà politica si possono conseguire, anche nel tempo e nelle difficoltà, traguardi significativi.

Il senatore Torelli aveva presentato un ordine del giorno; un altro l'aveva presentato il senatore Arnone.

P R E S I D E N T E . È un emendamento.

T O G N I , *relatore*. Esatto; poichè quanto è oggetto dell'ordine del giorno, come dirà il Ministro, forma appunto argomento per un esame e per disposizioni che lo stesso Ministro passerà agli organi decentrati competenti, prendo nota che l'ordine del giorno verrà ritirato.

A conclusione confermo questi due elementi che in definitiva hanno caratterizzato e caratterizzano la nostra discussione e la nostra legge: primo, noi provvediamo ad uno stato di necessità, cioè colmiamo un vuoto; è un elemento modesto, se volete, nel grande quadro dell'urbanistica, però è indispensabile e quindi noi provvediamo, attraverso l'approvazione di questa legge. L'altro elemento riguarda qualche cosa di più importante, che si proietta nel futuro e cioè l'impegno che noi prendiamo e che non dubitiamo prenda anche il Governo di provvedere con la massima rapidità, sì che i cinque anni, come diceva il senatore Bonazzi, se non erro, non trascorrano invano e che si provveda attraverso organismi competenti ed il Parlamento stesso a varare finalmente una legge urbanistica che risponda alle nuove e moderne esigenze del nostro Paese. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio anzitutto l'onorevole Presidente della 7ª Commissione per aver illustrato, in maniera completa ed esauriente, in sede di relazione e quindi di replica, il provvedimento oggi all'esame. Ringrazio altresì gli onorevoli senatori che sono intervenuti nel dibattito apportando contributi veramente notevoli e da me particolarmente apprezzati.

Sono stati illustrati i motivi che rendono necessario questo intervento legislativo per eliminare le conseguenze determinate dalla sentenza della Corte costituzionale che, come è noto, ha dichiarato l'illeggittimità degli articoli 7 e 40 della legge urbanistica del 1942 in quanto consentono l'imposizione, senza indennizzo, di vincoli sulla proprietà privata operanti a tempo indeterminato e con contenuto espropriativo.

Come ho già avuto modo di riferire agli onorevoli deputati della Commissione lavori pubblici alla Camera, il vuoto legislativo determinato dalla decisione della Corte si è immediatamente riflesso sul processo di pianificazione comunale, provocandone l'arresto totale. Ciò si è verificato proprio nel momento in cui la legge-ponte aveva determinato un rilancio della pianificazione comunale non soltanto per quanto riguarda l'acceleramento delle procedure e degli adempimenti, ma anche per ciò che concerne i contenuti di tale pianificazione che sono stati adeguati — soprattutto col provvedimento sugli *standars* — alle istanze di una società in continuo sviluppo, le cui esigenze di spazio per le attrezzature pubbliche e sociali e per il tempo libero sono notevolmente aumentate.

Per affrontare e risolvere tale situazione si offriva all'intervento del Governo un ampio ventaglio di soluzioni schematicamente riconducibili a tre alternative fondamentali: 1) riconoscere e determinare la corresponsione dell'indennizzo per i vincoli di piano aventi carattere espropriativo, sia pure con eventuali temperamenti; 2) affrontare il problema di una riforma sostanziale che incidesse sul contenuto e sul concetto stesso del diritto di proprietà dei suoli; 3) adottare una soluzione di carattere transitorio, intesa a superare la situazione attuale.

La prima soluzione — l'indennizzo dei vincoli — che, a prima vista, poteva anche apparire come una conseguenza naturale e logica della decisione della Corte, è

stata scartata dal Governo perchè non è sembrato possibile porre a carico dei Comuni, ovvero dello Stato, un onere insostenibile, che, oltretutto, non avrebbe garantito equità di trattamento tra proprietari avvantaggiati e proprietari colpiti dalle destinazioni di piano.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, occorre considerare che una soluzione radicalmente innovatrice avrebbe non soltanto comportato un periodo di tempo imprevedibilmente lungo per approfondirne i contenuti e per valutarne preventivamente, in ogni possibile loro aspetto, le conseguenze pratiche, ma avrebbe necessariamente pregiudicato la scelta da effettuarsi in sede di emanazione della disciplina urbanistica generale, non essendo configurabile come una soluzione di tipo intermedio per la sua incidenza sul concetto del diritto di proprietà e sul suo contenuto. D'altra parte, un ulteriore prolungamento del vuoto normativo provocato dalla decisione della Corte avrebbe rischiato di sollecitare una corsa indiscriminata all'edificazione — di cui un avvertimento evidente può essere colto nel vertiginoso incremento delle licenze edilizie richieste e concesse negli ultimi giorni e, qualche volta, nelle ultime ore dell'anno di moratoria della legge ponte — compromettendo forse definitivamente la possibilità di organizzare con ordine lo sviluppo del territorio.

Per questi motivi, onorevoli senatori, il Governo si è orientato verso una soluzione temporanea, una soluzione a termine: infatti il disegno di legge oggi al vostro esame stabilisce che le previsioni di piano regolatore generale, qualora incidano direttamente nei confronti dei diritti reali assoggettando i beni privati a vincoli preordinati alla espropriazione o all'inedificabilità, cessano di avere efficacia qualora non siano tradotti in piani particolareggiati o di lottizzazioni da approvarsi o da autorizzarsi entro 5 anni dalla data dell'approvazione del piano regolatore generale. Viene, così, superata la ragione di incostituzionalità della vigente normativa in quanto, con la nuova disciplina, le previsioni dei piani che consentono vincoli a contenuto espropriativo hanno efficacia per un limitato periodo di tempo. La soluzione così predisposta è perfettamente in linea, senatore Crollalanza, con la decisione della Corte ed è quindi costituzionalmente ineccepibile. In tal senso siamo confortati anche dai pareri sia della Commissione per gli affari costituzionali della Camera dei deputati, sia della seconda Commissione del Senato. Essa è inoltre coerente con i provvedimenti legislativi assunti negli ultimi anni in materia urbanistica e, in particolare, con la legge ponte, di cui rappresenta una naturale appendice operativa. Della legge ponte, infatti, recepisce, come rilevato dal relatore e dal senatore Arnone, quello che è stato chiamato il carattere propedeutico alla riforma urbanistica, accentuandolo anzi con l'indicare implicitamente un termine per l'emanazione della stessa.

È difficilmente ipotizzabile, onorevoli senatori, che allo scadere di tale termine si possa o si voglia procedere ad una proroga legislativa, anche perchè in tal modo verrebbe sostanzialmente a modificarsi il sistema che è stato prescelto, riproponendosi così le ragioni di incostituzionalità che hanno ispirato la decisione della Corte. Nè, d'altra parte, può concepirsi che sia travolta, per la mancata approvazione nei termini degli strumenti attuativi, la pianificazione comunale, poichè un tale evento farebbe piombare all'improvviso il Paese nel disordine più completo. È quindi, onorevoli senatori, quello dei cinque anni un termine che non ha soltanto un valore giuridico, ma ha un preciso significato politico; un termine che deve indurre le forze politiche ad avviare subito il discorso sulla riforma generale perchè esso sia concluso, questa volta, in tempo utile. È questo il significato nuovo ed originale del provvedimento che a me piace sottolineare e che peraltro a molti non è sfuggito. E a tal proposito vorrei ricordare la valutazione positiva data all'unanimità dall'Associazione nazionale dei comuni italiani: per la prima volta, cioè, il problema della riforma generale urbanistica non viene genericamente rinviato in attesa di tempi migliori e dei necessari approfondimenti, ma è legato ad una scaden-

za, che viene affermata e che costituisce un impegno preciso per tutti.

La legge sottoposta alla vostra approvazione consente dunque di riprendere il processo di formazione degli strumenti urbanistici e risolve in un certo modo, in via temporanea, il problema della legittimità costituzionale dei vincoli urbanistici. È chiaro però che restano aperti tutti i problemi di fondo della disciplina urbanistica. Rimane infatti impregiudicata la soluzione della questione centrale, cioè delle forme e dei limiti dell'incidenza degli atti urbanistici sulla proprietà. Ma resta altresì aperto il dibattito sull'impostazione stessa dei piani regolatori, tanto è vero che l'articolo 7 della legge del 1942 è stato sostanzialmente riprodotto nella sua formulazione originaria proprio ad evitare modifiche che avrebbero potuto incidere sull'evoluzione della tecnica urbanistica, rivelando preferenze per taluni sistemi di pianificazione piuttosto che per altri.

Su questi argomenti, anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale, si sta sviluppando nel Paese, in sede politica, giuridica e tecnica, un dialogo particolarmente approfondito dal quale sono già emerse indicazioni importanti. Così si acquista vieppiù consapevolezza del contenuto nuovo che viene assumendo il controllo pubblico del suolo, ci si rende conto che la disciplina urbanistica non può più essere riguardata dall'angolo visuale meramente espropriativo, come se si trattasse soltanto di acquisire aree per realizzare opere pubbliche, mentre è ormai certo che le valutazioni urbanistiche debbano investire la totalità dell'assetto del territorio. Può aggiungersi che lo stesso controllo sull'uso della proprietà non si pone più in funzione di un interesse pubblico specifico bensì di una pluralità di interessi pubblici, il che certamente investe il concetto stesso del diritto di proprietà su suoli che cambiano la loro destinazione d'uso a seguito dei piani e ripropone per altro verso il problema della realtà giuridica di questo diritto, assoggettato a penetranti limitazioni attraverso atti amministrativi quali certamente sono i piani regolatori.

Il conferimento di questi poteri di intervento per l'assetto del territorio ad una pluralità di organi pubblici ripropone a sua volta certamente il problema della creazione di istituti democratici, che garantiscano nel modo più efficace le categorie di interessi toccati dall'azione urbanistica e la tutela dei fondamentali interessi individuali nel rispetto del principio di uguaglianza.

Pertanto, se non in virtù di questa legge, certo anche per effetto di essa si schiudono prospettive di profonde riforme della legislazione vigente.

Nell'approntare tali riforme, a parte gli aspetti sopra considerati, dovrà tenersi nel debito conto il fatto che la stessa ripresa del processo di pianificazione urbanistica incontra ostacoli che ne ritardano il corso e che sono legati a talune carenze di mezzi e di personale da parte degli organi pubblici cui competono le responsabilità relative.

Queste carenze debbono essere in questa sede ricordate.

I comuni, ai quali naturalmente spetta il compito di procedere alla redazione dei piani, si trovano in una situazione di crisi: la loro carenza di mezzi finanziari, di uffici tecnici, di attrezzature adeguate, trova riscontro anche nella difficoltà di reperire urbanisti esperti e specializzati, capaci di operare bene e rapidamente, nella mancanza dei necessari strumenti di conoscenza e nell'insufficienza operativa dell'azione pubblica in altri settori strettamente connessi con quello della pianificazione comunale.

Ma, anche ammesso di poter superare rapidamente tali difficoltà e di portare all'efficienza la redazione dei piani a livello comunale, vi sono altri problemi, altrettanto gravi, altrettanto urgenti al livello dell'azione ministeriale.

Il piano regolatore conclude il suo *iter* al momento in cui sulle sue previsioni si verifica la concordanza delle decisioni del comune e degli organi centrali dello Stato. Esso è un atto complesso, per la cui formazione ed efficacia assume quindi importanza fondamentale l'intervento spettante in maniera eminente al Ministero dei lavori pubblici: dal modo in cui tale intervento è attuato dipende anche la migliore rispon-

denza dei piani alle esigenze di carattere generale.

E questo non basta: oltre all'intervento sul contenuto degli strumenti urbanistici, spetta al Ministero dei lavori pubblici anche il compito di promuovere ed agevolare l'iniziativa di pianificazione dei comuni e quello di sostituirsi, in caso di necessità, ai comuni stessi, secondo quanto prescritto dalla legge-ponte.

Di fronte a questi compiti, indubbiamente complessi e delicati, quali sono gli strumenti di cui dispone il Ministero dei lavori pubblici? Mi limiterò a ricordare che il Ministero dispone in tutto di un ruolo organico di 70 urbanisti. Questi 70 tecnici, distribuiti fra il Ministero, il Consiglio superiore e le Sezioni urbanistiche regionali, debbono svolgere i loro compiti nei confronti degli 8035 comuni italiani e degli altri enti che settorialmente hanno responsabilità nella gestione del territorio.

A questi 70 tecnici arrivano non soltanto i piani regolatori, i programmi di fabbricazione, i piani particolareggiati, i piani della legge n. 167, ma tutte le richieste di pareri e controlli da parte delle varie amministrazioni, anche a seguito di un contenzioso e di un abusivismo, che la inadeguatezza delle norme e la mole degli interessi in gioco rendono sempre più complesso e diffuso.

Ma non basta: gli stessi tecnici devono partecipare al controllo dei piani che con una proliferazione settoriale, certamente contraria alla logica della pianificazione, si moltiplicano continuamente; piani di sviluppo industriale, piani di bonifica, piani turistici, piani di settori per infrastrutture, piani territoriali (o meglio schemi territoriali) di ogni dimensione, contenuto e livello. E devono infine assistere i Provveditori alle opere pubbliche nella formazione delle ipotesi di assetto territoriale, funzione questa importantissima per la concreta attuazione della programmazione economica.

Mi rendo conto che il problema del riordinamento degli strumenti dell'azione pubblica è estremamente complesso, e per questo motivo non è stato possibile affrontarlo, sia pure parzialmente, nell'ambito del provvedimento in esame, ma — come ho già detto illustrando il bilancio dei lavori pubblici e riferendo in Commissione alla Camera dei deputati in occasione delle recentissime calamità — il potenziamento degli uffici del Ministero dei lavori pubblici non può assolutamente attendere i tempi della più generale riforma della Pubblica amministrazione.

Altri problemi, relativi soprattutto alla attuazione della legge n. 167 ed alla concessione ai comuni di adeguati mezzi finanziari per l'acquisizione delle aree e per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, sono emersi dal dibattito svoltosi in Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati e oggi qui in Aula. Mi riferisco in particolare anche all'intervento del senatore Arnone. Su essi confermo il mio pensieri già espresso nell'altro ramo del Parlamento, concordando sulla necessità di potenziare gli strumenti disponibili per la realizzazione dei piani esecutivi.

Onorevoli senatori, come ho già chiarito, il provvedimento che viene proposto alla vostra approvazione ha carattere di urgenza e di temporaneità. Desidero, però, in questa occasione esprimere la convinzione che non si può ulteriormente procedere mediante modifiche, parziali e successive, alla legislazione vigente. Non possiamo più consentire che siano le cose, gli avvenimenti esterni, a sollecitarci e a costringerci a provvedimenti « ponte » o « tampone ». Questo è un provvedimento tampone, ma riteniamo che debba essere assolutamente l'ultimo.

La complessità delle componenti che agiscono nella trasformazione del territorio impone una soluzione globale, decisamente innovatrice dell'intero sistema di norme, procedure, competenze e responsabilità inerenti all'assetto del territorio; ed a voi è ben noto, onorevoli senatori, che la trama di relazioni che connette tali problemi ha il suo punto nodale nel controllo pubblico dell'uso del suolo.

Onorevoli senatori, di fronte alle profonde trasformazioni del territorio dovute alle localizzazioni insediative ed alla diffusione dei sistemi infrastrutturali; di fronte all'ag-

gravarsi dei problemi connessi con la difesa del suolo; di fronte alla necessità di dare corpo alle scelte politiche compiute fissando gli obiettivi della programmazione economica, è indispensabile ed urgente affrontare in una visione unitaria e con fondamentale spirito di giustizia l'organizzazione del territorio nazionale, cioè di un bene comune per noi prezioso.

Mi auguro che entro breve tempo, in questa sede, si possa tornare più diffusamente su questi argomenti, che si articolano in due ordini di problemi: l'urgenza di una generale riforma urbanistica ed il contestuale potenziamento degli strumenti d'intervento dell'azione pubblica.

Sul primo ordine di problemi ritengo di aver sottolineato il carattere di stimolo che riveste il provvedimento sottoposto alla vostra approvazione, mentre sull'urgenza del secondo ho ritenuto di dover richiamare la vostra attenzione, concordando su questo con quanto esposto dal senatore Cifarelli e dal senatore Togni.

Come giustamente ha osservato il Ministro del tesoro nel discorso tenuto in Campidoglio il 31 ottobre scorso, « non si possono assumere ambiziosi obiettivi senza predisporre gli strumenti per raggiungerli »: il nostro Paese ha assunto l'obiettivo ambizioso di svilupparsi secondo una politica di programmazione democratica, articolata sul territorio in maniera da garantirne l'equilibrato sviluppo e l'adeguata organizzazione. Siamo quindi in ritardo nella predisposizione degli strumenti e non possiamo attendere oltre.

È chiaro che ogni riforma ed ogni provvedimento che muove iniziative molteplici e complesse, come quello in corso di approvazione, richiedono una adeguata strumentazione operativa; in caso contrario si rischiano grosse delusioni.

Alla luce di queste considerazioni, invito gli onorevoli senatori ad approvare il disegno di legge. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'ordine del giorno dei senatori Torelli e Cengarle, tenendo presente che il senatore Arnone ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera *b*) dell'ordine del giorno e ad aggiungere in fine i seguenti periodi:

« Invita inoltre il Governo a rivedere le disposizioni già stabilite con apposito decreto ministeriale per quanto riguarda le distanze, nei predetti territori, tra edificio ed edificio e tra gli edifici e le strade, per consentire che, nei programmi di fabbricazione dei Comuni montani, siano valorizzati i pochi terreni edificabili esistenti.

Ritenuto infine che i gravi ritardi registrati nella pianificazione urbanistica particolarmente da parte dei Comuni montani siano dovuti in primo luogo alla grave insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione dei Comuni predetti per le relative spese, invita il Governo a provvedere perchè siano predisposti stanziamenti per il necessario intervento statale di sostegno ».

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. Sull'ordine del giorno presentato dal senatore Torelli e sull'emendamento presentato dal senatore Arnone, desidero dichiarare che i problemi che sono stati in questo ordine del giorno enunciati e le direttive che sono state suggerite formeranno oggetto di miei interventi presso gli organi locali della Pubblica amministrazione, cioè presso i Provveditorati alle opere pubbliche, onde rimuovere interpretazioni che possano essere contrarie allo spirito ed alla lettera della legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Torelli, mantiene l'ordine del giorno?

T O R E L L I . Prendo atto della dichiarazione del ministro Natali e lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Arnone, mantiene il suo emendamento all'ordine del giorno dei senatori Torelli e Cengarle?

A R N O N E . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonchè ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l'attuazione del piano ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell'articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonchè per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni ».

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

P I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I V A . Ho presentato ieri, assieme ad alcuni colleghi del mio Gruppo, un'interpellanza (esattamente l'interpellanza n. 62) ai Ministri della programmazione, dell'industria, dell'agricoltura e del lavoro sulla decisione della Eridania-Zuccheri di licenziare 410 operai, di trasferirne 132 e di chiudere alcuni stabilimenti del suo gruppo. Non le sarà certamente sfuggito che, contro questa decisione, signor Presidente, hanno reagito in questi giorni gli operai, occupando numerose fabbriche, i sindaci di alcuni comuni, requisendo gli zuccherifici, che i sindacati unitariamente hanno dichiarato uno sciopero, i comuni, le provincie e le forze politiche delle zone interessate hanno preso posizione a sostegno dei lavoratori.

Una vivissima preoccupazione per la sorte dell'occupazione e della produzione si è diffusa tra gli operai e tra i produttori. Da tutti si sollecita un tempestivo intervento del Governo per ottenere la sospensione dei licenziamenti, la ripresa delle trattative, la convocazione di una conferenza nazionale per discutere i problemi del settore.

Per queste ragioni, signor Presidente, vorremmo chiedere di portare in discussione la nostra interpellanza che affronta tali problemi urgenti.

P R E S I D E N T E . Invito il ministro Natali a farsi interprete presso i Ministri competenti della richiesta avanzata dal senatore Piva.

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici.* Senz'altro, signor Presidente.

Convalida di elezioni a senatore

P R E S I D E N T E . Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Campania: Abenante Angelo, Bertoli Giovanni, Bosco Giacinto, Chiariello Alfonso Giovanni, Chiaromonte Gerardo, Colella Pietro, Coppola Mattia, De Vito Salverino, Fermariello Carlo, Fiorentino Gaetano, Franza Enea, Gava Silvio, Iannelli Francesco, Jannuzzi Raffaele, Indelli Vincenzo, Lauro Achille, Lombari Pietro, Lugnano Francesco, Papa Gaspare, Piccolo Salvatore, Pinto Biagio, Preziosi Costantino, Ricci Cristoforo, Romano Riccardo, Rossi Doria Manlio, Tanga Alfonso, Tanucci Nannini Fernando, Tesauro Alfonso, Vignola Mario;

per la Regione Basilicata: Bardi Francescantonio, Guanti Michele Santo, Petrone Ignazio Florindo Francesco, Picardi Bonaventura, Scardaccione Decio, Schiavone Domenicantonio, Verrastro Vito Vincenzo.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di contributi straordinari ai comuni di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto, per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria » (290), previo parere della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

VALSECCHI Pasquale e CENGARLE. — « Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli

emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (275), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario*:

BANFI, ARNONE, ALBERTINI, CODIGNOLA, MANCINI, FORMICA, ROSSI DORIA, IANNELLI, ZUCCALA'. — Il Senato,

considerato il gravissimo stato di crisi in cui, da tempo, si trova il settore dell'Amministrazione della giustizia, denunciato in convegni di studio, dalla stampa e da ogni altro mezzo di informazione;

preso atto che sono in corso nel Paese agitazioni di tutte le categorie di operatori della giustizia che rischiano di paralizzare un settore così vitale delle libere istituzioni democratiche,

delibera:

1) di invitare il Ministro di grazia e giustizia a presentare al Senato — entro il 31 dicembre 1968 — una relazione sullo stato organizzativo dell'Amministrazione della giustizia con la specificazione, per ogni sede giudiziaria, del numero di magistrati e cancellieri in organico, di quelli effettivamente assegnati e di quelli presenti in sede, nonchè del carico giudiziario per ogni sede giudiziaria;

2) di invitare lo stesso Ministro a prendere provvedimenti amministrativi immediati per affrontare i problemi più urgenti. (M. - 7)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario*:

BONAZZI, FARNETI Ariella. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se non ritengano che il comportamento tenuto in questi giorni da parte di talune autorità scolastiche e di polizia di Bologna e di Imola, le quali hanno esercitato minacciose pressioni ed hanno ordinato violente cariche poliziesche contro migliaia di giovani studenti degli istituti medi superiori che nelle due suddette città manifestavano contro l'anacronistica struttura della scuola nel nostro Paese, non contrasti profondamente con gli impegni assunti verso i problemi della scuola e con le nobili parole rivolte ai giovani dal Presidente del Consiglio dei ministri in occasione della presentazione del programma dell'attuale Governo.

In particolare gli interroganti chiedono se intendono provvedere affinchè vengano accolte, da parte delle autorità scolastiche, le richieste unanimemente avanzate dagli studenti per il rinnovamento democratico e moderno della scuola italiana e siano adottati provvedimenti nei confronti di quei funzionari della polizia e della scuola che, a Bologna e ad Imola, si sono resi colpevoli delle pressioni, delle minacce e delle violenze sopra ricordate. (I. o. - 312)

CIPELLINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza che alcuni compartimenti dell'Enel addebitano all'utente, in caso di cessazione anticipata del contratto, l'intero ammontare dei corrispettivi di potenza. Tale norma, inoltre, viene applicata anche quando l'utente trasferisce, alle stesse condizioni contrattuali, la propria attività in altro locale. Si dà perciò il caso di azien-

de, soprattutto artigiane e commerciali, che sono costrette a sopportare oneri gravosi quanto ingiusti, poichè oltre alle spese di trasferimento (slacciamento, allacciamento, eccetera) pagano due volte il medesimo tributo. (I. o. - 313)

BONADIES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponde a verità che al Comitato tecnico INAIL (gestione assistenza grandi invalidi del lavoro) partecipi ancora in qualità di membro e in rappresentanza dell'ANMIL il signor Benito Cazora, già vice presidente dell'ANMIL e tuttora rinviato a giudizio penale perchè imputato di peculato continuato aggravato e interesse privato in atti di ufficio, reati commessi ai danni dei mutilati del lavoro.

Si tratta di fatti denunciati dallo stesso Ministro con decreto di nomina commissariale del 25 maggio 1966, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1966. (I. o. - 314)

POERIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che gli allievi del 3° anno dell'Istituto nautico di Crotone sono impossibilitati a frequentare le lezioni dal momento che tutto manca al normale funzionamento della scuola.

Per conoscere come intenda intervenire per sopperire a tali deficienze dando urgenti disposizioni al Provveditore agli studi di Catanzaro affinchè sia permesso a quegli studenti di poter proseguire gli studi.

Crotone ha bisogno di un istituto di istruzione nautica per la sua tradizione marinara, per le sue attrezzature portuali, per il legame che un piano organico di sviluppo della città deve avere con una politica di traffici marittimi. (I. o. - 315)

CORRIAS Efisio. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in qual modo intende risolvere il grave e preoccupante problema creatosi nel Provveditorato agli studi di Cagliari ove il personale, a seguito del rientro agli istituti di appartenenza delle unità prima presso di esso comandate, si è ridotto a tal numero da non consentire l'efficiente e sollecito disbrigo del lavoro, in fase sempre crescente a seguito di nuove funzioni ad esso demandate.

Malgrado la buona volontà e l'impegno sempre dimostrato dal personale assegnato attualmente a detto ufficio, esso non sarà in grado di fronteggiare i compiti di istituto per cui si creeranno nuove remore ed altri ritardi a scapito del buon funzionamento degli organi e degli istituti di istruzione della provincia. (I. o. - 316)

TOMASUCCI, RAIA, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, LEVI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano informati della grave situazione che si è venuta a determinare in seno alla fabbrica di calzature « Hug » di Kreuzlingen, Cantone di Berna (Svizzera), in seguito all'annuncio del licenziamento di 817 dipendenti di cui 350 operai emigrati italiani;

se sono anche a conoscenza che molti lavoratori della « Hug » sono alloggiati in case di proprietà della fabbrica e non si sa se, oltre alla perdita del lavoro, verranno a perdere anche l'alloggio;

se infine non siano a conoscenza che il capo del dipartimento di polizia del Cantone di Berna e l'Ufficio federale per l'industria e il lavoro (BIGA) hanno dichiarato che i licenziamenti rientrano nella politica di limitazione della manodopera straniera;

se non ritengano pertanto necessario un immediato intervento presso il Governo federale svizzero e il Governo cantonale di Berna al fine di scongiurare i licenziamenti, la conseguente perdita dell'alloggio e altre eventuali conseguenze. (I. o. - 317)

PICCOLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Circa l'increscioso comportamento di alcuni funzionari del suo Ministero nei riguardi dei parlamentari che, nell'espletamento del loro mandato, sono costretti di tanto in tanto a dover attingere informazioni e notizie in ordine a situazioni particolari.

Si tratta di una condotta, oltretutto, in dispregio delle norme che dovrebbero presiedere al criterio ispiratore delle relazioni civili ed umane, da tener sempre presenti nelle attività riguardanti il pubblico impiego.

Si chiede, pertanto, di conoscere i provvedimenti che il Ministro intende adottare in merito. (I. o. - 318)

ORLANDI, FARNETI Ariella, BONAZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che il Provveditore agli studi di Bologna ha stabilito di fare attuare la « serrata » all'Istituto tecnico industriale statale di Bologna, sede centrale, ed alla succursale di Via Don Minzoni.

Per conoscere in base a quale legge il Provveditore può fare effettuare la « serrata » o da dove gli deriva questa autorità.

Per sapere, pertanto, se non ritengano di intervenire al fine di impedire che le forze militari e i carabinieri — in assetto di guerra — vengano impiegati contro gli studenti, come è avvenuto, per presidiare all'interno l'Istituto o addirittura per occupare l'intiero quartiere dove ha sede l'ITIS. (I. o. - 319)

DI PRISCO, RAIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è effettuata la spesa dei fondi stanziati per un totale di lire 1.553 miliardi 472.145.413 che risultano a residui passivi a fine anno 1967 come riportati dall'allegato *A* al disegno di legge del bilancio di previsione per l'anno 1969 del Ministero dei lavori pubblici, e più particolarmente per quanto si riferisce alle seguenti voci:

capitolo 1080: contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali, eccetera, lire 14 miliardi 454.610.000;

capitolo 5020: concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese, eccetera, lire 9.652.813.406 (mentre nel contempo nel bilancio di previsione per l'anno 1969 si prevede un aumento dello stanziamento da lire 3 miliardi a lire 3 miliardi e mezzo);

capitolo 5021: contributi costanti per la costruzione e completamento di chiese parrocchiali, eccetera, lire 8.291.260.152 (mentre nel contempo nel bilancio di previsione per l'anno 1969 si prevede un aumento da lire 2.825.000.000 a lire 3.275.000.000);

capitoli da 5080 a 5083: edilizia scolastica a carico diretto dello Stato, lire 173 miliardi 458.458.873;

sezione VII del titolo I: interventi nel campo delle abitazioni, lire 179.706.070.522;

sezione VIII del titolo I: interventi nei campo sociale - opere igieniche e sanitarie, lire 177.405.622.684;

sezione IX del titolo I: viabilità stradale e non stradale, lire 411.170.221.402;

sezione X del titolo I: interventi nel campo economico, lire 294.549.487.029;

capitoli da 8782 a 8870: opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali, lire 17.822.553.371.

Pare agli interroganti che la forte entità degli importi di fondi impegnati nei bilanci degli anni passati e non spesi denuncino gravi responsabilità di ordine politico e, se vi sono, anche di altra natura, nel qual caso si desidera conoscerle. (I. o. - 320)

ALBARELLO. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali al 31 dicembre 1967 risultano lire 484.872.144.667 di residui passivi, mentre il Ministro nella sua relazione alla Commissione difesa del Senato si è lagnato della insufficienza degli stanziamenti per il suo Dicastero e mentre autorevoli ufficiali vanno pubblicando articoli nei quali asseriscono che il Parlamento non vota stanziamenti più consistenti per le necessità delle Forze armate. (I. o. - 321)

TOMASSINI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* — Per sapere per quali motivi non sono stati utilizzati i residui passivi del bilancio del Ministero di grazia e giustizia che ammontano a lire 23 miliardi 112.081.655, pur essendo note la insufficienza e la inefficienza dei servizi necessari al funzionamento dell'Amministrazione della giustizia. (I. o. - 322)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VIGNOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro e delle finanze ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per dare attuazione all'ordine del giorno, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1968, che ha impegnato il Governo a realizzare la perequazione all'interno delle Amministrazioni finanziarie prima di procedere al riordinamento generale che riguarda le indennità accessorie.

Per sapere, altresì, qualora nessuna iniziativa fosse stata presa, quando e in che modo si intenda rispettare l'impegno, attesa l'urgenza, accertata dal Parlamento, di risolvere il problema. (I. s. - 808)

PETRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che, a seguito di una pacifica e simbolica occupazione dell'istituto professionale « A. Busciolano » di Potenza, la polizia, su iniziativa personale del nuovo Questore e da lui direttamente guidata, ha perpetrato, senza giustificazione alcuna, una violenta carica, manganellando all'impazzata studenti e passanti e causando numerosi contusioni e ferimenti.

La brutalità dell'azione ha suscitato viva indignazione nell'intera cittadinanza e gli studenti di tutte le altre scuole hanno reagito con uno sciopero totale e possente per protesta contro la proditoria aggressione poliziesca e per solidarietà verso i loro colleghi dell'istituto professionale.

Per sapere, pertanto, quali provvedimenti si intendono adottare contro i responsabili ed in particolare quali direttive si intendono emanare onde evitare che si ripetano fatti del genere per l'avvenire. (I. s. - 809)

LA ROSA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Premesso che lungo la fascia costiera del ragusano si è venuto a determinare un notevole sviluppo nel campo dell'agricoltura, con 4.000 ettari coltivati a primizie ortofrutticole in serre, pari ad una produzione di oltre tre milioni di quintali, oltre ad una considerevole produzione di fiori recisi che già ammonta a milioni di garofani, gladioli ed iris;

premesso che tale notevole produzione, con un fatturato, nel 1968, di oltre 40 miliardi di lire, ha ormai superato i confini ristretti di una economia a livello provinciale e oggi costituisce senz'altro una valida componente della nostra bilancia commerciale;

ritenuto che, al fine di assicurare il rapido fluire di tanta ricchezza verso i mercati nazionale ed esteri, si rende necessario e non oltre procrastinabile l'eliminazione di ogni strozzatura che possa pregiudicare un fenomeno produttivo così rilevante e in fase di continua espansione;

considerato che al riguardo l'aeroporto di Comiso, per la sua attuale indisponibilità al traffico aereo di merci, costituisce una di queste strozzature, condizionando negativamente tutto il settore della produzione ortofrutticola e floreale della provincia di Ragusa;

ritenuto, fra l'altro, che l'aeroporto di Comiso deve costituire altresì una infrastruttura di base dello sviluppo industriale e turistico della zona per la vicinanza con il centro industriale di Gela, il nucleo industriale di Ragusa ed il comprensorio turistico del ragusano, riconosciuto dalla Cassa per il Mezzogiorno,

per conoscere se, alla luce del notevole sviluppo determinatosi in provincia di Ragusa nel settore ortofrutticolo e floreale e in considerazione del processo di sviluppo industriale e turistico del ragusano e delle zone limitrofe, non ritengano di dover disporre idonei e decisivi interventi al fine di potenziare l'aeroporto di Comiso, adeguandolo alle nuove, accresciute esigenze, attraverso l'ampliamento e l'ammodernamento della pista di atterraggio che consenta la realizzazione e lo sviluppo

del più conveniente e redditizio traffico aereo di merci, con la creazione altresì di un ufficio doganale e di una stazione fitosanitaria e con ogni altro intervento che a tal fine si renda utile e necessario. (I. s - 810)

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quando sarà provveduto alla realizzazione nel comune di San Severo, che è il più importante centro vinicolo del Paese, dell'impianto statale per l'accantonamento e l'imbottigliamento dei vini, con annessa distilleria, da anni vivamente atteso dai numerosi viticoltori dalla zona e più volte promesso da rappresentanti del Ministero e del Governo. (I. s. - 811)

DERIU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Circa i provvedimenti adottati, o in via di adozione, intesi a sanare le gravi ed insostenibili situazioni di disagio denunciate nell'ordine del giorno votato il 24 ottobre 1968 dall'assemblea degli insegnanti di educazione fisica aderenti al SISM-CISL e riguardante l'attribuzione degli incarichi e la conseguente razionale organizzazione dei corsi di insegnamento nelle scuole medie della provincia di Sassari.

La illegittima disposizione del Provveditore agli studi, infatti (denunciata in altra mia interrogazione parlamentare), ha posto, ancora una volta, i capi d'istituto nella condizione di non poter adempiere ai propri doveri secondo lo spirito ed i tempi indicati nell'articolo 27 della legge e nell'apposita ordinanza ministeriale. Da qui il ritardo nell'attribuzione degli incarichi al personale non abilitato, la perdita dell'incarico stesso da parte di coloro che lo avevano avuto a tempo debito, la disorganizzazione e la confusione conseguente al ritardato « sblocco » connesso con le nomine degli insegnanti compresi nella graduatoria provinciale, il disagio ed il malumore diffusi nell'ambito degli istituti e in seno ai docenti per la incerta sorte che li attende.

Un tale stato di cose esige un pronto ed adeguato intervento ministeriale al fine di neutralizzare le conseguenze di una linea di condotta esasperatamente burocratica, accentratrice ed autoritaria, che contribuisce non poco ad aggravare i già pesanti problemi della scuola in provincia come pure ad accrescere il malessere di cui soffrono insegnanti e studenti. (I. s. - 812)

MURMURA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni ed i motivi della mancata convocazione della Commissione consultiva, di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, il cui parere sulle questioni attinenti al settore della riabilitazione fisica ed a quello dell'addestramento professionale dei mutilati ed invalidi civili è indispensabile per la utilizzazione dei fondi previsti in bilancio, allo stato in gran parte mandati in economia appunto per tale causa ed ammontanti a circa il 90 per cento delle previsioni di bilancio. (I. s. - 813)

MANNIRONI. — *Al Ministro della sanità ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere a quale punto stia, quanto a progettazione ed a finanziamento, il nuovo ospedale di Nuoro e quali siano le ragioni per cui la relativa pratica non si sia potuta ancora definire nonostante sia stata avviata da vari anni, da quando, cioè, era presidente dell'amministrazione ospedaliera il senatore Monni. (I. s. - 814)

MAGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quando sarà sospeso dalla carica di sindaco del comune di Carapelle (Foggia) il signor Pasquale Izzo, denunciato alla Magistratura per gravi reati.

Il giorno 1° ottobre 1968 un brigadiere e due militi del gruppo investigativo dei carabinieri di Foggia, unitamente all'agente dell'ufficio imposte di consumo, si portarono in un magazzino frigorifero del suddetto Izzo, che gestisce una macelleria intestata alla di lui moglie, e vi scoprirono una tonnellata di carne bovina che lo stesso aveva fatto macellare clandestinamente, evidentemente non solo per sottrarsi al controllo del veterinario, ma anche per non pagare al comune

da lui amministrato la tassa di macellazione e l'imposta di consumo e allo Stato l'IGE e i diritti fissi per macellazione di bovini. (I. s. - 815)

BALDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno impartire tempestive disposizioni perchè i corsi facoltativi di stenodattilografia presso gli istituti tecnici commerciali siano effettuati almeno a decorrere dal 1° dicembre del corrente anno scolastico 1968-69, e ciò per la efficacia e la funzionalità dei corsi stessi, l'utilità didattica e la validità pedagogica del processo integrativo di tale insegnamento. (I. s. - 816)

BALDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere qual è la posizione esatta delle cattedre d'insegnamento di disegno tecnico ed architettonico negli istituti tecnici per geometri.

Premesso che:

non sono mai stati banditi esami di concorso a tali cattedre;

fu bandito un unico concorso per soli titoli, ROT, e pertanto non richiedeva per sua natura assegnazione di cattedra;

nella circolare ministeriale 20 settembre 1961, n. 266, nel prospetto « C », che indicava per materia o gruppi di materie la formazione di cattedre richiesta dai nuovi orari e programmi, per quanto si riferisce al disegno tecnico ed architettonico si legge: « Disegno tecnico ed architettonico è insegnato nel biennio in Iª (4 ore) e in IIª (4 ore) e nel triennio in IIIª (2 ore) = totale ore per corso: 10 = le classi nelle quali sono impartiti gli insegnamenti costituenti cattedra· I-II-III di un corso e in due classi di un altro corso — ore complessive costituenti la cattedra: 18 oppure 16 »;

il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, riconferma quanto sopra;

la circolare ministeriale 23 settembre 1966, n. 360, stabilisce che il disegno tecnico ed architettonico vengono raggruppati per costituire una cattedra nelle classi I-II-III di due corsi per complessive ore 20 settimanali;

l'abilitazione all'insegnamento cl. XLIX (disegno) è valida per l'insegnamento del disegno anche nell'istituto tecnico per geometri non essendo stata fatta tale eccezione;

la classe di concorso AX è esplicitamente per tale cattedra;

nonostante le domande inoltrate da interessati non sono stati, anche per quest'anno, autorizzati passaggi dalla cattedra di disegno dell'ordine classico (licei scientifici e istituti magistrali) alla cattedra dell'istituto tecnico per geometri,

si chiede se il Ministro non ritenga opportuno stabilire con urgenza e chiaramente che:

a) vengano reperite le cattedre disponibili presso gli istituti tecnici per geometri;

b) si proceda al bando di regolari concorsi a cattedre per la disciplina suddetta;

c) si autorizzino trasferimenti, passaggi di cattedra, nomine in ruolo;

d) si proceda alle nomine in ruolo degli aspiranti inclusi nelle relative graduatorie dei vincitori della « 831 », nomine mai effettuate per tale graduatoria.

L'interrogante chiede, inoltre, se è fondata la notizia secondo la quale sarebbe intendimento sopprimere la classe di concorso « AX » e non ritenere conseguentemente valide le attuali abilitazioni per tali cattedre. (I. s. - 817)

BALDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda sollecitare le nomine in ruolo degli insegnanti di educazione artistica e di altre discipline inclusi nelle graduatorie formate per disposto della legge ex-603 (« Immissione in ruolo nella scuola secondaria di primo grado di insegnanti forniti di determinati requisiti ») ed in ogni caso dare assicurazione agli interessati che il servizio prestato nell'anno scolastico 1968-69 sarà ritenuto valido a tutti gli effetti economici, giuridici e di carriera come secondo anno di straordinariato.

L'interrogante fa presente che un tale provvedimento si rende assolutamente necessario in quanto gli interessati, per motivi a loro assolutamente non imputabili, si vedono privati di diritti che sono già goduti

dai loro colleghi delle altre discipline — già nominati in ruolo per il disposto della medesima legge — quali:

a) assegnazioni provvisorie per il corrente anno scolastico;

b) retribuzione corrispondente al coefficiente di titolarità;

c) assenze e congedi regolati secondo le disposizioni per i professori di ruolo.

Si chiede, inoltre, di conoscere quali difficoltà hanno impedito di effettuare a tutt'oggi tali nomine e quando si ritiene di poterle effettuare. (I. s. - 818)

MAIER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano alla liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo al personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti collocato a riposo. Risulta infatti che moltissimi ex dipendenti attendono da anni (in alcuni casi addirittura dal 1964) la definizione del trattamento di quiescenza e godono solo di un trattamento provvisorio, assolutamente insufficiente alle minime esigenze di vita. Qualche ex dipendente, collocato a riposo da anni, è deceduto senza avere ottenuto nè il trattamento di quiescenza, nè la liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Tutto ciò avviene malgrado che l'articolo 8 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, stabilisca che: « L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di età e quello della liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio ».

È da osservare, inoltre, che al personale che deve essere collocato a riposo l'Amministrazione richiede, con un anno di anticipo, tutta la documentazione necessaria agli adempimenti di legge.

Infine, è da notare che la mancata definizione del trattamento di quiescenza porta, come conseguenza, all'impossibilità di beneficiare della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Tali inumane situazioni, contrarie alla lettera ed allo spirito della legge, mentre provocano situazioni familiari di estrema gravità, creano uno stato d'animo preoccupante per tutto il personale che si avvicina ai limiti di età per il collocamento a riposo.

L'interrogante chiede quindi che il Ministro accerti le ragioni di tali disfunzioni e provveda a rimuovere ogni ostacolo perchè la legge sia rispettata integralmente. (I. s. - 819)

BALBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Le ordinanze ministeriali del 19 febbraio 1968 e del 18 marzo 1968, come del resto le ordinanze analoghe degli anni precedenti, prescrivono che i maestri di ruolo laureati che abbiano terminato il periodo biennale di straordinariato possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento nella scuola media.

Questa disposizione è diversamente interpretata nei vari Provveditorati agli studi del Piemonte, e così, mentre a Torino, Vercelli, Alessandria, eccetera, si calcola come termine del periodo di straordinariato il momento della nomina dell'insegnante nella scuola media (ottobre), a Cuneo tale termine è calcolato al momento della formazione delle graduatorie (aprile).

Però, nonostante questa interpretazione, la Commissione cuneese per gli incarichi e supplenze a ottobre del corrente anno 1968, esaurita tutta la graduatoria di lettere e idoneamente sistemati tutti gli insegnanti aventi diritto, essendo rimaste libere parecchie cattedre, ritenne, giustamente, di assegnarne alcune a maestri di ruolo laureati che avevano terminato il periodo di straordinariato il 30 settembre 1968 e che ne avevano fatto richiesta.

Ottenuta la regolare nomina dal Provveditore agli studi di Cuneo, i suddetti insegnanti hanno finora prestato servizio presso le scuole medie alle quali vennero assegnati;

in data 8 novembre 1968 è, però, stato loro notificato, dallo stesso Provveditore, che il decreto di nomina, essendo illegittimo, veniva revocato ed era ordinato agli stessi di riprendere servizio nelle rispettive sedi di titolarità.

Detta decisione è oltremodo dannosa per i seguenti motivi:

1) vengono rimossi dalla scuola media docenti per i quali è più congeniale l'insegnamento in tale grado di studio che non nelle elementari;

2) dovendosi liberare i posti di cui detti insegnanti sono titolari, vengono, di conseguenza, privati della cattedra (ottenuta in supplenza annuale con nomina del Provveditore) maestri idonei all'insegnamento elementare;

3) le classi di scuola media interessate vengono private, dopo circa un mese e mezzo, e cioè in un periodo molto delicato per lo studio, del proprio insegnante di lettere, con un conseguente dannoso cambiamento di metodo e di sistema di insegnamento;

4) l'assoluta mancanza in provincia di insegnanti di lettere (tutti già idoneamente sistemati) obbligherà i presidi, dopo un inevitabile periodo di scombussolamento, ad affidare la supplenza a insegnanti non qualificati e privi del prescritto titolo di studio.

Ciò premesso, si chiede se il Ministro non ritenga opportuno, per risolvere l'attuale incresciosa situazione, stabilire che anche in provincia di Cuneo, come del resto già avviene in quasi tutte le provincie d'Italia, venga data una interpretazione più estensiva alla norma di cui alle ordinanze ministeriali richiamate nei riguardi delle nomine nella scuola media dei maestri di ruolo laureati, e precisamente che sia dichiarato per costoro sufficiente aver terminato il biennio di straordinariato al momento della nomina dell'insegnante nella scuola media. (I. s. - 820)

MAIER. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intendono prendere in esame, e in quale forma, la proposta del Soprintendente ai monumenti e alle gallerie di Pisa, ingegner Ubaldo Lumini, relativa ai provvedimenti da adottarsi per la Torre di Pisa.

In una sua relazione, tenuta alla fine di settembre 1968 al Convegno sul restauro monumentale tenutosi in Pistoia, l'ingegnere Lumini ha sostenuto, sulla base di dati di fatto accaduti durante la costruzione della Torre di Pisa e da lui scoperti sulla Torre stessa, che è possibile con un mezzo di estrema semplicità tecnica far recedere il piano di base della Torre dalla sua attuale pendenza verso Sud per lo meno di alcuni centimetri, cioè quanto basta per ritornare indietro, nelle condizioni statiche, di qualche centinaio di anni.

Tutto ciò, inoltre, apportando una ridistribuzione dei carichi sulla base assolutamente nuova, dovrebbe, secondo lo sviluppo del concetto enunciato dall'ingegner Lumini, condurre a definitivo consolidamento. In tal caso non sarebbero necessarie opere di sottofondazione di qualsiasi genere, ma solo opere tendenti a guidare e realizzare in modo opportuno una ridistribuzione dei carichi sul terreno, conseguente ad un leggero raddrizzamento del monumento derivato da un affondamento pendolare del medesimo di qualche centimetro.

Il metodo proposto dal Soprintendente di Pisa darebbe inoltre, a suo dire, i seguenti risultati:

1) assoluta conservazione del monumento che non verrebbe manomesso comunque in nessuna benchè minima parte;

2) nessun pericolo per la statica della Torre poichè il terreno delle fondazioni e quello periferico, anche a notevole distanza dalla Torre stessa, non verrebbero toccati in nessun modo;

3) il progetto costituirebbe in ogni caso una semplice quanto validissima opera provvisionale che assicurerebbe la stabilità della Torre per tutto il tempo che le apparecchiature rimarrebbero in essere e senza arrecare pregiudizio alcuno.

Il costo dell'opera oscillerebbe fra gli 80 ed i 120 milioni, e se si considera che è stata prevista invece una spesa di 500 milioni per provvedere ad opere provvisionali e di oltre 2 miliardi per l'appalto-concorso per le opere definitive, appare evidente qua-

le sia l'interesse della proposta avanzata dal Soprintendente di Pisa, ed è appunto per tal motivo che l'interrogante, attesa anche la autorità da cui proviene, ritiene indispensabile che tale proposta sia attentamente vagliata. (I. s. - 821)

BERA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che, nonostante le numerose segnalazioni e proteste inviate in queste ultime settimane alla direzione del compartimento dell'ANAS di Milano, a causa del grave stato di trascuratezza della segnaletica orizzontale sulla strada direttissima Milano-Crema-Cremona, detta « Paullese », e in particolare nel tratto dal fiume Adda sino a Cremona, il compartimento ANAS lamenta di non disporre dei mezzi finanziari necessari per ovviare a tale situazione, pur riconoscendone la gravità.

Tale strada, con traffico pesante intensissimo, nei mesi invernali è quasi permanentemente coperta di nebbia. Migliaia di operai sono costretti ogni giorno, per ragioni di lavoro, a servirsi di essa per recarsi da Cremona, Soresina, Castelleone, Crema, Pandino, Spino d'Adda, a Milano, con ritorno serale con autopullmann o altri automezzi. A causa di tale grave situazione, gli utenti corrono pericolo di gravi incidenti per cui le responsabilità possono essere addossate all'ente cui corre l'obbligo della manutenzione della strada in oggetto, come è previsto dal codice della strada.

Per sapere, pertanto, quali misure urgenti intende prendere, considerando il pericolo stagionale avanzato, allo scopo di ovviare a tale intollerabile stato di cose. (I. s. - 822)

COMPAGNONI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se siano informati della situazione che si è determinata in località San Vito, nel comune di Roccasecca, dove lo stabilimento industriale « Ceramica Scala » ha convogliato i rifiuti in una fognatura « disperdente » ed ha provocato l'inquinamento dei pozzi e della sorgente di proprietà del signor Martini Angelo, destinati all'approvvigionamento idrico di numerose famiglie.

Per sapere, inoltre, se non ritengano necessario ed urgente intervenire affinchè la predetta società sia invitata a costruire senza ulteriori indugi le opere necessarie onde eliminare le cause dell'inquinamento, tenendo presente che, nonostante le proteste ed i ricorsi scritti che gli abitanti della contrada hanno trasmesso alle autorità provinciali tramite il Martini e nonostante i sopralluoghi effettuati da tecnici del Genio civile di Frosinone, la situazione si è ulteriormente aggravata esasperando gli animi dei cittadini interessati. (I. s. -823)

CUCCU. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali il bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al 31 dicembre 1967 presenta un residuo passivo di ben lire 924 657.904.740, mentre da almeno 20 anni è dolorosamente nota la inesistenza o la fragilità delle infrastrutture agricole dell'intero territorio nazionale, mentre si rivela clamorosamente insufficiente lo stesso quadro tecnico-amministrativo del settore agricolo e forestale e mentre lo stesso Ministero non avverte la necessità di riordinare le destinazioni d'investimento o di spesa corrente in ordine ai fondi del bilancio per il 1969. (I. s. - 824)

MACCARRONE Antonino, SALATI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — (*Già interr. or.* n. 95 (I. s. - 825)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 19 novembre 1968

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I Interrogazioni.

II. Interpellanze.

III. Discussione del disegno di legge:

CODIGNOLA ed altri. — Condono di sanzioni disciplinari connesse con agitazioni politiche, sindacali e studentesche (24-*Urgenza*).

IV. Discussione delle proposte di modificazione agli articoli 24, 25 e 33 e inserzione dei nuovi articoli 25-*bis* e 25-*ter* per la disciplina della acquisizione di elementi informativi e delle indagini conoscitive da parte delle Commissioni permanenti (*Doc.* II, n. 2).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

COMPAGNONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato della situazione che si è determinata, in seno alla Commissione costituita presso l'Ufficio provinciale di Frosinone del servizio per i contributi agricoli unificati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in seguito all'inspiegabile atteggiamento dell'INPS che ha costretto i rappresentanti delle categorie interessate ad abbandonare la Commissione stessa in segno di protesta. Infatti, nonostante la predetta Commissione, mediante sopralluogo deliberato all'unanimità, abbia accertato, in contrasto con una precedente decisione della Previdenza sociale, i requisiti di alcuni coltivatori per l'iscrizione negli elenchi anagrafici ai fini assistenziali e previdenziali, l'INPS ha invitato il direttore della sede di Frosinone a contestare le risultanze della Commissione preposta dalla legge a decidere sui ricorsi.

Per sapere, inoltre, se non ritenga necessario ed urgente intervenire per invitare l'INPS a desistere dal suo atteggiamento che è in contrasto con lo spirito e con la lettera della legge n. 9 del 9 gennaio 1963, la quale stabilisce espressamente ed inequivocabilmente che ogni decisione in merito ai requisiti dei coltivatori diretti per la iscrizione negli elenchi anagrafici spetta all'apposita Commissione e non già all'autorità di polizia o ad altri enti, come sostengono i dirigenti dell'INPS, tenendo presente che gli stessi dirigenti si sono arrogati arbitrariamente il diritto di sospendere la pensione a diversi coltivatori e si ostinano a non volerla ripristinare. (I. o. - 8)

PERRINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato che l'INAIL ha costruito cinque anni fa in Ostuni (Brindisi), in zona climatica collinare, un istituto destinato ad accogliere fino a 70 convalescenti dimessi dai centri traumatologici INAIL e che detto istituto risulta da allora perfettamente arredato e pronto all'uso, tanto che era stato reclutato parte del personale occorrente;

considerato che la sede centrale INAIL inspiegabilmente è restìa a mettere in funzione l'istituto di cui è vivamente sentito il bisogno in Puglia e nelle regioni vicine, anche in relazione al sopraffollamento del centro traumatologico di Bari, e che lo stesso INAIL rifiuta di cedere l'edificio perchè — ad opera di altro ente — sia destinato a svolgere altra attività assistenziale sanitaria,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se ritiene lecito che un'opera del genere, che è costata ingenti somme, possa restare ulteriormente inutilizzata andando incontro a situazioni di degrado;

2) se e come intende intervenire per indurre l'INAIL a superare ogni incertezza assicurando comunque all'istituto la più sollecita e confacente utilizzazione. (I. o. - 92)

ALBARELLO, DI PRISCO, MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere se la nomina ad ambasciatore del senatore Messeri, di cui si ricorda la virulenta polemica che fu una delle cause dell'insorgere del caso del SIFAR, non debba considerarsi come una tacitazione tanto più opportuna e tempestiva ove si consideri anche che fu il predetto Messeri a fare il nome del colonnello Rocca che doveva più tardi perire tragicamente, in circostanze non ancora chiarite.

Gli interroganti ricordano che il senatore Messeri ebbe a dimettersi clamorosamente da Sottosegretario per il commercio con l'estero per disaccordo con una decisione del Governo. Non si comprende perciò, anche sotto questo profilo, l'opportunità della nomina dell'ambasciatore in parola. (I. o. - 201)

LEVI, TOMASUCCI, ALBANI, RAIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi per i quali è stata convocata, a breve scadenza, la riunione del Comitato degli italiani all'estero nella sua composizione attuale, senza prima provvedere alla sua modifica, e ciò in aperto contrasto con le assicurazioni date dal Ministro.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se il Ministro non consideri necessario procedere, prima della convocazione, alla modifica del carattere di rappresentatività del Comitato consultivo degli italiani all'estero includendovi autentici rappresentanti della emigrazione italiana, e cioè lavoratori emigrati, effettivi rappresentanti delle comunità di lavoratori italiani all'estero, e in particolare delle varie associazioni democratiche che essi liberamente e spontaneamente si sono date nei diversi Paesi di emigrazione, nonchè delle organizzazioni sindacali nazionali e delle associazioni italiane che organizzano emigrati e loro familiari.

Gli interroganti, infine, chiedono di conoscere se il Ministro non concordi nel ritenere che solo un nuovo Comitato, composto con i criteri sopraindicati, potrà possedere i requisiti di prestigio, di rappresentatività e di capacità ad adempiere ai suoi compiti istituzionali. (I. o. - 191)

SEMA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per cui, dopo reiterati e vani incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e della provincia di Trieste, a proposito delle iniziative da prendere per arrestare il declino economico di quella zona, il rappresentante del Governo non ha dato alcuna informazione od assicurazione ed ha rimandato ogni suo impegno *sine die* e comunque a dopo le decisioni del CIPE. (I. o. - 232)

ALBARELLO, MASCIALE, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti delle forze di polizia che hanno infierito a Trieste contro un corteo di lavoratori che il giorno 25 giugno manifestavano giustamente contro la tendenza in atto intesa a declassare la vita economica della città. (I. o. - 21)

PICARDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del deplorevole stato in cui si trovano le strade statali che collegano i centri della provincia di Caltanissetta tra di loro e con le altre provincie limitrofe.

Per conoscere altresì i motivi per cui persino un progetto di ammodernamento della strada Caltanissetta-Enna, già predisposto da anni, sia rimasto ancora non finanziato, con grave pregiudizio per quelle popolazioni e grave disagio persino nei collegamenti tra la Corte di appello e i tribunali colà esistenti, disagio che si ripercuote sulla attività giudiziaria, e quindi forense e legale in genere, di quelle zone depresse della Sicilia. (I. o. - 148)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale sia il definitivo suo orientamento nella determinazione, a farsi di intesa col Presidente della Regione siciliana, del tracciato dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo.

Risulta invero all'interrogante che è in corso nella Sicilia occidentale un acceso contrasto fra coloro i quali sostengono che detta autostrada, per la quale si utilizzerebbe gran parte del finanziamento previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, debba avere un tracciato diretto da Punta Raisi a Mazara del Vallo, passando il più possibile vicino ai paesi disastrati dal terremoto del gennaio

1968, e coloro i quali, rifacendosi anche ai precedenti, sostengono che il tracciato della autostrada da realizzare vada da Punta Raisi a Birgi e quindi a Mazara del Vallo, o almeno non si allontani troppo dalle maggiori città della provincia, cioè Trapani e Marsala.

L'interrogante ritiene doveroso sottolineare che la legge 18 marzo 1968, n. 241, già citata, nel prevedere la spesa di 30 miliardi di lire quale concorso dello Stato per la realizzazione di un programma di opere stradali di importo non inferiore a 60 miliardi di lire, indica la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, ma non ne determina il tracciato, e che anzi nella discussione parlamentare espressamente fu detto che ci si riferiva ad un tracciato atto a collegare l'aeroporto di Palermo (Punta Raisi) all'aeroporto di Trapani e di Marsala (Birgi). Ma non è necessario risalire ai lavori parlamentari, nè seguire pedissequamente le discussioni circa detto tracciato in sede regionale, perchè la logica ed il rispetto del pubblico danaro impongono una soluzione, ottimamente realizzabile sul terreno, la quale, senza in alcun modo menomare le aspettative della città di Mazara del Vallo quale punto di arrivo della costruenda autostrada, faccia però in modo che questa sia validamente al servizio pure della parte più popolosa e meglio capace di sviluppo della estrema provincia occidentale della Sicilia.

L'interrogante fa rilevare, nel contempo, che un tale tracciato dell'autostrada, la quale, secondo tecnici qualificati, potrebbe raggiungere la contrada Fulgatore, non menomerebbe fondate ragioni di assistenza e di sviluppo in favore delle popolazioni colpite dal terremoto, in quanto dai comuni disastrati sono più facili i collegamenti con la strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca — che è in corso di realizzazione — mentre a ben poco varrebbe, trattandosi di paesi agricoli, la realizzazione di una autostrada, cioè di una arteria stradale chiusa e destinata al traffico veloce. I dati della popolazione servita, del traffico in atto e in previsione e delle possibilità di sviluppo turistico, industriale ed agricolo, stanno a confermare la validità della richiesta che il tracciato della autostrada, da realizzare prontamente, sia il seguente: Punta Raisi-Fulgatore-Mazara del Vallo; e ciò in funzione dell'armonico sviluppo di Trapani, di Marsala e di Mazara del Vallo, resistendo ad anacronistiche quanto infondate concezioni campanilistiche del problema.

L'interrogante chiede, pertanto, che il Ministro dei lavori pubblici, in una equilibrata visione degli interessi generali del Mezzogiorno, e il Governo regionale siciliano, perseguendo, al di sopra di qualsiasi particolarismo, l'interesse generale della Sicilia occidentale, raggiungano al più presto una chiara intesa, dalla quale derivi la sollecita attuazione di quella opera pubblica, destinata ad essere di decisiva importanza per Mazara del Vallo come per Trapani e per Marsala. (I. o. - 168)

GATTO Simone. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali determinazioni siano state prese sul tracciato della autostrada Punta Raisi (Palermo) - Mazara del Vallo (per la cui realizzazione sarebbero utilizzati fondi previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 241), e se, nel determinare tale tracciato, sia stato tenuto conto delle decisioni adottate, anteriormente all'evento sismico, dalla Regione siciliana, che aveva già fatto elaborare un progetto esecutivo per il tratto Punta Raisi - Aeroporto di Birgi (Trapani-Marsala).

L'interrogante chiede, a tal proposito, di conoscere se il Ministro non ritenga che sia da utilizzare tale progetto, la cui utilità è stata ampiamente riconosciuta da tutti gli organi competenti, trovando le necessarie soluzioni integrative per dare nuove possibilità di ripresa e di sviluppo economico alle zone colpite dal sisma, senza compromettere gli scopi fondamentali che sono stati alla base del progetto iniziale e che riguardavano soprattutto i due centri principali della zona, Trapani e Marsala. (I. o. 174)

SEGRETO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda revocare o sospendere l'ordinanza del suo Mini-

stero relativa alla derivazione di 110 litri di acqua al secondo dal fiume Sesio-Verdura da erogare per ipotetiche iniziative industriali che dovrebbero sorgere a Licata, derivazione che minaccerebbe l'attuale assetto dell'agricoltura della zona, trasformata in fragoleti, agrumeti, orti, e ostacolerebbe i piani dell'Ente di sviluppo agricolo intesi a sviluppare ulteriormente l'agricoltura della zona interessata, e ciò senza pregiudizio per la soluzione dei problemi di Licata che potrebbero essere diversamente affrontati nel contesto più generale delle esigenze idriche, potabili ed industriali della provincia. (I. o. - 197)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO

SEMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — L'interpellante fa presente che, mentre sono annunciate celebrazioni e cerimonie, anche con la partecipazione del Presidente della Repubblica, in occasione del 50° anniversario dell'annessione di Trieste all'Italia, grande parte dei problemi che assillano i lavoratori ed in generale la popolazione triestina sono ancora lontani da un'adeguata soluzione e che, pertanto, tutti i programmi di solenni manifestazioni del cinquantenario risultano contrastanti con la realtà della situazione maturata in questo periodo storico e che attualmente si manifesta, da vari punti di vista, drammatica.

Il fatto che, a distanza di quattordici anni dalla firma del Trattato di Londra, questo documento quadripartito non sia stato ancora approvato nè discusso in sede parlamentare, rende precaria la stessa sistemazione giuridica del territorio di Trieste e le perplessità che tale situazione suscita vengono generalmente addotte a spiegazione anche della progressiva decadenza economica locale. Su questa base vengono diffusamente interpretati gli atteggiamenti governativi verso Trieste, cioè la mancanza di un'organica politica governativa e l'apparente disinteressamento governativo verso questa città.

Quali espressioni di tale disinteressamento vengono più frequentemente citate:

1) la persistenza della politica che, di fatto, procrastina il ristabilimento delle infrastrutture necessarie al miglioramento delle comunicazioni stradali, autostradali, ferroviarie, aeree e marittime di Trieste, sia rispetto alle reti nazionali sia in relazione alle sue esigenze di rapporti con i Paesi finitimi ed a quelle dei suoi traffici commerciali da e per l'Europa centrale con l'Oltremare;

2) la mancata patrocinazione, da parte dei rappresentanti italiani nel MEC, degli interessi e dei diritti del porto e delle industrie cantieristiche triestine, che ha avuto come conseguenza l'istituzione di privilegi a vantaggio di porti e cantieri concorrenti di altri Paesi;

3) la mancata o solo molto limitata attuazione delle previdenze stabilite con le leggi del 26 marzo 1955, n. 173, e del 21 marzo 1958, n. 298, e di numerose altre deliberazioni per le quali sono stati anche fatti stanziamenti iniziali, dimostratisi poi insufficienti in seguito ai ritardi di attuazione comportanti nuovi finanziamenti;

4) la permanenza di pesanti ed anacronistiche bardature e servitù militari nell'intera regione Friuli-Venezia Giulia, che ostacolano la costruzione delle infrastrutture previste, l'installazione di impianti importanti come quello del protosincrotrone a Doberdò del Lago e numerosi provvedimenti che sarebbero efficaci all'incremento del turismo e di varie attività produttive.

Come evidente risultato di tutto ciò si manifestano a Trieste:

il più basso tasso di sviluppo del reddito prodotto fra tutte le provincie italiane;

la progressiva riduzione dei traffici commerciali da e per l'estero (fatta eccezione ora per l'incremento dell'olio minerale greggio);

la crisi che attraversa tutto il settore dell'industria cantieristica locale, di Stato e anche privata;

l'andamento demografico stazionario della città, malgrado l'inserimento di varie decine di migliaia di cittadini istriani nella popolazione locale;

l'abbandono della città da parte di sempre più numerosi giovani laureati, diplomati ed operai qualificati costretti a cercare lavoro in altre regioni o all'estero;

l'incremento della disoccupazione (dal 1963 al 1966 gli occupati sono scesi da 97.767 unità a 91.781; dal novembre 1966 al novembre 1967 diminuzione di 3.500 occupati corrispondente ad una riduzione del 3.8 per cento);

la grave crisi che colpisce il piccolo commercio, l'artigianato e la piccola industria;

l'aumento del costo della vita del 4 per cento in un anno contro il 2,7 per cento della media nazionale.

Appare evidente già ad un anno di distanza dall'approvazione del piano CIPE per la cantieristica, vivacemente contestato dai lavoratori triestini, l'effetto negativo dei provvedimenti adottati in quella sede anche perchè nessuna realizzazione si prospetta per quelle misure che i partiti governativi esaltano come fattori di sviluppo di una « grande Trieste ».

Altrettanto demagogico e privo di concreti fondamenti si dimostra oggi il tentativo di attribuire in senso generico alla responsabilità dei triestini le sorti della città quando dal Governo non vengono mantenuti molti impegni presi per il risanamento dell'economia locale.

L'interpellante, richiamandosi alle esigenze enunciate in premessa, sollecita, pertanto, il Governo ad esprimere i suoi propositi per la soluzione dei gravi problemi dell'economia triestina, ivi compresa l'esigenza di garantire a Trieste un regime di zona franca ed in via più immediata la concessione di franchigie doganali per contingenti.

Con riferimento alla situazione di crisi che arrischia di paralizzare anche la vita degli enti locali, l'interpellante sottolinea che anche questa crisi ha alle sue radici la situazione di disagio economico, lo stato d'animo di sfiducia che domina nella città in conseguenza degli effetti negativi che lo Stato italiano ha determinato nell'ultimo cinquantennio, prima durante il regime fascista, poi durante l'occupazione militare straniera nel periodo postbellico ed infine attraverso l'inadeguata comprensione dimostrata dai Governi di centro e di centro-sinistra verso i problemi fondamentali di una città che, oggettivamente, possiede i requisiti atti a favorirne gli sviluppi nell'interesse dell'intero Paese. (I. - 2)

RAIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per eliminare la grave crisi che incombe sulla città di Licata, centro di 40 mila abitanti, una volta rigoglioso per le sue industrie, che erano costituite da raffinerie di zolfo, per la centrale elettrica, per un movimento portuale che nel 1938 si aggirava intorno a 300 mila tonnellate annue e per la produzione agricola di primaticci, carciofi, piselli e pomidoro, e oggi ridotta a squallida città per il mancato sviluppo economico, per la totale assenza di industrie, per la paralisi del porto e per il completo abbandono dell'agricoltura.

Tutta la città, il giorno 15 luglio 1968, è ancora una volta scesa in sciopero per i provvedimenti più volte reclamati e che, se attuati, potrebbero creare condizioni per un serio sviluppo della zona che comprende i comuni di Licata, Palma Montechiaro, Naro, Camastra, Campobello di Licata e Ravanusa.

I provvedimenti che si chiedono sono:

costruzione di un acquedotto per la fornitura di acqua potabile, che oggi è carente, e per uso industriale;

installazione delle industrie di fibre acriliche, come stabilito da più di due anni dagli accordi triangolari fra la Regione siciliana, l'ENI e la « Montedison »;

riattivazione del porto;

costruzione della diga sul Salso indispensabile per lo sviluppo dell'agricoltura;

costruzione di un ponte nuovo sul fiume Salso nella parte che attraversa la città;

costruzione di una via di circonvallazione per evitare l'attraversamento della città da parte di numerosi mezzi pesanti e leggeri;

costruzione di un moderno ospedale con almeno 300 posti letto;

completamento e acceleramento dei lavori per la costruzione della rete fognante e idrica nei vecchi e nuovi quartieri.

Tutti questi provvedimenti che si chiedono, assieme alla costruzione di case popolari per eliminare la crisi edilizia che attanaglia la città, sono necessari per impedire che la disoccupazione sia ancora più preoccupante, tenendo conto che più di 10 mila sono i lavoratori emigrati. (I. - 22)

CIPOLLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per quanto di rispettiva competenza, per conoscere:

1) se intendono respingere, immediatamente e con urgenza, come onerosa per l'erario, inadeguata a risolvere i problemi della costruenda zona industriale di Licata e soprattutto profondamente lesiva degli interessi dell'agricoltura irrigua della zona di Ribera, l'istanza di grande derivazione, presentata dall'Ente minerario siciliano, anche a nome dei suoi consociati « Montedison » ed ENI, di parte delle acque del sistema idroelettrico del Sosio. Tale richiesta ha suscitato preoccupazione e sdegno tra i coltivatori e tra tutta la popolazione che vede in pericolo non solo le prospettive di sviluppo economico della zona, ma perfino la sopravvivenza di grandi trasformazioni agrarie del valore di decine di miliardi di lire, frutto di gravosi ed ultradecennali sacrifici;

2) se non intendano, invece, promuovere gli atti amministrativi necessari per destinare ad uso irriguo, mediante cessione all'Ente di sviluppo agricolo, fatte salve le utilizzazioni potabili già acquisite, le acque del bacino del Sosio utilizzate dall'Enel attraverso le dighe di Raia, Gammauta e Piano del Leone a scopi idroelettrici. L'utilizzazione piena ad uso irriguo delle acque di tale bacino, con conseguente eliminazione di dispersioni, incertezze e scompensi nell'assegnazione delle acque, risolverebbe due ordini di problemi: *a*) salvaguardare ed estendere l'irrigazione dell'agro riberese, dove ora è in corso di sviluppo un impetuoso processo di trasformazione dell'agricoltura; *b*) estendere l'irrigazione a parte dei territori dei comuni di Burgio, Villafranca Sicula, Calamonaci e Caltabellotta, tra i più colpiti dalla crisi agricola e dall'emigrazione.

Una simile decisione, che non danneggerebbe l'Enel nel cui bilancio produttivo complessivo i pochi milioni di chilowattora annui prodotti dalle centrali del Sosio rappresentano un'aliquota modestissima, permetterebbe invece all'Ente di sviluppo agricolo, in adempimento alla legge regionale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate (nel cui ambito ricadono tutti i comuni interessati), di elaborare ed attuare un piano generale di riordino irriguo della zona da includere nel piano di finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno previsto dall'articolo 59-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241. (I. - 36)

La seduta è tolta (*ore 20,25*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ADAMOLI (MINELLA, MOLINARI Angiola, BERTONE): Vendita di paste alimentari fresche nei giorni festivi (493) . . . . . *Pag.* 2702

ANDERLINI: Atteggiamento del Prefetto di Rieti nei confronti di alcune amministrazioni comunali (620) 2702

BALBO: Provvedimenti da adottare a favore delle popolazioni di Castellino Tanaro colpite dal maltempo (279); Provvedimenti da adottare a favore delle popolazioni di Carrù (Cuneo) danneggiate da avversità atmosferiche (417); Provvedimenti da adottare a favore delle famiglie di Garzegna, Mondovì e Vicoforte danneggiate dalla grandine (423) 2704

BALBO (CHIARIELLO, FINIZZI, GERMANÒ): Provvedimenti da adottare a favore delle aziende silvo-pastorali danneggiate da avversità atmosferiche (197) 2704

BOANO: Politica generale del Consiglio d'Europa (256); Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche (360); Provvedimenti da adottare a favore delle cantine sociali dell'astigiano danneggiate dalla grandine (380); Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole dell'Italia settentrionale danneggiate dal maltempo (381) 2706, 2707

BONAZZI (ORLANDI): Intervento della polizia, a Bologna, in occasione della inaugurazione del Congresso della Società italiana della medicina del lavoro (583) 2709

CHIARIELLO: Postdatazione degli assegni bancari (428) 2709

CINCIARI RODANO Maria Lisa: Provvedimenti da adottare a favore delle zone di Nepi e Sutri colpite da avversità atmosferiche (57) 2712

DE ZAN (MAZZOLI): Sciopero del personale dei Provveditorati agli studi (528) 2714

FERMARIELLO: Liquidazione dell'integrazione di prezzo degli olivicoltori della Campania (550) . . . . . *Pag.* 2715

FUSI: Provvedimenti da adottare a favore dei coltivatori diretti di Pitigliano (Grosseto) danneggiati dalla grandine (362) . . 2715

LUGNANO: Liquidazione dell'integrazione di prezzo agli olivicoltori della provincia di Caserta (530) 2716

MAGNO: Elettrificazione della contrada Pietrafitta in agro di Foggia (421) 2716

MANENTI (TOMASUCCI): Provvedimenti da adottare a favore dei contadini di Saltara e Montemaggiore (Pesaro) (41) 2717

MASCIALE (CUCCU, DI PRISCO, LI VIGNI): Provvedimenti da adottare a favore dei frutticoltori della provincia di Ferrara (394) . . 2717

MERLONI: Provvedimenti da adottare a favore dei comuni montani (544) 2719

MINNOCCI: Provvedimenti da adottare a favore dei coltivatori diretti della provincia di Frosinone danneggiati dalla grandine (579) 2719

MURMURA: Mancata corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva agli olivicoltori della Provincia di Catanzaro (24) 2720

PAPA (ABENANTE): Riliquidazione delle pensioni agli insegnanti (669) 2721

PERRINO: Perchè venga assicurata la perfetta funzionalità dell'aeroporto di Brindisi (134) 2721

PIOVANO (SOLIANO): Cause e responsabilità del disastro che ha colpito il comune di Rivanazzano (Pavia) (347) 2721

PIVA: Provvedimenti da adottare a favore dei frutticoltori della provincia di Ferrara danneggiati dal maltempo (384) 2722

ROMANO: Promozioni del personale in servizio presso i Provveditorati agli studi (472); Mancata attuazione dei lavori necessari ad attutire i rumori provocati dai macchinari del pastificio « Amato » di Salerno (477);

Imputazione di interesse privato in atti d'ufficio a carico del sindaco di Scala (Salerno) (479); Custodia del passaggio a livello in località « Cimitero » del comune di Nocera Superiore (624) . *Pag.* 2724, 2725, 2726

TEDESCHI: Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dal maltempo (383) . 2726

TIBERI: Provvedimenti da adottare a favore del personale dei Provveditorati agli studi (599) 2728

VERONESI: Provvedimenti da adottare a favore dei frutticoltori ferraresi colpiti da eccezionali grandinate (379) 2729

VERONESI (BALBO): Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole della Romagna, e in particolare della provincia di Ravenna, colpite da avversità atmosferiche (47) 2729

VERONESI (BALBO, MASSOBRIO, BONALDI): Per un organico servizio di previsioni atmosferiche, valide per gli agricoltori, da comunicarsi per radio e per televisione (65) 2731

VIGLIANESI: Riscossioni dei canoni trimestrali da parte dell'Enel, delle aziende telefoniche e delle aziende del gas (507) . . 2732

VIGNOLA: Provvedimenti da adottare a favore dei comuni della Campania danneggiati dalla grandine (431) 2732

VIGNOLO (BUZIO, ANTONICELLI): Provvedimenti da adottare a favore dei comuni della provincia di Alessandria colpiti da avversità atmosferiche (333) 2733

VIGNOLO (GALANTE GARRONE, ANTONICELLI): Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole della provincia di Alessandria danneggiate dalla grandine (241) 2733

ZUGNO: Esclusione dalla graduatoria provinciale di numerosi insegnanti elementari non di ruolo della provincia di Brescia (451) . 2734

ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 2702, 2732

FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze* . . . 2711

GUI, *Ministro della difesa* 2722

SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione* . . 2706 e *passim*

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile* 2721, 2726

SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 2703 e *passim*

RESTIVO, *Ministro dell'interno* 2709, 2725

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola, BERTONE. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per cui il Prefetto di Genova si ostina a proibire la vendita dei prodotti artigiani di paste alimentari fresche speciali nei giorni festivi, nonostante le pressanti richieste di migliaia di famiglie e di numerose convivenze e convitti, come risulta dalle petizioni presentate alle autorità locali, e in contrasto con il parere favorevole espresso da circa un anno dalla Giunta e dal Consiglio comunali di Genova e da altri enti pubblici.

Va ancora rilevato che le decisioni prefettizie sono derivate da una richiesta presentata da una sola associazione dei commercianti, ossia da rappresentanti solo di una parte di una categoria diversa da quella direttamente interessata, senza il parere, prescritto dalle leggi vigenti, delle associazioni artigiane e dei sindacati dei dipendenti da aziende artigiane.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se non si intenda intervenire con urgenza nei confronti del Prefetto di Genova affinchè sia rispettata la legge, si tenga conto degli interessi generali della popolazione e si consideri la produzione artigiana di pasta fresca e di ripieni speciali come quella di prodotti, quali quelli delle pasticcerie, delle drogherie, delle rosticcerie, eccetera, che presentano gli stessi problemi di deteriorabilità e che sollevano identiche considerazioni di natura sociale. (I. s. - 493)

RISPOSTA. — Nel rispondere, in luogo del Ministro dell'interno, alla interrogazione sopratrascritta, si fa presente che sulla questione, riproposta in questi ultimi tempi dalle organizzazioni artigiane dello provincia di Genova, è in corso una nuova istruttoria da parte della locale Prefettura che ha ritenuto di interpellare l'Associazione dei commercianti, quella degli artigiani, i sindacati dei lavoratori e il comune di Genova affinchè rinnovino, alla luce delle insorte rimostranze, il loro parere.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ANDREOTTI

ANDERLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale giudizio egli dia della sconsiderata attività del Prefetto di Rieti

che, assumendo atteggiamenti illegittimi e faziosi contro talune amministrazioni (come quelle di Poggio Mirteto, di Fara Sabina e di Montopoli) e illegittimamente condiscendenti nei confronti di altre (come per esempio quelle di Rieti) tenta di far rivivere in quella provincia un clima che si era autorizzati a ritenere superato. (I. s. - 620)

RISPOSTA. — Le ispezioni ai comuni di Fara Sabina, Montopoli e Poggio Mirteto, alle quali fa riferimento la signoria vostra onorevole, sono state disposte dalla Prefettura di Rieti, in tempi diversi, per obiettive e rilevanti ragioni di carattere amministrativo alle quali, pertanto, rimane estranea la pretesa concomitanza con la campagna elettorale per le consultazioni politiche del 19-20 maggio.

Sta di fatto che l'ispezione al comune di Fara Sabina fu affidata, nell'ambito del servizio ispettivo svolto istituzionalmente presso gli enti locali, ad un funzionario della Prefettura di Rieti sin dal 13 dicembre 1967.

Le ispezioni ai comuni di Montopoli e Poggio Mirteto, affidate ad altro funzionario, rispettivamente nella terza decade di aprile e all'inizio del mese di maggio, furono determinate da esposti, interessanti anche l'autorità giudiziaria, con i quali venivano segnalate irregolarità di indubbio rilievo.

È da escludere che — nel corso di tali ispezioni — siano stati commessi abusi di sorta da parte dei funzionari incaricati.

Dalle citate ispezioni sono emerse varie irregolarità, consistenti, per il comune di Fara Sabina, nell'invito alla gara di appalto, per l'installazione di contatori dell'acqua potabile, di cinque ditte, anzichè quattordici come aveva indicato l'ufficio tecnico erariale, e nell'aggiudicazione dell'appalto stesso per un prezzo quasi doppio rispetto a quello indicato dallo stesso ufficio tecnico; per il comune di Poggio Mirteto, in cancellazioni di ben 165 contribuenti dai ruoli dell'imposta di famiglia operate arbitrariamente dal sindaco e da questo comunicate agli interessati con lettere personali del 27 marzo scorso, nonostante la mancanza del prescritto deliberato della Giunta municipale, intervenuto soltanto il 23 aprile successivo, ma con carattere di mera sanatoria, dato che la Giunta non ha potuto addurre alcun motivo di giustificazione alle concesse esenzioni; per il comune di Montopoli Sabina, in irregolarità nel rilascio di licenze edilizie, disordine urbanistico, mancanza di regolamento edilizio, tolleranza di abusive occupazioni di suoli demaniali e mancata astensione dalle riunioni della Commissione edilizia di un componente, allorchè sono stati esaminati progetti di costruzioni dallo stesso redatti.

Mentre si è provveduto ad informare l'autorità giudiziaria in ordine a quei fatti che possono configurare ipotesi di reato, i rilievi emersi dalle ispezioni sono stati contestati alle amministrazioni interessate.

Il comune di Fara Sabina ha dedotto per alcuni addebiti e per altri sta provvedendo; sulle deduzioni presentate dal comune di Montopoli Sabina si è reso necessario richiedere il parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. La Giunta municipale di Poggio Mirteto, con atto n. 168 del 22 agosto 1968, ha deliberato di non controdedurre ai rilievi della Prefettura che, quindi, ravvisando nelle esenzioni tributarie irregolarmente disposte dagli amministratori di quel comune gli estremi della responsabilità prevista dall'articolo 254 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, ha segnalato il caso alla procura generale della Corte dei conti, per i provvedimenti di competenza.

Intanto, il 4 ottobre ultimo scorso il pretore di Poggio Mirteto ha emesso mandato di comparizione nei confronti del sindaco e di tre assessori di quel comune, per i reati di cui agli articoli 323-61 e 480 del codice penale e all'articolo 96 del testo unico del 30 marzo 1957, n. 361.

È da precisare che tutte le volte in cui, dall'espletamento del servizio ispettivo, presso tutte le amministrazioni locali, sono emersi fatti perseguibili penalmente, la Prefettura di Rieti ne ha sempre prontamente informata, senza distinzione di sorta, l'autorità giudiziaria.

A conferma di ciò, si cita: l'ispezione disposta lo scorso anno in ordine al funzionamento della commissione edilizia del co-

mune di Rieti, in seguito alla quale l'assessore ai lavori pubblici è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale; gli accertamenti disposti presso l'ECA di Rieti che hanno portato all'arresto, in attesa di giudizio, del segretario e dell'applicato dell'ente per peculato, falso e truffa aggravata; gli accertamenti eseguiti presso il comune di Micigliano in ordine alla vendita di aree fabbricabili, i cui risultati hanno portato alla denunzia all'autorità giudiziaria del sindaco e del segretario comunale. Quest'ultimo, data la gravità dei fatti emersi, ed in attesa dello esito del'inchiesta giudiziaria, è stato sospeso cautelativamente dal servizio.

Il Ministro dell'interno

RESTIVO

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per alleviare i danni subìti dalle popolazioni del comune di Castellino Tanaro colpite il giorno 7 luglio 1968 da calamità atmosferiche. La grandinata che ha infuriato su quei territori ha arrecato ingenti danni alle colture agricole, calcolati in circa 60 milioni (troppi per quelle popolazioni a scarso reddito). Maggiormente danneggiati sono stati i vigneti, in alcune zone completamente distrutti, tanto da risentirne le conseguenze anche nell'annata ventura. (I. s. - 279)

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per alleviare i danni subìti dalle popolazioni del comune di Carrù (Cuneo) colpite il giorno 17 luglio 1968 da calamità atmosferiche.

Il violento nubifragio con grandinata che ha infuriato su quei territori ha arrecato ingenti danni alle colture agricole, calcolati in circa 170 milioni su una superficie di circa 2000 ettari. Il danno arrecato alle colture varia dall'85 al 55 per cento.

Maggiormente danneggiati sono stati i vigneti, in alcune zone totalmente distrutti, tanto da risentirne le conseguenze anche nell'annata ventura. (I. s. - 417)

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per alleviare i gravi danni provocati ad oltre 70 famiglie della frazione Garzegna e dintorni, dei comuni di Mondovì e Vicoforte, dalla forte grandinata del 2 agosto 1968.

Tale calamità atmosferica ha distrutto totalmente il raccolto dell'uva e della frutta — prodotti basilari della economia della zona — ed ha arrecato danni alle piante tanto da rendere precario il raccolto dell'anno venturo.

Le unità aziendali di queste zone colpite, direi quasi sistematicamente in modo più o meno grave da calamità del tipo di quella oggetto di questa interrogazione, vengono a trovarsi così in serie difficoltà economiche tanto da vedere compromessa l'efficienza stessa dell'azienda. (I. s. - 423).

BALBO, CHIARIELLO, FINIZZI, GERMANO'. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intende prendere a favore delle aziende prevalentemente impostate sugli allevamenti, ed in ogni modo a favore delle aziende silvo-pastorali, che, per il non favorevole andamento stagionale per siccità o per eccessive precipitazioni, hanno visto gravemente compromesso il loro raccolto fondamentale di foraggio.

In particolare, per conoscere se fra le provvidenze, a titolo anche sperimentale, non si ritenga inserire quella di contributi parziali per l'acquisto di concimi chimici diretti ad assicurare, per la prossima annata agricola, un più sicuro raccolto di foraggi sia sotto l'aspetto della quantità che sotto quello della qualità. (I. s. - 197)

RISPOSTA. — Come è noto, il Ministero, per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno 1967 e della primavera-estate 1968, ha promosso la emanazione della legge 29 luglio 1968, n. 857.

Detta legge, per consentire alle aziende danneggiate la provvista dei capitali necessari all'esercizio aziendale e al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, essendo mancata, con la produzione aziendale, la possibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento, prevede, in primo luogo, la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i compartecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

la concessione, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento del bestiame.

L'ammortamento dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge;

la concessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agrarie colpite dalla siccità, di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, onde far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggere.

Il Ministero, sulla base delle risultanze degli accertamenti disposti, ha provveduto, con decreti interministeriali già pubblicati, alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste ultime due provvidenze, sicchè tutti i benefici recati dalla legge stessa hanno ormai completa attuazione.

Si aggiunge che, con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le zone del territorio nazionale, nelle quali può essere accordata la proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonchè delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Analogo provvedimento è stato adottato il 2 ottobre successivo, a favore delle aziende agricole, ricadenti nelle zone delimitate contestualmente, che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Come è altresì noto, il Ministero non ha mancato di prendere in considerazione anche la situazione delle aziende agricole a coltura specializzata, colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968, prendendo, a tal fine, l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917.

Tale provvedimento prevede, a favore delle aziende agricole colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, la concessione di benefici contributivi per il ripristino delle strutture, nonchè di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotti, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibili all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in generale di conduzione dell'annata agraria in corso

e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento dannoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli — che per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento — il tasso da applicare è fissato nello 0,50 per cento.

Infine, il provvedimento reca autorizzazioni di spesa aggiuntive per la difesa fitosanitaria, estendendo, all'acquisto di concimi e di sementi selezionate cerealicole, orticole e foraggere, i prestiti, di cui all'articolo 1 della richiamata legge n. 857 sui danni causati dalla siccità, per l'alimentazione del bestiame.

Il Ministero ha già provveduto alla delimitazione delle zone colpite, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, considerate negli articoli 1 e 2 del provvedimento, nonchè all'assegnazione, agli uffici periferici, dei fondi necessari per la concreta attuazione di tutte le provvidenze recate dal provvedimento stesso.

Per la provincia di Cuneo le zone agrarie colpite sono state delimitate con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre successivo e in esse sono stati compresi anche i comuni di Mondovì e Vicoforte, per l'intero loro territorio.

Il comune di Castellino Tanaro non è stato incluso nel provvedimento, perchè dagli accertamenti effettuati non sono state riscontrate le condizioni prescritte. Ciò, peraltro, non esclude che, nei casi di danni di comprovata gravità, possano essere accordate, su domanda degli interessati al competente ispettorato agrario, le altre provvidenze creditizie previste dal provvedimento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

BOANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'opinione sua e del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 521, relativa alla politica generale del Consiglio d'Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di maggio 1968 — su proposta della Commissione politica (Doc. 2362) — ed in particolare per sapere se non intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante chiede altresì in quali modi e forme il Ministro intenda modificare e adattare le direttive, gli orientamenti e le iniziative del proprio Dicastero alle richieste formulate nella citata Raccomandazione, che tale Dicastero direttamente concerne. (I. s. - 256)

RISPOSTA. — Si condividono le proposte di cui al punto 9) e seguenti della Raccomandazione n. 521, per la intensificazione dei rapporti culturali tra i Paesi europei dell'Est e dell'Ovest, utilizzando a tal fine il Consiglio di cooperazione culturale del Consiglio d'Europa.

I problemi attualmente trattati dal detto Consiglio (equivalenza dei titoli di studio, insegnamento delle lingue moderne, tempo libero, educazione permanente, difesa e valorizzazione del patrimonio culturale ed archeologico dell'Europa, eccetera) potrebbero ricevere così l'apporto di esperienze e sistemi diversi, con indubbio reciproco vantaggio dei Paesi partecipanti.

Va però sottolineato che il Governo italiano, pur essendosi attivamente adoperato da anni, come noto, per un'intensificazione dei rapporti culturali con i Paesi dell'Europa orientale e non potendo pertanto non condividere i sentimenti e gli obiettivi che hanno animato l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nel formulare la Raccomandazione n. 521, ritiene peraltro che, per quanto riguarda le vie ed i mezzi più idonei per raggiungere tali obiettivi, sia opportuno e necessario evitare — specie sul piano multilaterale — ogni sovrapposizione di compiti e competenza fra le diverse organizza-

zioni internazionali che si interessano a questo settore.

In tale ordine di idee il Governo italiano è d'avviso che il Consiglio d'Europa possa assolvere al riguardo una utile funzione soprattutto se manterrà la propria azione su un piano strettamente tecnico. E ciò tanto più in quanto i più efficaci sviluppi per l'intensificazione dei rapporti culturali con tali Paesi possono essere conseguiti soprattutto sul piano bilaterale: orientamento, questo, che trova una particolare ragione di essere alla luce dei recenti avvenimenti cecoslovacchi.

Va d'altra parte tenuto conto, in particolare, che una cooperazione scientifico-culturale tra i due gruppi di Paesi avviene già nell'UNESCO. Conseguentemente, nel caso in cui venissero realizzati i voti espressi dalla Raccomandazione in parola, si dovrebbe vigilare affinchè in seno al Consiglio d'Europa non si verifichino — come già detto sopra — duplicità d'iniziative negli stessi settori nei quali già operano altre organizzazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

BOANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti di carattere straordinario ed urgente intenda adottare il Governo a favore delle aziende agricole il cui bilancio economico risulta gravemente compromesso dalle mancate produzioni in seguito alle recenti eccezionali grandinate.

Quanto sopra in analogia con i criteri che hanno indotto il Governo a presentare e il Parlamento ad approvare i provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità, accogliendo il principio (tante volte invano invocato a proposito della grandine) di una sovvenzione per la mancata produzione a seguito dell'influenza dannosa di elementi della natura pur non recanti pregiudizio alle strutture agrarie e fondiarie.

Per sapere, inoltre, se, in armonia con le impostazioni programmatiche espresse dal Presidente del Consiglio, onorevole Leone, e in rispondenza a quanto contenuto nel paragrafo n. 185 del capitolo XVIII del piano di sviluppo quinquennale (legge 27 luglio 1967, n. 685), non ritenga di doversi fare promotore, a nome del Governo, di un disegno di legge che risolva in modo organico e permanente il problema dei danni causati dalle avversità atmosferiche. (I. s. - 360)

BOANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che le disastrose grandinate abbattutesi nei primi giorni dell'agosto 1968 su vasta parte del Piemonte, con particolare gravissima concentrazione di danni sull'astigiano, hanno posto in situazione di insostenibile difficoltà molte cantine sociali della zona, essendo venuta a mancare quasi totalmente la possibilità di conferimento da parte dei soci.

L'interrogante quindi chiede al Ministro di voler disporre in detti casi l'erogazione di un contributo sulle spese di gestione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, analogamente a quanto è stato concesso in diversi altri casi, come ad esempio per la cooperativa lattiero-casearia « Aspromonte » di Reggio Calabria (decreto ministeriale del 16 dicembre 1967 per 50 milioni) e la centrale del latte di Potenza (decreto ministeriale del 18 maggio 1967 sempre per 50 milioni). (I. s. - 380)

BOANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza che nubifragi grandiniferi di eccezionale violenza hanno sconvolto nei primi giorni dell'agosto 1968 vaste zone del nord del Paese, arrecando danni in corso di valutazione più dettagliata, ma assommanti, comunque, a molti miliardi.

Per conoscere, di conseguenza, quali provvedimenti di carattere straordinario ed urgente intenda adottare il Governo a favore delle aziende agricole il cui raccolto, a causa delle disastrose grandinate, è andato totalmente distrutto.

Quanto sopra in analogia con i criteri che hanno indotto il Governo a presentare e il Parlamento ad approvare i provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità, accogliendo il principio (tante volte

invano invocato, per decenni, a proposito della grandine) di una sovvenzione per la mancata produzione a seguito dell'influenza dannosa di elementi della natura, pur non recanti pregiudizio alle strutture agrarie e fondiarie.

Per sapere, inoltre, se, constatati gli irrilevanti benefici apportati dalla consueta concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale in base alla legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni, il Governo intenda presentare immediatamente, alla riapertura delle Camere, un disegno di legge che risolva in modo organico il problema dei danni causati dalle avversità atmosferiche, in rispondenza alle enunciazioni programmatiche espresse dal Presidente del Consiglio, onorevole Leone, e in rispondenza a quanto contenuto nel paragrafo n. 185 del capitolo XVIII del piano di sviluppo quinquennale. (I. s. - 381)

RISPOSTA. — Il problema dei danni causato dalla grandine alle colture è stato affrontato dal Governo con l'emanazione del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, che reca notevoli provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968 e che è stato recentemente convertito in legge.

In particolare, il provvedimento prevede, a favore delle aziende agricole colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, la concessione di benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il Ministero ha già provveduto alle delimitazioni territoriali per la concessione delle anzidette provvidenze contributive e creditizie, per la cui concreta attuazione, i competenti ispettorati agrari hanno avuto l'assegnazione dei fondi necessari, nonchè tempestive e dettagliate istruzioni.

Per quanto riguarda il Piemonte, con decreti del 16 settembre 1968, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 256 e n. 257, sono state delimitate le zone agrarie colpite delle province, rispettivamente, di Torino e di Alessandria, Asti e Cuneo.

Il provvedimento prevede, poi, all'articolo 3, la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compatecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è stato fissato nello 0,50 per cento.

Queste ultime provvidenze creditizie, per le quali si prescinde da delimitazioni territoriali, possono essere accordate, su domanda degli interessati ai competenti ispettorati agrari, anche a favore delle aziende agricole danneggiate, ricadenti in zone non delimitate.

Si aggiunge che, con decreto del 2 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 262 del 14 ottobre successivo, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le province nelle quali può essere accordata la proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968. Fra le province delimitate sono comprese anche quelle di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.

Quanto, poi, alla richiesta contenuta nella seconda parte della interrogazione n. 380, s'informa che il Ministero ha in corso di emanazione un provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, vengono stabilite le norme per la concessione di un contributo dello Stato, nella misura del 10 per cento delle spese di gestione, a favore degli enti gestori degli ammassi volontari e delle cantine sociali per l'attuazione dell'ammasso di uve e mosti di produzione 1968.

Con tale provvedimento, che riproduce sostanzialmente le norme già stabilite per la precedente campagna vinicola, viene anche prevista la possibilità di concedere contributi integrativi, fino alla misura massima del 90 per cento, stabilita dalla citata disposizione legislativa, agli anzidetti enti e cantine sociali che hanno operato in zone danneggiate da avversità atmosferiche e in condizioni particolarmente onerose.

Quanto, infine, alla richiesta della presentazione di un disegno di legge che risolva in modo organico e permanente il problema dei danni causati all'agricoltura dalle avversità atmosferiche, si fa riferimento alle dichiarazioni rese in proposito al Parlamento, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 917.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

BONAZZI, ORLANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del grave episodio di violenza poliziesca verificatosi il 2 ottobre 1968 a Bologna, in occasione dell'inaugurazione del Congresso della società italiana di medicina del lavoro, dove giovani studenti, che chiedevano di poter esprimere la loro posizione sul congresso stesso, dopo essere stati brutalmente colpiti, sono poi stati fermati ed arrestati.

Gli interroganti chiedono di sapere altresì quali misure si intendano adottare per il rilascio immediato degli studenti arrestati dalla polizia e per impedire che episodi di tal genere — deprecati dallo stesso rettore dell'università di Bologna — possano ripetersi. (I. s. - 583)

RISPOSTA. — Nel pomeriggio del 2 ottobre, circa mezz'ora prima dell'inaugurazione nell'aula magna dell'Università di Bologna, del 31° Congresso nazionale della Società italiana di medicina del lavoro, circa duecento giovani aderenti al « Movimento studentesco » e alla Federazione giovanile comunista, lasciavano il vicino collegio Irnerio dove si erano prima riuniti e si portavano dinanzi all'Ateneo.

Il Rettore, informato dall'autorità di pubblica sicurezza, dichiarava di non volere opporsi all'ingresso degli studenti e quando questi, entrati in massa nell'edificio, iniziavano una clamorosa manifestazione, invitava i congressisti a trasferirsi nel salone Podestà di Palazzo Re Enzo, di proprietà comunale, dove peraltro era già previsto che i lavori, dopo la cerimonia inaugurale, sarebbero proseguiti.

Poichè anche dinanzi a detto edificio si radunavano nuovamente i manifestanti che, irrompendo nell'atrio, continuavano l'azione di disturbo, distruggendo pannelli indicatori ed alcuni quadri, la Forza pubblica, previe le rituali intimazioni, interveniva per ristabilire l'ordine e la legalità e per sgomberare l'edificio pubblico nei cui locali erano allestite apparecchiature mediche di ingente valore.

Durante l'azione di polizia, diversi « occupanti » reagivano dando luogo a violente colluttazioni, nel corso delle quali riportavano contusioni 2 funzionari e 3 militari di pubblica sicurezza.

Sono stati fermati cinque giovani, dei quali due sono stati trattenuti e denunciati in stato di arresto per violenza e resistenza, mentre degli altri tre, rilasciati, si stanno vagliando le responsabilità.

Il Ministro dell'interno

RESTIVO

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Premesso che nella

risposta, in data 21 ottobre 1967, alla interrogazione n. 6352 il Ministero delle finanze ha chiarito che « sono regolari ai fini fiscali gli assegni bancari nei quali sia indicata una data posteriore di non oltre quattro giorni a quella della effettiva emissione, semprechè siffatta postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione », l'interrogante chiede di conoscere:

1) Con quale dei soggetti del rapporto di credito derivante dall'assegno bancario si deve identificare il « destinatario » di cui alla citata risposta ministeriale. È noto infatti che l'assegno bancario, una volta tratto, cessa di essere produttivo di interessi per il correntista con effetto dalla data di emissione, e non già dal giorno del pagamento da parte dell'istituto trattario, con la conseguenza che durante tale intervallo quegli interessi (o « valuta ») vanno a beneficio della banca.

Questa perdita di valuta non incoraggia certamente nè l'uso degli assegni bancari come mezzo abituale di pagamento nè il corrispondente incremento dei depositi bancari Per rimuovere tale ostacolo, l'articolo 121 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e la legge 28 aprile 1967 n 263 permettono al correntista bancario di scrivere sull'assegno una data posteriore (ma di non oltre quattro giorni) a quella di effettiva emissione sempre che tale non veritiera indicazione sia giustificata da una delle seguenti circostanze:

a) necessità del tempo per far pervenire il titolo al destinatario e per farlo da questi presentare alla banca trattaria per il pagamento·

b) altra materiale impossibilità, da parte dell'ordinatario di presentarlo per il pagamento nello stesso giorno di emissione

Questa seconda ipotesi comprende il caso che l'assegno sia emesso e consegnato all'ordinatario nello stesso comune di pagamento, ma in giorno di sabato, oppure quello che l'assegno sia emesso in comune diverso da quello di pagamento In entrambi i casi la chiusura delle banche nei giorni di sabato e domenica o il tempo necessario per la riscossione dell'assegno in comune diverso da quello di emissione autorizzano la indicazione di una data futura, nei limiti consentiti.

La prima ipotesi — che ricorre assai piu frequentemente — si riferisce invece al correntista bancario il quale dallo stesso comune di pagamento invia un assegno ad un creditore residente in altro comune, dal quale l'assegno deve ritornare sulla piazza di emissione per essere pagato. In questo caso, cioè dell'assegno « inviato » fuori piazza, la postdatazione è ancor più giustificata in quanto l'assegno deve compiere due viaggi: quello di andata, dal comune di emissione al comune dell'ordinatario, e quello di ritorno, da quest'ultimo comune a quello della banca per il pagamento.

Da quanto precede sembrerebbe che con la parola « destinatario » il legislatore abbia inteso indicare l'« ordinatario » residente su piazza diversa da quella di emissione e di pagamento. Senonchè la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette, con la circolare numero 27 in data 1° giugno 1957 (Istituto poligrafico dello Stato 1958, pag. 57) e con altre successive risoluzioni, ha ritenuto che la postdatazione fino a quattro giorni è consentita soltanto per gli assegni « emessi fuori piazza » — ipotesi *sub* b) — mostrando così di escludere dalla tolleranza e dalle finalità della legge l'ipotesi più frequente ed importante degli assegni « inviati fuori piazza » — ipotesi *sub* a) — e di identificare in conseguenza il « destinatario » con l'istituto di credito, che tutta la legislazione sull'assegno indica invece con il termine tecnico ed univoco di « trattario », non confondibile con quello di « destinatario ».

2) Se non ritengano che anche dopo la legge 30 ottobre 1963, n. 1456, l'esigenza della certezza del diritto rende tuttora indispensabile un criterio unico ed obiettivo per ricavare dal titolo se una postdatazione è limitata od è superiore ai quattro giorni, in quanto da tale apprezzamento discendono conseguenze gravissime per il possessore dell'assegno postdatato, prima fra tut-

te quella che la mancata « giustificazione » da parte di un qualsiasi ufficio tributario comporta la degradazione dell'assegno da titolo esecutivo a semplice chirografo e sottopone il possessore alla imposta graduale di bollo del cinque per mille oltre la pena pecuniaria da un quarto alla metà dell'importo dell'assegno.

La non abrogata direttiva del Ministero delle finanze (in « Rivista di legislazione fiscale », 1960, col. 1075) che « per l'assegno postdatato non è possibile stabilire la effettiva data di emissione, essendo falsa quella indicata sul titolo » autorizza gli uffici finanziari a negare attendibilità a qualunque data futura, per cui per ogni assegno postdatato c'è incertezza sulla durata della postdatazione e quindi sulla applicazione del termine di tolleranza dei quattro giorni previsto dalle norme di legge vigenti.

3) Se, in vista di questi gravi inconvenienti derivanti dalla citata direttiva finanziaria e della evidente opportunità di incoraggiare la diffusione di quell'importante strumento di credito e di buona fede che è l'assegno bancario, i Ministri interessati non ritengano necessario chiarire che la data di effettiva emissione si presume, fino a prova contraria, essere quella in cui l'assegno è stato negoziato o comunque messo in circolazione, non essendo possibile ritenere (come l'Amministrazione finanziaria sostiene tuttora anche in giudizio) che la data futura apposta sull'assegno postdatato sia vera, valida e probante se essa differisce di quattro giorni di calendario, e sia invece falsa, inesistente e non più probante se ne differisce di cinque.

Quanto precede ha già formato oggetto della interrogazione presentata il 13 dicembre 1967, n. 2123, nella trascorsa legislatura, e rimasta senza risposta. (I. s. - 428)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome degli altri Ministri interessati, per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il regime fiscale degli assegni bancari trova la sua disciplina non in alcune particolari disposizioni di carattere amministrativo, peraltro ormai superate dalle sopravvenute disposizioni legislative, ma esclusivamente nella legge e, specificatamente, nell'articolo 121 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, trasfuso, per effetto della legge 28 aprile 1967, n. 263, modificativa del trattamento tributario degli assegni in parola, nella nota marginale all'articolo 8 della Tariffa all. A) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

Tale norma dispone — com'è noto — che non si considerano post-datati gli assegni bancari sui quali venga indicata una data posteriore di non oltre quattro giorni a quella di effettiva emissione, sempre che siffatta post-datazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario, o da altra materiale impossibilità di presentazione.

Ad avviso di questo Ministero, la chiara dizione della disposizione in parola non lascia adito a dubbi in ordine al suo intrinseco contenuto ed ai suoi effetti. Devono, cioè, ritenersi soggetti sin dall'origine alla imposta di bollo propria delle cambiali, nella misura unificata del 5 per mille, per detti titoli stabilita dalla vigente tariffa di bollo, quegli assegni bancari dai quali risulta una post-datazione superiore al limite massimo di quattro giorni consentito dalla legge, e ciò in quanto in detta ipotesi si verifica lo snaturamento del titolo, da mezzo di pagamento, qual è considerato l'assegno bancario, in strumento di credito.

Al di là dell'accennata ipotesi la post-datazione dell'assegno, nel rispetto — beninteso — del limite invalicabile di quattro giorni, deve quindi ritenersi giustificata, agli effetti della imposta di bollo, in presenza di quella particolare circostanza di fatto, impeditiva della presentazione immediata allo incasso del titolo da parte del beneficiario, dovuta alla distanza tra il luogo di emissione dell'assegno e quello di residenza del destinatario (ordinatario o beneficiario dell'assegno) o per effetto di altre circostanze di carattere oggettivo, che richiedono un lasso di tempo per la materiale presentazione dell'assegno all'incasso, quali, ad esempio, la indicazione di piazza di pagamento diversa e distante da quella ove risiede il pren-

ditore, la chiusura festiva della banca trattaria ed altri casi di materiale impossibilità di presentazione immediata dell'assegno al trattario.

Ove, pertanto, sussista una qualunque delle circostanze in parola, si rende giustificata, a norma di legge, la post-datazione dell'assegno, che va, peraltro, limitata al tempo strettamente necessario (esempio: due soli giorni per il caso della chiusura degli istituti bancari che si effettua nelle giornate del sabato e della domenica), senza comunque eccedere il termine di quattro giorni fra il momento della emissione e quello indicato nell'assegno.

Ai suesposti criteri, di carattere obiettivo, è in effetti improntata l'azione degli uffici finanziari, volta ad accertare, nei casi concreti, la legittimità della post-datazione del titolo.

Si ritiene pertanto che la violazione del precetto di cui alla norma citata possa ricavarsi, con immediata evidenza in base agli elementi contenuti nell'assegno stesso, da un semplice calcolo dei giorni che intercorrono fra la data di emissione indicata nell'assegno e quella in cui esso è stato effettivamente emesso, negoziato o presentato allo incasso. Ove infatti dal conteggio risulti che fra le date suddette sia trascorso un periodo di tempo superiore a quello che la legge ritiene giustificabile nella fattispecie concreta o, comunque, superiore a quattro giorni, nessun dubbio potrà sussistere sulla irregolare illegittima post-datazione.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che un nubifragio abbattutosi nella notte tra il 23 e il 24 giugno 1968 nella zona di Nepi e Sutri ha provocato una seconda alluvione che, a distanza di pochi giorni da quella della notte tra il 12-13 giugno, ha arrecato nuovi danni alle colture e ha distrutto anche le semine che i contadini avevano effettuato su parte dei terreni già precedentemente colpiti;

per sapere inoltre se, in aggiunta ai provvedimenti già richiesti in una precedente interrogazione in favore dei contadini danneggiati, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ritenga di porre a disposizione del Genio civile di Viterbo le somme necessarie a provvedere subito (prima che le piogge autunnali provochino il ripetersi degli straripamenti) alla sistemazione dei fossi siti in detti territori e denominati fosso di Rio Vigano, fosso del Cavaliere, fosso del Rio Sacco, fosso di Fontana Cupola e del Cerro, fosso delle Pantane o di San Benedetto, fosso di Valdiano, dell'Acqua Forte e del Cerretaio e relativi affluenti, con precedenza per i fossi del Cerro e delle Pantane che provocano i maggiori danni;

per sapere infine se non ritenga opportuno di intervenire per la riduzione dei canoni di fitto dovuti dagli affittuari coltivatori diretti danneggiati dalla calamità. (I. s. - 57)

RISPOSTA. — Le precipitazioni a carattere alluvionale, abbattutesi nei giorni 12, 13, 23 e 24 giugno 1968, sul territorio dei comuni di Nepi e Sutri in provincia di Viterbo, hanno causato danni di un certo rilievo alle colture ortive, cerealicole e foraggere. Nel corso dei ripetuti sopralluoghi per l'accertamento dei danni, i funzionari dell'Ispettorato agraria di Viterbo hanno prestato diffusa e capillare assistenza tecnica ai coltivatori danneggiati, consigliando, in particolare, gli opportuni interventi per contenere l'entità dei danni stessi e favorire la ripresa vegetativa delle colture.

Quanto ai provvedimenti per venire incontro alle esigenze dei coltivatori danneggiati, è noto che il Ministero ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede a favore delle aziende colpite, ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del

Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostruzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle eisgenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotti di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Il Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 258 del 10 ottobre 1968, ha delimitato le zone colpite della provincia di Viterbo, comprendendovi anche parte dell'agro dei comuni di Nepi e Sutri, nelle quali possono essere accordati i benefici contributivi e creditizi, considerati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento e ha provveduto all'assegnazione dei fondi necessari per dare concreta attuazione a tutte le provvidenze recate dal provvedimento stesso.

A tal fine sono state già impartite agli uffici periferici, competenti per territorio, tempestive e dettagliate istruzioni.

La provincia di Viterbo, per l'intero territorio, è stata inoltre compresa tra quelle delimitate con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della soccità, nonchè delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967 — luglio 1968.

Al termine, poi, della campagna agraria — e cioè quando sarà possibile conoscere, in sede consuntiva, l'incidenza effettiva dei danni causati all'agricoltura da tutte le avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell'annata stessa — saranno convocate le commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, per le conseguenti determinazioni.

Il Ministero dell'interno ha tempestivamente assegnato alla Prefettura di Viterbo un contributo straordinario di 12 milioni di lire, per l'attuazione, per il tramite degli ECA dei comuni colpiti, di misure assistenziali a favore delle famigile più bisognose.

Per quanto riguarda, il problema della sistemazione dei corsi d'acqua, la cui esondazione è da considerare all'origine dei danni alle colture, l'ufficio del Genio civile di Viterbo, interessato in proposito, ha fatto presente che esso potrà essere risolto in sede di attuazione del programma già predisposto dalla « Commissione per lo studio dei provvedimenti per la generale sistemazione idraulica e per la difesa del suolo nazionale », alla quale lo stesso ufficio ha già da tempo inviato tutti gli elementi relativi ai vari bacini esistenti nella provincia.

Per quel che concerne le altre richieste, formulate nella precedente interrogazione a risposta orale n. 17 della signoria vostra onorevole medesima, si precisa che le autorizzazioni in favore delle singole casse rurali ed artigiane ad operare fuori della propria circoscrizione territoriale, come è noto, possono essere accordate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tramite la Banca d'Italia.

Quanto, infine, alla istituzione di un « fondo nazionale di solidarietà » per i danni causati all'agricoltura dalle ricorrenti avversità

atmosferiche, si fa riferimento alle dichiarazioni rese in proposito al Parlamento, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 917.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

DE ZAN, MAZZOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere, in relazione allo sciopero di 10 giorni, dal 19 al 28 settembre 1968, proclamato dal personale di ruolo dei Provveditorati agli studi, considerata la validità delle richieste avanzate dalla categoria, alcune delle quali trovano addirittura fondamento nella legge (articolo 25 della legge delega, in ordine all'ampliamento degli organici, e articolo 8 della legge n. 1213 del 1967, sull'impiego permanente di insegnanti elementari negli uffici scolastici), quali provvedimenti intendono adottare per risolvere i problemi organizzativi ed economici che stanno alla base della vertenza e, più in generale, per ovviare alla sempre più preoccupante insufficienza del personale dei Provveditorati agli studi. (I. s. - 528)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del tesoro. Va premesso, innanzitutto, che lo SNADAS ha sospeso dal 16 ottobre scorso lo sciopero iniziato il 19 settembre, in quanto ha ritenuto soddisfacenti le assicurazioni, peraltro già date prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, che il Ministero della pubblica istruzione ha fornito il 14 ottobre 1968 rispondendo, alla Camera dei deputati, alle interrogazioni a risposta orale presentate sull'argomento.

In particolare, per quanto riguarda le esigenze degli uffici scolastici periferici, si fa presente che il Governo è ben a conoscenza dell'insufficienza numerica di personale, resa più acuta dalla espansione scolastica e dai compiti nuovi ad essa connessi, nonchè dall'applicazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, che diminuisce la disponibilità degli insegnanti assegnati all'Amministrazione scolastica.

Proprio in considerazione di tali esigenze, già negli ultimi due anni della passata legislatura il Governo aveva predisposto disegni di legge relativi all'ampliamento degli organici senza ottenere esito positivo, perchè il problema veniva ritardato dalla elaborazione della legge di delega per il riordinamento della amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, alla cui non facile elaborazione partecipavano anche le organizzazioni sindacali.

La legge 18 marzo 1968, n. 249, che è entrata in vigore nell'aprile 1968, prevede all'articolo 3: « Il Governo è delegato entro un anno ad emanare i decreti per il riordinamento degli uffici periferici, secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze di un ampio decentramento amministrativo »; all'articolo 10: « Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1968 decreti per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali »; all'articolo 25: « Per la revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione si provvederà comunque entro una anno dalla data di entrata in vigore della legge ».

Il Ministero della pubblica istruzione si è quindi impegnato a far definire i provvedimenti relativi, che devono essere tra loro coordinati, nelle date stabilite, previa consultazione dei sindacati e del Consiglio di amministrazione, nel quale i sindacati stessi saranno rappresentati. E, poichè ha ultimato il lavoro preparatorio, chiederà agli organi previsti dall'articolo 51 della legge n. 249 prima citata, d'intesa con i vari Ministeri, nonchè con la commissione appositamente nominata, e non appena completata la consultazione sindacale, l'anticipo dei tempi previsti.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

FERMARIELLO. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali misure urgenti intenda adottare per assicurare la immediata liquidazione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva ai coltivatori diretti dei comuni di Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense.

L'interrogante fa presente che centinaia di domande avanzate dai produttori sono finora rimaste inevase e che le operazioni di pagamento procedono con discontinuità ed esasperante lentezza. (I. s. - 550)

RISPOSTA. — Come è noto, per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in mancanza di propri organi periferici, si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, i quali operano, per tale servizio, alle sue dipendenze funzionali.

Per il tramite degli stessi ispettorati — che mantengono, però, l'intera gestione finanziaria del servizio — l'AIMA usufruisce, dalla campagna tuttora in corso, anche della collaborazione degli enti di sviluppo.

L'accennata strutturazione del servizio ha incontrato difficoltà iniziali, che sono state esaminate in apposite riunioni, a seguito delle quali è stato concordato con gli ispettorati dell'alimentazione e con gli enti di sviluppo, operanti nelle province olivicole, un programma di lavoro, inteso ad accelerare ulteriormente la esecuzione delle operazioni di liquidazione e pagamento dell'integrazione stessa.

Al medesimo fine, sono state, in particolare, adottate misure di carattere straordinario tendenti ad ovviare alle carenze organizzative e di personale sopravvenute presso i predetti uffici ed enti, in rapporto all'imprevedibile aumento delle domande di integrazione, registratosi quest'anno.

A seguito delle istruzioni impartite e delle misure adottate, si è già notato un considerevole progressivo miglioramento della situazione anche nella provincia di Napoli, sì da far prevedere che le operazioni per il pagamento delle integrazioni di prezzo potranno essere portate a termine entro la fine della campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

FUSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della disastrosa grandinata che il 25 luglio 1968 si è abbattuta sulle campagne del comune di Pitigliano (Grosseto) arrecando gravissimi danni alle colture cerealicole ed arboree.

Per conoscere, inoltre, quali interventi intende predisporre per far fronte con la massima urgenza al disagio di centinaia di famiglie di coltivatori diretti che hanno visto distrutti la quasi totalità dei loro prodotti. (I. s. - 362)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per quanto concerne la grandinata del 25 luglio 1968, si precisa che tale avversità, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario, ha causato, nel territorio del comune di Pitigliano, in provincia di Grosseto, danni alle colture della vite e dell'olivo.

Nel complesso, però, i danni sono stati di non rilevante entità, per cui non si sono determinate le condizioni per poter procedere alla delimitazione di zone agrarie, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del citato provvedimento legislativo.

Ciò, peraltro, non esclude che, ricorrendone le condizioni, possano essere accordate, su domanda degli interessati all'ispettorato agrario, le altre provvidenze considera-

te dal provvedimento stesso, che prescindono da delimitazioni territoriali, e, precisamente, quelle di cui all'articolo 3, consistenti nella concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, oppure dell'1,50 per cento o dello 0,50 per cento, ove trattisi di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, o di cooperative agricole.

Si aggiunge che, con decreto del 2 ottobre 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, l'intero territorio della provincia di Grosseto è stato delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

LUGNANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere:

se è a conoscenza della eccezionale lentezza con la quale viene liquidata l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva ai produttori della provincia di Caserta da parte dell'Ispettorato dell'alimentazione e dell'Ente di sviluppo preposti a tale operazione;

se è a conoscenza che su un totale di 27.309 pratiche presentate dai produttori di olive dal mese di gennaio 1968 solamente 11.695 di esse sono state liquidate, e ciò con evidente disagio per una categoria di lavoratori il cui reddito, di per sè basso, ha subìto ulteriori tagli a causa delle recenti calamità naturali;

se non ritiene di intervenire perchè siano accelerate le operazioni e rapidamente si giunga a sanare una situazione che tiene in giustificata agitazione la categoria. (I. s - 530)

RISPOSTA. — Come è noto, per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in mancanza di propri organi periferici, si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, i quali operano, per tale servizio, alle sue dipendenze funzionali.

Per il tramite degli stessi ispettorati — che mantengono, però, l'intera gestione finanziaria del servizio — l'AIMA usufruisce, dalla campagna tuttora in corso, anche della collaborazione degli enti di sviluppo.

L'accennata strutturazione del servizio ha incontrato difficoltà iniziali, che sono state esaminate in apposite riunioni, a seguito delle quali è stato concordato con gli ispettorati dell'alimentazione e con gli enti di sviluppo, operanti nelle province olivicole, un programma di lavoro, inteso ad accelerare ulteriormente la esecuzione delle operazioni di liquidazione e pagamento della integrazione stessa.

Al medesimo fine, sono state, in particolare, adottate misure di carattere straordinario, tendenti ad ovviare alle carenze organizzative e di personale sopravvenute presso i predetti uffici ed enti, in rapporto all'imprevedibile aumento delle domande di integrazione registratosi quest'anno.

A seguito delle istruzioni impartite e delle misure adottate, si è già notato un considerevole, progressivo miglioramento della situazione anche nella provincia di Caserta, sì da far prevedere che le operazioni per il pagamento delle integrazioni di prezzo potranno essere portate a termine entro la fine della campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se e quando si provvederà ad estendere l'elettrificazione nella contrada Pietrafitta, in agro di Foggia. (I. s. - 421)

RISPOSTA. — L'elettrificazione della contrada Pietrafitta è stata finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno con provvedimento n. 2/96576 del 1° giugno 1967, con il quale è stata approvata una perizia di variante al progetto originario per l'elettrificazione del comprensorio Celso-Segezia.

Attualmente, la contrada risulta quasi interamente elettrificata, essendo in corso, a cura dell'Enel, i lavori di allacciamento degli ultimi pochi poderi, ubicati al bivio per Napoli nella strada statale Foggia-Troia.

Per il completamento dei lavori si attende il rilascio, da parte dell'ANAS, che è stata sollecitata in merito, dell'autorizzazione all'attraversamento della strada anzidetta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

MANENTI, TOMASUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei contadini di Saltara e Montemaggiore (Pesaro) che hanno avuto i raccolti completamente distrutti dalla grandine.

Questo nuovo disastro aggrava la già precaria situazione di centinaia di famiglie e di intere zone della provincia, costringendo nuove famiglie ad abbandonare la terra se non interverranno immediate e concrete provvidenze a favore di quelle colpite. (I. s. - 41)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche, verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per quanto concerne la grandinata del 16 giugno 1968, alla quale si riferiscono le signorie loro onorevoli, si precisa che tale avversità, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario, ha causato, nel territorio dei comuni di Saltara e Montemaggiore, in provincia di Pesaro, danni alle colture della vite, dell'olivo e ai foraggi.

Nel complesso, però, i danni sono stati di non rilevante entità, per cui non si sono determinate le condizioni per poter procedere alla delimitazione di zone agrarie, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del citato provvedimento legislativo.

Ciò, peraltro, non esclude che, ricorrendone le condizioni, possano essere accordate, su domanda degli interessati all'ispettorato agrario, le altre provvidenze considerate dal provvedimento stesso, che prescindono da delimitazioni territoriali, e, precisamente, quelle di cui all'articolo 3, consistenti nella concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, oppure dell'1,50 per cento o dello 0,50 per cento, ove trattasi di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, o di cooperative agricole.

Si aggiunge che con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 838, l'intero territorio della provincia di Pesaro è stato delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonchè delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

MASCIALE, CUCCU, DI PRISCO, LIVIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare, o siano stati già intrapresi, a favore delle popolazioni

agricole colpite dal violento nubifragio abbattutosi sulla provincia di Ferrara nella giornata di domenica 18 agosto 1968.

Si ricorda che l'intensa grandinata ha colpito oltre 20.000 ettari ed ha praticamente distrutto tutti i frutteti delle zone di Bondeno, Argenta, Benvignate, Filo, Campotto, S. Biagio, S. Bartolomeo in Bosco, Spinazzino, S. Martino, Montalbano, Fossanova S. Marco, Fossanova S. Biagio, Torre Fossa, Gaibana, Gaibanella, Ospitale Monacale, Traghetto, S. M. Codifiume, S. Nicolò e Boccaleone, tutte zone, queste, già precedentemente colpite da analoga avversità.

Gli interroganti ritengono, pertanto, (affinchè le colture non vedano pregiudicata alcuna possibilità di sollecita ripresa), che debbano essere concesse, nel caso, tutte le provvidenze previste dalle leggi vigenti per i sinistrati, e ritengono, inoltre, che si debba provvedere con la massima sollecitudine alla corresponsione di sussidi straordinari a favore dei numerosi lavoratori agricoli trovatisi disoccupati a causa del nubifragio. (I. s. - 394)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Per la provincia di Ferrara, questo Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968, ha delimitato le zone agricole colpite, comprendendovi quasi tutte quelle segnalate dalle signorie loro onorevoli, nelle quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, provvedendo, altresì, all'assegnazione, a favore del locale ispettorato agrario, di congrui fondi per la concreta attuazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento stesso.

A tal fine sono state già impartite agli uffici periferici, competenti per territorio, tempestive e dettagliate istruzioni

Si aggiunge che, con decreto del 2 ottobre 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, l'intero territorio della provincia di Ferrara è stato delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avver-

sità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

MERLONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, in relazione all'attuale stato di disagio della economia delle zone montane e tenuto conto che è prossima la scadenza della legge 18 gennaio 1968, n. 13, con la quale si è provveduto al finanziamento di alcuni capitoli della scaduta legge 25 luglio 1952, n. 991, se il Governo non ritenga dover sollecitare la discussione del disegno di legge che dovrà riordinare e regolare tutta la complessa materia della montagna alla luce dell'esperienza trascorsa e dei problemi nel frattempo sorti, secondo le formulazioni e le proposte avanzate recentemente dal CNEL, al fine di adeguare la vita economica delle zone montane agli obiettivi enunciati nella parte terza del programma economico nazionale, relativa all'assetto territoriale, in cui si legge:

« 2) si dovrà attuare una radicale modificazione del sistema degli incentivi a favore dei comuni montani... che ha dato finora risultati scarsamente efficaci, adottando misure intese a favorire sia il trasferimento nelle zone idonee di essi degli impianti da decentrare, sia il sorgere di nuove attività consone all'ambiente e congeniali alle attitudini dei loro abitanti, in maniera da contenerne l'esodo e favorire la loro permanenza sulla terra d'origine, comunque, anche quando debbano svolgere in un centro urbano vicino la loro attività di lavoro ». (I. s. - 544)

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge, recante nuove disposizioni a favore dei territori montani, è in via di definizione per l'esame del Consiglio dei ministri.

Nella compilazione dello schema, si sono tenute presenti anche le proposte avanzate recentemente dal CNEL, al fine di adeguare la vita economica delle zone montane agli obiettivi enunciati nella parte terza del programma economico nazionale, relativa allo assetto territoriale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati presi o si intenda prendere in favore dei coltivatori della provincia di Frosinone i cui terreni sono stati in questi ultimi mesi del 1968 colpiti da forti grandinate.

Le date delle grandinate e i comuni interessati sono: 26 maggio 1968, Alvito, Arce, Arpino, Atina, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Castro dei Volsci, Ceprano, Fontechiari, Gallinaro, Isola Liri, Morolo, Patrica, Supino, Vicalvi; 24 giugno 1968, Alatri; 22 agosto 1968, Paliano, Serrone; 9 settembre 1968, Fiuggi. (I. s. - 579)

RISPOSTA. — Com'è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa

ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento colamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Per la provincia di Frosinone, questo Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre 1968, ha delimitato le zone agricole colpite, comprendendovi quasi tutte quelle segnalate dalla signoria vostra onorevole, nelle quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, provvedendo, altresì, all'assegnazione, a favore del locale ispettorato agrario, di congrui fondi per la concreta attuazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento stesso.

A tal fine sono state già impartite agli uffici periferici, competenti per territorio, tempestive e dettagliate istruzioni.

Si aggiunge che con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, l'intero territorio della provincia di Frosinone è stato delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonchè delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — L'interrogante, considerato lo stato di grave e giustificato disagio degli olivicoltori della provincia di Catanzaro in conseguenza della mancata corresponsione dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva e rilevato che tanto muove dal fatto che sono inevase circa 85 mila pratiche per un importo aggirantesi sui 10 miliardi di lire, chiede quali concreti provvedimenti si intendono assumere con la sollecitudine che il caso richiede, tenendo conto della funzione cui l'integrazione predetta deve rispondere e che il lamentato ritardo di certo distrugge. (I. s. - 24)

RISPOSTA. — Come è noto alla signoria vostra onorevole, per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva, l'Azienda di Stato, per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in mancanza di propri organi periferici, si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, i quali operano, per tale servizio, alle sue dipendenze funzionali.

Per il tramite degli stessi ispettorati — che mantengono, però, l'intera gestione finanziaria del servizio — l'AIMA usufruisce, dalla corrente campagna, anche della collaborazione degli enti di sviluppo.

L'accennata strutturazione del servizio ha incontrato difficoltà iniziali, che sono state esaminate in apposite riunioni, nel corso delle quali è emersa l'esigenza di una maggiore intesa, in sede locale, tra enti di sviluppo e ispettorati dell'alimentazione, di un ulteriore potenziamento di personale e di attrezzature di questi ultimi uffici, di uno snellimento nelle procedure istruttorie delle domande e di quelle per rendere sollecitamente disponibili le somme somministrate ed agevolare la relativa rendicontazione.

A tal fine, sono state impartite agli uffici locali — e, quindi, anche a quelli di Catanzaro — dettagliate disposizioni, concordate preventivamente con gli organi di controllo.

A seguito delle istruzioni impartite e delle misure adottate, si è già notato che il servizio è avviato al conseguimento di risultati sempre più soddisfacenti, sì da far prevedere che le operazioni per il pagamento delle integrazioni di prezzo potranno essere portate a termine entro la fine della corrente campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento e delle giustificate apprensioni della numerosa categoria degli insegnanti in pensione per il modo estremamente lento con cui si sta procedendo nel lavoro di riliquidazione delle pensioni, e quali misure intenda adottare, con tutta l'urgenza che il caso richiede, perchè tale lavoro avvenga nel modo più spedito possibile. (I. s. - 669)

RISPOSTA. — Il materiale necessario (stampati per i decreti, ruoli eccetera) per la riliquidazione delle pensioni è pervenuto pressochè all'inizio del periodo di ferie spettante al personale.

Nonostante tali circostanze, il lavoro attinente alla riliquidazione delle pensioni procede con regolarità.

Non sembra tuttavia possibile accelerare i lavori in parola, in quanto buona parte degli insegnanti elementari, già comandati presso il competente Ispettorato di questo Ministero sono tornati all'insegnamento in seguito alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1967, n. 1213.

I nuovi elementi che sono stati assegnati al predetto ufficio, in sostituzione degli insegnanti, potranno dare un effettivo apporto ai lavori di riliquidazione dopo un necessario periodo di istruzione, che sarà abbreviato al massimo.

Il Ministro della pubblica istruzione

SCAGLIA

PERRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che da una settimana, e presumibilmente per molto tempo ancora, la linea aerea serale dell'ATI Roma-Brindisi-Lecce conclude il viaggio all'aeroporto di Bari-Palese distante rispettivamente 130 e 170 chilometri da Brindisi e da Lecce, costringendo i passeggeri diretti a quelle città a lunghi percorsi notturni in auto.

Tenuto conto che la sospensiva del servizio è dovuta a lavori di ampliamento della pista principale dell'aeroporto di Brindisi, che è la sola fornita di illuminazione, l'interrogante chiede di sapere se non ritiene di disporre urgentemente l'illuminazione della seconda pista, sì da assicurare la permanente funzionalità dell'aeroporto di Brindisi, che ha funzione internazionale, come peraltro da tempo richiesto, anche per evitare i danni che derivano al traffico turistico che è in sensibile ripresa. (I. s. - 134)

RISPOSTA. — La seconda pista dell'aeroporto di Brindisi, dopo qualche giorno dall'inizio dei lavori di ampliamento della pista n. 1, è stata dotata di un impianto di illuminazione.

Pertanto, attualmente, nel predetto aeroporto, il volo serale Roma-Brindisi-Lecce si svolge regolarmente.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

SCALFARO

PIOVANO, SOLIANO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano preso e intendano prendere a seguito del disastro verificatosi all'alba del 24 luglio 1968 nel comune di Rivanazzano (Pavia) e nella zona circostante.

La fuoruscita e il deflusso nel torrente Staffora di una enorme quantità di carburante del deposito delle Forze armate in Godiasco, e il successivo incanalarsi delle fiamme nel cavo Lagozzo, hanno provocato incendi e devastazioni nella zona circostante, e in particolare nell'abitato di Rivanazzano, dove vi sono stati vittime, feriti, case crollate o lesionate, tubature squassate, cavi elet-

trici e delle linee telefoniche e telegrafiche distrutti, strade e fognature squarciate, arresto generale dei servizi pubblici.

Poichè, a detta degli abitanti, già in passato si sarebbe verificata dagli stessi depositi una fuga di carburante, che avrebbe provocato tra l'altro una morìa di pesce nelle acque dello Staffora, si chiede che siano prese misure di sicurezza tali da impedire il ripetersi di incidenti del genere, che avrebbero potuto provocare disastri anche più terrificanti se il fuoco si fosse comunicato agli altri serbatoi, la cui capacità totale — si dice — si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di litri. In modo particolare si sottolinea la necessità che vengano adottati adeguati dispositivi di allarme e di pronto intervento.

Ma l'aspetto più importante del problema, oltre all'ovvia opportunità di accertare le cause prossime e remote del disastro, nonchè ogni eventuale responsabilità, a qualsiasi livello, consiste soprattutto nell'urgenza di provvedere immediatamente al risarcimento dei danni subìti dai cittadini colpiti nelle persone e negli averi, superando — in considerazione dell'entità delle rovine e della singolarità dell'evento — ogni lungaggine burocratica. (I. s. - 347)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero dell'interno.

In favore delle popolazioni colpite dal grave sinistro verificatosi nel luglio scorso al deposito carburanti di Godiasco sono state adottate tempestivamente tutte le possibili misure di emergenza, con largo impiego di uomini e di mezzi.

Sono state tra l'altro disposte immediate erogazioni di denaro per le prime occorrenze, sono state rimosse macerie; sono stati sgombrati i fabbricati danneggiati e sistemati convenientemente gli abitanti.

Quanto alle cause tecniche dell'incidente e allo stato di sicurezza degli impianti al deposito, è in corso un'inchiesta giudiziaria promossa dalla Procura della Repubblica di Voghera cui l'Amministrazione non può che rimettersi.

All'accertamento delle cause dell'incidente e delle responsabilità relative restano anche subordinate le eventuali ulteriori misure di sicurezza degli impianti del deposito e i provvedimenti definitivi per la riparazione dei danni verificatisi.

Il Ministro della difesa
GUI

PIVA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere perchè, a distanza di oltre dieci giorni dalla violentissima grandinata che nella prima decade dell'agosto 1968 ha colpito circa 10.000 ettari delle zone frutticole più sviluppate della provincia di Ferrara, con danni rilevantissimi alle colture ed agli impianti, nonostante le sollecite segnalazioni degli enti competenti, l'interessamento dell'Amministrazione provinciale, dei sindaci, delle associazioni interessate e l'intervento dei parlamentari della provincia, di fronte all'eccezionalità di un evento che si potrebbe definire « grave calamità » ed alla gravissima situazione in cui si sono venuti a trovare produttori, compartecipanti, mezzadri, fittavoli, piccoli e medi imprenditori, stante l'inadeguatezza delle provvidenze legislative vigenti, pur necessarie ma non sufficienti, data la gravità del caso, non abbia ancora disposto, come è stato subito unanimemente richiesto per evitare ulteriori danni, nei modi ritenuti più idonei, il ritiro della produzione a prezzi remunerativi, provvedimento, questo, che, oltre a stabilire un rapporto di equità nei confronti di produttori di altre provincie per i quali l'intervento dello Stato è valso ad evitare enormi danni, consentirebbe ai produttori di far fronte ai pesanti oneri delle spese di coltivazione e di contribuire, con la raccolta della frutta, a lenire le conseguenze della disoccupazione che si abbatterebbe nella zona, in una provincia dove esistono già oltre 7 mila disoccupati nell'industria, accresciuti anche per la recente chiusura di due stabilimenti dell'« Eridania Zuccheri », ed una rilevante disoccupazione nell'agricoltura. (I. s. - 384)

RISPOSTA. — Premesso che il regolamento comunitario CEE n. 159/66 del 25 ottobre 1966, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, prevede, tra l'altro, una serie di misure atte a difendere il reddito dei produttori, allorchè il mercato accusa flessione di prezzo, si rammenta che, in data 20 luglio 1968, è stata accertata l'esistenza di una situazione di grave crisi di mercato per le pesche, perchè le quotazioni sui mercati rappresentativi di Verona, Ravenna e Forlì erano risultate inferiori al prezzo di acquisto nazionale.

In seguito a ciò, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha effettuato gli acquisti di pesche, con la osservanza delle norme contenute nei regolamenti comunitari, fino a che non è stata constatata la cessazione dello stato di grave crisi per tale prodotto.

Per quanto riguarda le pere, l'accertamento della situazione di grave crisi è avvenuto in data 3 settembre 1968 e, conseguentemente, l'AIMA sta provvedendo al ritiro del prodotto in base alle norme previste dagli stessi regolamenti comunitari.

Per quel che concerne, infine, i danni causati alla produzione agricola dalle grandinate, è altresì noto che il Ministero ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite, ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fin all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Per la provincia di Ferrara, questo Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 258 del 10 ottobre 1968, ha delimitato le zone agricole colpite, nelle quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, provvedendo, altresì, all'assegnazione, a favore del locale ispettorato agrario, di congrui fondi per la concreta attuazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento stesso.

A tal fine, sono state già impartite agli uffici periferici, competenti per territorio, tempestive e dettagliate istruzioni.

Si aggiunge che con decreto del 2 ottobre 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n 838, l'intero territorio della provincia di Ferrara è stato delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale fondamento abbiano le doglianze del personale in servizio presso i Provveditorati agli studi che ritiene di essere costantemente scavalcato nelle promozioni da parte dei dipendenti in servizio presso il Ministero. (I. s. - 472).

RISPOSTA. — I ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, prima distinti, sono stati unificati con legge 7 dicembre 1961, n. 1264. Tale legge al suo articolo 8 ha previsto, peraltro, una garanzia per gli impiegati delle carriere direttiva, di concetto amministrativa, esecutiva ed ausiliaria nel senso che per otto anni dalla sua data di entrata in vigore (e, pertanto, fino al 27 dicembre 1969) i posti disponibili — nell'ambito dei ruoli unificati nelle dotazioni stabilite — rispettivamente per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso distinto ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello, parallelo, dei Provveditorati agli studi.

Appare evidente quindi che — per le suddette carriere — non è stato nè giuridicamente nè di fatto possibile il verificarsi di « scavalcamenti » a favore del personale dell'Amministrazione centrale, come non lo sarà fino al 27 dicembre 1969.

L'onorevole interrogante, quando parla di scavalcamenti a favore di personale che fa parte della dotazione organica dell'Amministrazione centrale deve riferirsi alle promozioni effettuate nell'ambito della sola carriera speciale del personale di ragioneria, il cui ruolo, peraltro, fino alla legge n. 1264 del 1961 era esclusivo dei Provveditorati agli studi e per la quale, di conseguenza, non è prevista dalla legge n. 1264 la garanzia già sopra indicata per le altre carriere.

Si deve far presente, al riguardo, che il parlare di « scavalcamenti » presuppone il considerare determinante, ai fini delle promozioni, l'ordine di ruolo o ordine di anzianità, senza tener conto che le promozioni medesime debbono essere disposte a seguito di scrutini per merito comparativo; per i quali l'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) precisa che « l'anzianità nella qualifica immediatamente inferiore e l'anzianità di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito ». L'anzianità non costituisce cioè un titolo di merito da valutare in sede di assegnazione dei punti, bensì soltanto un titolo di preferenza nel caso in cui venga a determinarsi parità di punti complessivi tra due o più scrutinati. L'assegnazione dei punti, per i vari titoli posseduti dagli scrutinandi (operosità e rendimento, capacità organizzativa, mansioni esercitate, incarichi speciali svolti, lavori originali elaborati per il servizio, pubblicazioni scientifiche, cultura, requisiti intellettuali, preparazione professionale, servizio nel Mezzogiorno e nelle isole, corsi di formazione e di perfezionamento frequentati ed attitudine alla qualifica superiore) rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione, il quale dà anzitutto la garanzia della collegialità delle deliberazioni. I punti attribuiti agli impiegati in sede di scrutinio costituiscono l'espressione di un giudizio squisitamente di merito che, salvo il caso di manifesta arbitrarietà, non può essere sindacato (in tal senso è anche la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato).

D'altra parte va anche considerato che gli interessati non sono in condizione di esprimere giudizi comparativi obiettivi, sia per l'impossibilità di aver presenti tutti i termini di comparazione sia perchè sono direttamente parte in causa.

Ciò premesso, dovrebbe risultare chiaro che i lamentati « scavalcamenti » sono la naturale conseguenza del meccanismo proprio degli scrutini per merito comparativo, rispondendo alla funzione loro propria di selezionare gli impiegati più meritevoli e non i più anziani.

Non risponde al vero, poi, che detto meccanismo si sia rivolto sempre a discapito del personale attualmente in servizio presso i Provveditorati agli studi ed a favore del

personale che, invece, attualmente presta servizio presso l'Amministrazione centrale.

Infatti, prescindendo dalle promozioni alla qualifica di ispettore generale di ragioneria, che non vengono effettuate da parecchi anni per mancanza di posti conferibili, dopo l'entrata in vigore della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono state disposte le seguenti promozioni:

a) ad ispettore capo di ragioneria, 18 impiegati della dotazione organica dell'Amministrazione centrale rispetto ai 30 della dotazione organica dei Provveditorati agli studi;

b) a direttore di ragioneria di 2ª classe, 19 impiegati della dotazione organica dell'Amministrazione centrale rispetto ai 66 della dotazione dei Provveditorati agli studi.

È ulteriormente da precisare che quando, in sede di scrutinio per merito comparativo, sono risultati più meritevoli, cioè con maggiori punti complessivi, funzionari di ragioneria in servizio presso l'Amministrazione centrale, tra i funzionari più anziani, che hanno avuto una valutazione minore, non vi erano soltanto scrutinati in servizio presso i Provveditorati agli studi ma anche quelli in servizio presso l'Amministrazione centrale.

Alla qualifica di vice direttore di ragioneria si accede per esami: di essa non è pertanto questione. Alle qualifiche inferiori di ragioniere e ragioniere aggiunto si accede, infine, a ruolo aperto: manca pertanto la possibilità stessa di « svavalcamenti ».

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione a risposta scritta data all'interrogazione n. 7354 presentata nella IV Legislatura, nella quale s'informava che l'ingegnere capo del comune di Salerno aveva prescritto al pastifico « Amato » una incastellatura afona dei motori nello stabilimento che il titolare si era dichiarato disposto ad eseguire, al fine di evitare rumori insopportabili agli abitanti della zona ed alle scuole adiacenti, per conoscere i motivi per i quali a tutt'oggi detti lavori non sono stati eseguiti. (I. s. - 477)

RISPOSTA. — Il comandante provinciale del Corpo dei vigili del fuoco di Salerno, su incarico del Prefetto, ha accertato, in sede di sopralluogo, che al piano macinazione e molitura grano del mulino, annesso al pastificio « Amato » di Mercatelle, il motocompressore centrifugo è stato chiuso con una incastellatura di legno, tale da diminuire il livello del rumore prodotto dal motocompressore stesso.

Nel corso dell'ispezione il predetto funzionario, avendo rilevato l'esistenza di altra fonte di rumore rappresentata dal gruppo di aspiratori che trasportano il grano dalla fossa di scarico al silos, ha consigliato al titolare dell'azienda di coibentare il locale degli aspiratori in modo da attenuare i rumori prodotti.

La ditta ha dato assicurazione che provvederà quanto prima a porre in atto le opere suggerite.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o stiano per essere adottati a carico del sindaco di Scala (Salerno), imputato di interesse privato in atti di ufficio ed altri reati a seguito di denunzia presentata al Procuratore della Repubblica di Salerno dai consiglieri comunali Mansi Francesco e Ferrigno Albino.

Dalla denunzia risulta che il signor Rispoli Nicola, sindaco di Scala, ha presieduto una seduta della Giunta comunale nella quale, col suo voto e con la sua presenza determinante, è stata concessa al cognato dello stesso la comunione del muro perimetrale della sede del comune per la costruzione di due vani da adibire a deposito. (I. s. - 479)

RISPOSTA. — A carico del signor Nicola Rispoli, sindaco del comune di Scala —

giusta quanto riferito dalla procura della Repubblica di Salerno — è stato emesso, in data 8 marzo 1968, solo un ordine di comparizione.

Pertanto, non essendo ancora stato disposto il rinvio a giudizio dello stesso sindaco, non ricorrono gli estremi, previsti dalla legge, per la sua sospensione dalla carica.

Il Ministro dell'interno

RESTIVO

ROMANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare per l'incolumità e la comodità dei cittadini di Nocera Superiore (Salerno) costretti ad attraversare la linea ferroviaria alla località « Cimitero », ove esiste un passaggio a livello la cui custodia è affidata al custode di altro passaggio sito a circa cento metri di distanza.

Le sbarre del passaggio a livello della località « Cimitero » sono tenute sempre abbassate e, per il passaggio dei veicoli, si è costretti a battere con una pietra sui ferri delle sbarre per richiamare l'attenzione del casellante, il quale, se non vi sono treni in transito, apre il passaggio.

Tale situazione crea nei pedoni, costretti a passare a sbarre chiuse, uno stato di permanente incertezza, che potrebbe costituire grave pericolo all'incolumità degli stessi. (I. s. - 624)

RISPOSTA. — Il passaggio a livello al km. 40+725 della linea Napoli-Battipaglia, ubicato sulla strada comunale per il Cimitero di Nocera ed in atto manovrato a distanza dall'attiguo passaggio a livello km. 40+436, è effettivamente soggetto a frequenti chiusure, giacchè ricade su un tratto di linea comune ai due itinerari ferroviari fondamentali, a traffico assai intenso, Napoli-Potenza-Metaponto e Napoli-Reggio Calabria.

Premesso che la situazione dell'attraversamento verrà a risultare sensibilmente migliorata allorchè si attiverà la nuova linea ferroviaria in variante Nocera Inferiore-Salerno, in corso di costruzione, si comunica comunque che, a seguito del nuovo assetto della viabilità locale che si è determinato con la realizzazione di una variante alla strada provinciale « Camerelle » che in atto sovrappassa la ferrovia in corrispondenza della progressiva kilometri 40+480, è ora in corso di esame la possibilità di sopprimere sia il vicino passaggio a livello km. 40+436 rimasto in esercizio sul vecchio tracciato della strada provinciale, nonostante l'avvenuta costruzione del cavalcavia, sia anche il passaggio a livello km. 40+725, previo allacciamento della località Cimitero alla anzidetta strada provinciale.

Trattative al riguardo sono in corso con gli enti locali interessati.

Frattanto la situazione dei due attraversamenti sarà rigorosamente controllata e non si mancherà di perseguire l'incaricato della manovra delle barriere, ove risulti responsabile di non giustificati prolungamenti dei tempi di chiusura.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

SCALFARO

TEDESCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare, nei settori di rispettiva competenza, a seguito del nubifragio di eccezionale intensità abbattutosi nel territorio della provincia di Ferrara nella giornata di mercoledì 7 agosto 1968.

In particolare preme all'interrogante di conoscere se siano stati posti allo studio dei provvedimenti, anche al di fuori di quelli previsti dalla vigente legislazione che limita l'intervento alla concessione di prestiti agevolati ed a sgravi fiscali, per consentire, tramite l'AIMA, una assistenza diretta ai produttori per il ritiro del prodotto da parte dell'ente di Stato ad un prezzo non inferiore rispetto alle spese sostenute nella annata agraria in corso.

L'interrogante tiene a sottolineare le gravi conseguenze che, sul piano produttivisti-

co, nonchè su quello dell'occupazione, verrebbero a determinarsi ove mancasse il sostegno ad uno dei più importanti comparti dell'agricoltura ferrarese ed anche nazionale, alla quale appare inderogabile assicurare finalmente la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale cui sia consentito di ricorrere senza gli inevitabili indugi conseguenti all'attuazione di provvedimenti straordinari. (I. s. - 383)

RISPOSTA. — Premesso che il regolamento comunitario CEE n. 159/66 del 25 ottobre 1966, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, prevede, tra l'altro, una serie di misure atte a difendere il reddito dei produttori, allorchè il mercato accusa flessione di prezzo, si rammenta che, in data 20 luglio 1968, è stata accertata l'esistenza di una situazione di grave crisi di mercato per le pesche, perchè le quotazioni sui mercati rappresentativi di Verona, Ravenna e Forlì erano risultate inferiori al prezzo di acquisto nazionale.

In seguito a ciò, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha effettuato gli acquisti di pesche, con l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti comunitari, fino a che non è stata constatata la cessazione dello stato di grave crisi per tale prodotto.

Per quanto riguarda le pere, l'accertamento della situazione di grave crisi è avvenuto in data 3 settembre 1968 e, conseguentemente, l'AIMA sta provvedendo al ritiro del prodotto in base alle norme previste dagli stessi regolamenti comunitari.

Per quel che concerne più specificamente i danni causati alla produzione agricola da avversità atmosferiche, è noto che il Ministero ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dopo il 1° marzo 1968, recentemente convertito in legge.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti a mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi calamitosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0.50 per cento.

In sede di applicazione del provvedimento, il Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre successivo, ha delimitato le zone agricole colpite della provincia di Ferrara, nelle quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate dagli articoli 1 e 2 del decreto legge, provvedendo, altresì, all'assegnazione, a favore del locale ispettorato agrario, di congrui fondi per la concreta attuazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento stesso.

Con altro decreto del 2 ottobre 1968, emesso da questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956 n. 838, l'in-

tero territorio della provincia di Ferrara è stato poi delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Il Ministero delle finanze ha assicurato che, nei casi di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario dei fondi, accorderà ai possessori danneggiati lo sgravio dalle imposte, dalle sovrimposte e dalle addizionali sui redditi, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 917, con le modalità stabilite dalla disposizione stessa.

Quanto, infine, alla istituzione di un fondo nazionale di solidarietà per i danni causati all'agricoltura da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, si fa riferimento alle dichiarazioni rese in proposito al Parlamento, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 917.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

TIBERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se intenda prendere provvedimenti capaci di soddisfare le giuste aspettative del personale dei Provveditorati agli studi, che è sceso in sciopero per manifestare esigenze che obiettivamente già da tempo potevano essere accolte;

se intenda, in particolare, porre mano all'ampliamento dell'organico del personale di detti Provveditorati agli studi e alla revisione del premio in deroga. (I. s. - 599)

RISPOSTA. — Va premesso innanzitutto che lo S.N.A.D.A.S. ha sospeso dal 16 ottobre scorso lo sciopero iniziato il 19 settembre, in quanto ha ritenuto soddisfacenti le assicurazioni, peraltro già date prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, che il Ministero della pubblica istruzione ha fornito il 14 ottobre 1968 rispondendo, alla Camera dei deputati, alle interrogazioni a risposta orale presentate sull'argomento.

In particolare per quanto riguarda le esigenze degli uffici scolastici periferici, si fa presente che il Governo è ben a conoscenza dell'insufficienza numerica di personale, resa più acuta dall'espansione scolastica e dai compiti nuovi ad essa connessi, nonchè dall'applicazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, che diminuisce la disponibilità degli insegnanti assegnati all'Amministrazione scolastica.

Proprio in considerazione di tali esigenze, già negli ultimi due anni della passata legislatura il Governo aveva predisposto disegni di legge relativi all'ampliamento degli organici senza ottenere esito positivo, perchè il problema veniva ritardato dalla elaborazione della legge di delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, alla cui non facile elaborazione partecipavano anche le organizzazioni sindacali.

La legge 18 marzo 1968, n. 249, che è entrata in vigore nell'aprile 1968, prevede all'articolo 3: « Il Governo è delegato entro un anno ad emanare i decreti per il riordinamento degli uffici periferici, secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze di un più ampio decentramento amministrativo »; all'articolo 10: « Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1968 decreti per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali »; all'articolo 25: « Per la revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione si provvederà comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ».

Il Ministero della pubblica istruzione si è quindi impegnato a far definire i provvedimenti relativi, che devono essere tra loro coordinati, nelle date stabilite, previa consultazione dei sindacati e del Consiglio

di amministrazione nel quale i sindacati stessi saranno rappresentati. E, poichè ha ultimato il lavoro prepratorio, chiederà agli organi previsti dall'articolo 51 della legge n. 249 prima citata, d'intesa con i vari Ministeri, nonchè con la Commissione appositamente nominata, e non appena completata la consultazione sindacale, l'anticipo dei tempi previsti.

Circa i problemi economici (premio di incentivo) che sono alla base della vertenza, il Ministero della pubblica istruzione concorda sulla richiesta dei compensi incentivanti, senza per altro poter ignorare le indicazioni della legge prima citata, sia per le procedure, sia per le condizioni stabilite. Ha già individuato una indicazione della compensazione da proporre per la copertura derivante dalle economie prescritte, ha elaborato lo schema del provvedimento relativo con la consultazione del sindacato aderente alla CGIL e di quella aderente alla CISL. Lo stesso schema, dopo la cessazione dello sciopero è stato messo a disposizione, per l'esame, anche dello S.N.A.D.A.S. .

Il Ministro della pubblica istruzione

SCAGLIA

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e degli affari esteri.* — Per conoscere se, stante la grave e perdurante crisi che investe il settore frutticolo, struttura portante della economia agricola ferrarese, a cui, in questi ultimi giorni, si sono accompagnate grandinate di straordinaria eccezionalità, sia per le estensioni colpite che interessano la quasi totalità delle zone classiche frutticole ferraresi, sia per la gravità ed intensità delle stesse, non si ritenga, in modo tempestivo e per equa attuazione delle disposizioni vigenti, prendere con assoluta urgenza gli opportuni provvedimenti affinchè l'AIMA prosegua nel ritiro di tutto il prodotto pesche nonchè disponga il ritiro del prodotto pere intervenendo, *in primis*, per il ritiro del prodotto delle aziende agricole colpite dalle grandinate. (I. s. - 379)

VERONESI, BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze.* — In relazione alle calamità abbattutesi nell'aprile 1968 e successivamente nella provincia di Ravenna ed in altre vaste zone della Romagna e che hanno recato notevoli danni alle aziende agricole ed in particolare alla produzione viticola e frutticola;

tenuto conto che ai danni di enorme entità arrecati dalle suddette calamità vanno aggiunti quelli riscontratisi negli scorsi anni in seguito a grandinate, asfissia dei pescheti, alluvioni, eccetera;

ritenuto che gli interventi sinora disposti non sono stati idonei a sollevare la situazione, ormai insostenibile, della maggior parte delle aziende agricole della zona,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se non ritengano opportuno intervenire, con la massima urgenza, a favore delle zone colpite dalle suddette calamità;

2) se tra tali provvedimenti non ritengano utile disporre l'applicazione della legge n. 739, del 21 luglio 1960; la concessione di mutui quinquennali a tasso agevolato e su basi ettariali tali da assicurare la continuazione e la ripresa dell'attività aziendale dove maggiormente le calamità hanno inciso sulla produzione;

3) se non ritengano di disporre l'esonero delle aziende danneggiate dal pagamento di tasse, imposte e sovraimposte, tributi e contributi vari;

4) se non ritengano, infine, necessario emanare con urgenza disposizioni per la sollecita attuazione delle opere di assestamento idrogeologico della zona, per l'esecuzione delle opere di completamento del canale emiliano-romagnolo, per l'attuazione delle opere di bonifica interessanti in particolare il comprensorio di Lugo, per un intervento da parte del Consiglio nazionale delle ricerche diretto a prevenire, tramite l'attuazione di impianti tecnici e scientifici, il ripetersi di altre gravi calamità. (I. s. - 47)

RISPOSTA. — Si premette che, come è ben noto, il regolamento comunitario numero 159/66 del 25 ottobre 1966, recante disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati del settore ortofrutticolo, prevede il ritiro dei prodotti, da parte dell'organismo di intervento, soltanto in presenza di grave crisi nel mercato, quando, cioè, si accerti che il prezzo dei prodotti sui mercati rappresentativi, per tre giorni consecutivi, scende al di sotto del livello del prezzo di acquisto, precedentemente determinato per i prodotti stessi.

Ora, l'esistenza di una situazione di grave crisi di mercato è stata accertata, in data 20 luglio 1968, per le pesche, perchè le quotazioni sui mercati rappresentativi di Verona, Ravenna e Forlì erano risultate inferiori al prezzo di acquisto nazionale.

In seguito a ciò, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha effettuato gli acquisti di pesche, con l'osservanza delle norme contenute nella regolamentazione comunitaria, fino a che non è stata constatata la cessazione dello stato di grave crisi per tale prodotto.

Una situazione di grave crisi è stata inoltre accertata per le pere in data 3 settembre 1968 e, conseguentemente, l'AIMA sta provvedendo al ritiro del prodotto, in base alle norme previste dalla stessa regolamentazione comunitaria.

Ciò premesso, per quel che concerne il problema della produzione colpita dalle grandinate, è noto che il Ministero ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvedimenti a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968, recentemente convertito in legge.

In particolare, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento, per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Il Ministero, con decreti del 16 settembre 1968, pubblicati nelle *Gazzette ufficiali* n. 257 e n. 258 del 9 e del 10 ottobre successivo, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie delle province, rispettivamente, di Forlì e di Ferrara e Ravenna, nelle quali, perciò, possono essere accordati i benefici contributivi e creditizi, considerati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento, ed ha già disposto anche l'erogazione, a favore dei competenti uffici periferici, dei fondi necessari per dare concreta e sollecita attuazione a tutte le provvidenze recate dal provvedimento stesso. A tal fine, sono state impartite agli uffici medesimi tempestive e dettagliate istruzioni.

Si aggiunge che le province di Ferrara e Forlì sono state comprese tra quelle delimitate con decreto del 2 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 14 ottobre successivo, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956 numero 838, ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza del-

le operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Anche in materia fiscale il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, reca non meno importanti innovazioni, dirette, tra l'altro, a consentire la sollecita concessione degli sgravi, attraverso procedure semplificate e decentrate.

In proposito, il Ministero delle finanze ha informato di avere impartito le istruzioni necessarie ai propri uffici periferici, perchè, ricorrendone le condizioni, si proceda sollecitamente alla concessione dei benefici consentiti.

Per quanto attiene alle richieste formulate al punto 4) dell'interrogazione n. 47, s'informa che, per la realizzazione delle necessarie opere di assestamento idrogeologico, il Ministero, tenendo presenti le richieste inoltrate dai consorzi di bonifica operanti nella zona (consorzio di bonifica di Ravenna, consorzio di bonifica della Bassa pianura ravennate con sede in Lugo e consorzio del II e III circondario di Ferrara) ha disposto l'assegnazione complessiva, a favore di detti enti, della somma di lire 1.185 milioni, con la riserva di provvedere ad ulteriori assegnazioni, non appena i futuri stanziamenti di bilancio lo consentiranno.

Circa, poi, l'esecuzione delle opere di completamento del canale emiliano-romagnolo, si rammenta che per tale opera, è stata già assegnata la somma complessiva di lire 20 miliardi, di cui 8 miliardi a carico del bilancio di questo Ministero e 12 miliardi a carico di quello dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Recentemente, questo Ministero medesimo ha disposto l'assegnazione di lire 4 miliardi, assicurandone un'altra, in un secondo tempo, di pari importo.

Il Ministero ha inoltre assegnato al Provveditorato alle opere pubbliche della regione la somma di lire 800 milioni per l'esecuzione delle necessarie opere di perfezionamento, per rendere possibile, al più presto, la distribuzione di acqua ad uso irriguo in tutte le zone interessate.

Quanto, infine, alla richiesta di interventi da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, diretti a prevenire il ripetersi di altre calamità, si comunica che questo Ministero ha già da tempo rappresentato, nelle sedi competenti, la più viva preoccupazione sul fenomeno di bradisismo negativo che ha sconvolto profondamente l'assetto della bonifica della zona, specie di quella ravennate, provocando danni a tutte le attività economiche e, in particolare, al settore agricolo, ovviamente condizionato dall'efficienza della rete scolante e degli impianti idrovori.

In tale occasione, si è sottolineata l'importanza di una preventiva valutazione, sotto tutti gli aspetti, e particolarmente sotto quello della sicurezza delle popolazioni, delle conseguenze che potrebbero derivare dall'attività estrattiva.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

VERONESI, BALBO, MASSOBRIO, BONALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dell'agricoltura e delle foreste e della difesa.* — Per conoscere se, stante il progresso scientifico in atto e la straordinaria importanza che possono avere per la migliore coltivazione e raccolta dei prodotti (in particolare per le produzioni foraggiere) tempestive comunicazioni, per ragionevole previsione, sulle condizioni atmosferiche, con speciale riguardo alle precipitazioni, loro intensità, durata e pericolosità, non si ritenga di realizzare per gradi e per zone omogenee, in collegamento con quanti enti ed uffici esistenti sono interessati per varie cause allo studio della fisica dell'atmosfera e della meteorologia, un organico servizio di previsioni valide per gli agricoltori da comunicarsi, ad orari opportuni, per via radio e televisiva. (I. s. - 65)

RISPOSTA. — Questo Ministero condivide l'esigenza, prospettata dalle signorie loro onorevoli, dell'istituzione di un organico servizio di previsioni meteorologiche, in gra-

do di informare tempestivamente, per via radio e televisiva, gli agricoltori, delle possibili variazioni atmosferiche, che possono influire sulle colture agricole.

Pertanto, si provvederà ad interessare il competente ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria perchè prenda gli opportuni contatti con i corrispondenti organi dei Dicasteri della difesa e delle poste e telecomunicazioni, per lo studio del complesso problema.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

VIGLIANESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Perchè esamini l'opportunità di invitare l'Enel, le Aziende telefoniche e le Aziende del gas a voler coordinare nelle varie provincie le riscossioni trimestrali dei canoni affinchè dette riscossioni non avvengano simultaneamente nello stesso mese, provocando disagi economici agli utenti, in particolare ai lavoratori ed ai pensionati.

Infatti, con l'introduzione della riscossione trimestrale, si verificano in coincidenza con le rate di affitto anche tutte le altre riscossioni, alterando sensibilmente le disponibilità finanziarie delle famiglie. (I. s. - 507)

RISPOSTA. — In merito al problema sollevato dalla signoria vostra onorevole si stanno raccogliendo utili elementi al fine di valutarne tutti gli aspetti ed esaminare, quindi, anche con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di stimolare gli accordi desiderati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

VIGNOLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Premesso che nei giorni 14 e 15 agosto una violenta grandinata ha distrutto completamente le colture in atto nei comuni di Albanella Capaccio, Castel S. Lorenzo, Felitto, Paestum, Roccadaspide, Eboli e Battipaglia, l'interrogante chiede quali provvedimenti urgenti e straordinari intende prendere per soccorrere i piccoli proprietari e coltivatori diretti dei predetti centri, che versano in gravi condizioni economiche anche per la tradizionale crisi dell'agricoltura, e se non intenda sospendere per intanto il pagamento delle imposte e tasse iscritte nei ruoli esattoriali. (I. s. - 431)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recentemente approvato dal Parlamento, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Per la provincia di Salerno, questo Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre 1968, ha delimitato le zone agricole colpite, comprendendovi gran parte dei territori dei comuni di Castel S. Lorenzo, Felitto, e Roccadaspide, nei quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, oltre, naturalmente, ai prestiti agevolati previsti dal successivo articolo 3.

Questi ultimi benefici, per i quali si prescinde da delimitazioni territoriali, potranno essere accordati anche a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate degli altri comuni segnalati dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministero delle finanze, infine, ha assicurato che, nei casi di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo, accorderà ai possessori danneggiati lo sgravio dalle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi, come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

VIGNOLO, BUZIO, ANTONICELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti urgenti che il Governo intende adottare per l'indennizzo dei danni ed altre agevolazioni a favore delle aziende contadine dei comuni della zona di Novi Ligure, delle Vallate del Bormida e dello Scrivia, nonchè dell'alessandrino, e particolarmente dei comuni di Bozzole, Pomaro e viciniori, che risultano danneggiate nei raccolti in corso dalle recenti violente grandinate.

Per sapere, inoltre, se, in considerazione del carattere ormai ricorrente dei danni della grandine e dell'impegno assunto nel paragrafo n. 185 del capitolo XVIII della legge 27 luglio 1967, n. 685, non ritenga giunto il momento di risolvere in modo organico e permanente il problema dei danni mediante la istituzione di un « Fondo nazionale di solidarietà » con il contributo dello Stato come viene richiesto dai contadini, dagli Enti locali e dalle varie organizzazioni politiche e sindacali. (I. s. - 333)

VIGNOLO, GALANTE GARRONE, ANTONICELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che il Governo intende adottare per l'indennizzo dei danni ed altre agevolazioni a favore delle aziende contadine della provincia di Alessandria che risultano danneggiate nei raccolti in corso dalle recenti grandinate che hanno colpito particolarmente i comuni di Alice Bel Colle, Cassinelle, Lerma ed altri comuni limitrofi, nonchè altri territori nelle zone di Casale Monferrato e di Alessandria.

Per sapere inoltre se, in considerazione del carattere ormai ricorrente dei danni della grandine e dell'impegno assunto nel paragrafo n. 185 del capitolo XVIII della legge 27 luglio 1967, n. 685, non ritenga giunto il momento di risolvere in modo organico e permanente il problema dei danni mediante la istituzione di un « Fondo nazionale di solidarietà » con il contributo dello Stato, così come viene ripetutamente richiesto in provincia di Alessandria ed in tutto il Piemonte dal voto unitario degli Enti locali e delle varie organizzazioni a livello politico e sindacale. (I. s. - 241)

RISPOSTA. — Come è noto, il Governo, su iniziativa di questo Ministero, ha adottato il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recentemente convertito in legge, che reca notevoli provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

In sede di applicazione del provvedimento, il Ministero, con decreto del 16 settem-

bre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre successivo, ha delimitato le zone agrarie colpite della provincia di Alessandria, includendovi, tra le località segnalate dalle signorie loro onorevoli, quelle di Alice Bel Colle, Cassinelle, Lerma e Pomaro, nelle quali, pertanto, potranno trovare attuazione, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, le provvidenze contributive, previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento stesso, rispettivamente, per il ripristino delle strutture e per la ricostituzione dei capitali di conduzione, oltre, ovviamente, ai prestiti di esercizio considerati al successivo articolo 3, per la cui concessione si prescinde da delimitazioni territoriali.

Per le altre località segnalate, non si sono determinate le condizioni per poter far luogo alla delimitazione delle zone colpite.

Ciò, peraltro, non toglie che, nei casi di comprovata gravità dei danni, possano essere accordate, su domanda degli interessati al competente ispettorato agrario, le accennate provvidenze creditizie previste dall'articolo 3 del decreto-legge, consistenti in prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Si aggiunge che l'intero territorio della provincia di Alessandria è stato compreso tra le zone agrarie delimitate con decreto del 2 ottobre 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Quanto, infine, all'istituzione di un « fondo nazionale di solidarietà », si fa riferimento alle dichiarazioni rese in proposito al Parlamento, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 917.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

ZUGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che numerosi insegnanti elementari non di ruolo della provincia di Brescia sono stati esclusi dalla graduatoria provinciale per incarichi e supplenze a causa di una letterale interpretazione delle istruzioni in materia. L'esclusione sarebbe infatti dovuta alla mancata specifica dichiarazione sul certificato di residenza che gli interessati risiedono nel comune anteriormente al 10 marzo 1968.

Poichè si tratta di omissione involontaria da parte degli uffici anagrafici e l'esclusione colpisce centinaia di insegnanti anche capifamiglia, che si vedono preclusa l'unica possibilità di guadagno, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga urgente intervenire consentendo agli interessati di completare la documentazione con l'esplicita dichiarazione del comune che la residenza è anteriore alla data suindicata. (I. s. - 451)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti prospettati dall'onorevole interrogante sono superati. Infatti il Provveditore agli studi di Brescia ha riammesso nella graduatoria degli aspiranti ad incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1968-69, tutti gli insegnanti, in un primo tempo esclusi, per i quali è risultato (da appositi accertamenti disposti dal predetto ufficio presso le amministrazioni dei vari comuni di residenza degli interessati) che la residenza stessa era stata acquisita in data non successiva al 10 marzo 1968.

Il Ministro della pubblica istruzione

SCAGLIA